

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 495

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

21/04/2024 - 05:01

Indice

1. DDL S. 495 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 495	4
1.2.2. Relazione 495 e 182-A	9
1.2.3. Testo approvato 495 (Bozza provvisoria)	22
1.3. Trattazione in Commissione	27
1.3.1. Sedute	28
1.3.2. Resoconti sommari	29
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	30
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 01/02/2023	31
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 14/02/2023	35
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 20 (ant.) del 15/02/2023	41
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 21/02/2023	44
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/03/2023	50
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023	65
1.4. Trattazione in consultiva	67
1.4.1. Sedute	68
1.4.2. Resoconti sommari	69
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	70
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023	71
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/03/2023	73
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	74
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 27 (ant.) del 23/02/2023	75
1.4.2.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 29 (pom.) del 01/03/2023	80
1.4.2.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 30 (pom.) del 07/03/2023	88
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	90
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 35 (pom.) del 14/02/2023	91
1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 51 (ant.) del 15/03/2023	98
1.4.2.3.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (ant.) del 22/03/2023	99
1.4.2.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	101

1.4.2.4.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 25 (ant.) del 22/02/2023	102
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	105
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 02/02/2023	106
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/02/2023	109
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (ant.) del 16/02/2023	111
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	113
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 11 (ant.) del 22/03/2023	114
1.5. Trattazione in Assemblea	116
1.5.1. Sedute	117
1.5.2. Resoconti stenografici	118
1.5.2.1. Seduta n. 51 del 22/03/2023	119

1. DDL S. 495 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 495

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 495

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MELONI** e **MORRONE**

(V. Stampato Camera n. 338)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 gennaio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 2023

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in

ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
 - d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
 - e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
 - f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
 - g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
 - h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
 - i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
 - l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace

per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera *a)*;

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria

attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 495 e 182-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 495 E 182-A

Relazione Orale

Relatrice Stefani

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 21 marzo 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (n. 495)

d'iniziativa dei deputati **MELONI** e **MORRONE**

(V. Stampato Camera n. 338)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 gennaio 2023

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 2023*

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (n. 182)

d'iniziativa della senatrice **GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2022

nella seduta del 21 marzo 2023 assorbito nel disegno di legge n. 495

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sui disegni di legge

14 febbraio 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

15 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Tubetti)

sui disegni di legge

7 marzo 2023

La Commissione,

esaminati i disegni di legge, che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, e in particolare il disegno di legge n. 495, adottato come testo base dalla 2^a Commissione;

condivisa la necessità di tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali;

richiamata la pertinente normativa dell'Unione europea, tra cui i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, nonché la direttiva servizi 2006/123/CE, e la connessa giurisprudenza europea, tra cui la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2019, causa C-377/17, ove è stato affermato che le tariffe per prestazioni professionali, per essere conformi alle predette norme e principi, devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE);

rilevato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto come motivi imperativi di interesse generale anche gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori, affermando che la fissazione di una tariffa minima può consentire di evitare che i prestatori non siano indotti a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti;

ricordato che, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, i nuovi requisiti, tra cui eventuali tariffe obbligatorie minime, devono essere notificati alla Commissione europea, in fase di progetto, specificandone le motivazioni, e che la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione, salva la possibilità per la Commissione di chiederne la soppressione entro tre mesi;

considerato che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge n. 495

14 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull'emendamento approvato

15 marzo 2023

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato 7.3, relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 495
Approvato dalla Camera dei deputati

DISEGNO DI LEGGE
Testo degli articoli formulato
dalla Commissione

Art. 1.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro

Art. 1.
(Definizione)
Identico.

svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

Identico.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un

non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo

compenso non equo)

Identico.

sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la

(Indennizzo in favore del professionista)

Identico.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

Identico.

nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni

Art. 6.

(Presunzione di equità)

Identico.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo **281-undecies** del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. *Identico.*

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

Identico.

Art. 9.

(Azione di classe)

Identico.

maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

Identico.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

Identico.

Art. 12.

(Abrogazioni)

Identico.

abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 182

D'iniziativa della senatrice Gelmini

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata,

tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente

prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto

della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.3. Testo approvato 495 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 495

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 marzo 2023, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Meloni e Marrone, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono

comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di

fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 17 (ant.) del 01/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023
17ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni n. 182 (di iniziativa della sen. Gelmini) e n. 495 (di iniziativa dei deputati Meloni e altri, già approvato dalla Camera) che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Entrambi i provvedimenti riproducono il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui *iter* si era interrotto al Senato.

Nel merito, il testo di ambedue le proposte consta di 13 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentite le associazioni professionali. L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, nell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La disposizione reca una puntuale elencazione di tipologie di pattuizioni da considerarsi nulle. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto, e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

Rileva quindi che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali: in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7, comma 1, prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile entro 40 giorni dalla

notificazione del parere stesso. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo economico per le associazioni professionali.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 dispone una serie di abrogazioni, mentre l'articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) per esprimere il pieno sostegno del suo Gruppo politico alla proposta illustrata, che risponde alle attese di molte categorie di professionisti e che auspica possa essere approvata nei tempi più rapidi.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per far presente anche l'auspicio del Governo di una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, auspicando altresì un'ampia condivisione del provvedimento, anche per rispondere alle aspettative di tanti giovani che entrano nel mondo delle professioni.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito della discussione generale.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta dell'Assemblea di ieri è stata approvata per il disegno di legge in esame la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 9 febbraio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene per far presente che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 468 recante modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale in materia di disposizioni sulla procedibilità, d'iniziativa del senatore Scarpinato, e che al primo Ufficio di Presidenza utile chiederà ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, che il provvedimento venga posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto della richiesta della senatrice Lopreiato, ricorda che sarà appunto l'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento a decidere nel merito della richiesta.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine alla presentazione sulle modalità della

richiesta di incardinamento in relazione al *quorum* prescritto da Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 19 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023
19ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1º febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è conclusa la discussione generale e che al provvedimento sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato. Chiede pertanto se il relatore e il rappresentante del Governo intendano svolgere la replica.

Il vice ministro SISTO e il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai presentatori se intendano illustrare gli emendamenti.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.1 volto a risolvere dubbi interpretativi sull'ambito applicativo del nuovo reato di omicidio nautico e l'ordine del giorno G/340/1/2 volto invece a invitare il Governo a uniformare le sanzioni accessorie di revoca della patente già previste dal codice della strada anche all'omicidio nautico.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il vice ministro SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 proponendo una riformulazione in un testo 2 volto a ulteriormente precisare la fattispecie di reato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal vice ministro.

Il vice ministro SISTO esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5, mentre invita al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3, altrimenti il parere è contrario.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Verificata la presenza del numero legale l'emendamento 1.1 (testo 2), previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) - che sottolinea la propria soddisfazione per vedere accolta una norma presentata dal suo Gruppo politico nella scorsa legislatura - posto ai voti, è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.4 e 1.5, che la Commissione approva, risultando pertanto assorbito l'emendamento 3.1.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi il rappresentante del Governo e il relatore ad esprimere i pareri riferiti agli emendamenti all'articolo 2.

Il vice ministro SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invita al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario, degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.4.

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) non accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 2.2, risultando assorbiti gli emendamenti 2.3, 2.5 e 2.6.

Posto ai voti, la Commissione respinge quindi l'emendamento 2.4.

Il vice ministro SISTO esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/340/1/2 proponendo una riformulazione che brevemente illustra e che la senatrice STEFANI accoglie, chiedendo che l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2) venga posto in votazione.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta si era aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce la soddisfazione del proprio Gruppo rispetto all'esame del provvedimento sull'equo compenso. Il disegno di legge, infatti, ripropone il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura ed è diretto ad assicurare tutela e garanzie a categorie professionali che hanno sofferto a fronte di rapporti squilibrati con i committenti. Pur ribadendo l'auspicio, espresso anche dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta, di procedere ad una rapida approvazione segnala che probabilmente si sarebbero potuti introdurre ulteriori miglioramenti, come l'immediata applicabilità delle norme sull'equo compenso senza il vincolo derivante dai contratti già sottoscritti.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) si associa alle osservazioni del senatore Zanettin, ricordando come il provvedimento all'esame è frutto di un'importante attività conoscitiva svolta nella scorsa legislatura ed è fortemente voluto dall'Avvocatura. Si tratta di disposizioni che riequilibrano i rapporti di potere tra professionisti e committenti, spesso sbilanciati a favore di questi ultimi. E' vero, come già sottolineato che si sarebbero potute apportare ulteriori modifiche, come ad esempio con riguardo all'esclusione dall'ambito di applicazione del disegno di legge delle società di riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione; al riguardo sottolinea tuttavia come nella scorsa legislatura proprio su questo punto si era avuto un confronto con il Governo che ne aveva sottolineato problemi di copertura finanziaria. Esprime in ogni caso profonda soddisfazione per il provvedimento che è atteso soprattutto dai giovani professionisti e che finalmente assicura dignità e un ritorno economico necessario per salvaguardare l'immagine e il decoro della professione.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, esprime fortissima soddisfazione per l'approvazione di un disegno di legge che già era stato presentato nella scorsa legislatura dal Presidente Meloni. Ad una lettura banale sembrerebbe che il provvedimento li introduca i minimi tariffari, invece è diretto a sanare uno squilibrio esistente tra professionisti e grandi società, che non di rado mortificano le professionalità attraverso contratti che non prevedono un compenso adeguato al decoro e alla dignità dell'attività prestata. Il disegno di legge tutela fino in fondo l'attività professionale, prevedendo un compenso sempre proporzionato alla qualità e al lavoro svolto, anche in considerazione delle responsabilità che il professionista si assume nei confronti dei clienti e in particolare dei clienti "forti". Auspica quindi un'approvazione rapida del provvedimento, che rappresenta un primo ed importante momento di tutela delle categorie professionali.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [340](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Stefani, Potenti](#)

Approvato

" Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;

b) Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,»; al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto» e dopo le parole «il quale,» inserire le seguenti: «in stato di ebbrezza alcolica»;

1.1

[Stefani, Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto»;*

b) *Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», ai commi secondo e quarto sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,» e al comma terzo, sostituire le parole: «un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «un'unità da diporto».*

1.2

[Lopreiato, Nave, Maiorino](#)

Sostituire le parole: «o di un natante, un'imbarcazione o una nave» ovunque ricorrono nell'articolo, con le seguenti: «o di una unità da diporto».

1.3

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «di un natante, un'imbarcazione o una nave» con le seguenti: «unità da diporto».

1.4

[Lopreiato](#)

Approvato

Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile

a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Approvato

Al comma 3, capoverso « Art. 590-bis » sostituire il nono comma con il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3

Art. 2

2.1

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;

b) sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

2.2

[Lopreiato](#), [Nave](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «m-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

2.3

[Lopreiato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «m-quater», dopo le parole: «omicidio colposo stradale» inserire le seguenti: «o nautico»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis) All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

2.4

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» sopprimere le parole: «salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.».

2.5

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.».

2.6

[Lopreiato](#)

Al comma 1, capoverso «m-quater» dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis)

All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, alla lettera m-quinquies) dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

Art. 3

3.1

[Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

G/340/1/2 (testo 2)

[Stefani, Potenti](#)

Approvato

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)

premessi che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento all'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguare le sanzioni previste dagli artt. 53-*bis* e 53-*ter* del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 a quelle previste dal codice della strada.

G/340/1/2

[Stefani, Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (A.S. 340)

premessi che:

il presente disegno di legge mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;

nel testo si fa riferimento all'articolo 53-*bis* comma 2, lettera c) che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio;

l'altra norma in questione è articolo 53-*quater* che prevede che, ove il fatto non costituisca reato, chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sia punito con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. E che all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni;

tuttavia, sarebbe opportuno che nell'attuale disegno di legge che cita le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto, fosse chiaramente specificato quel necessario e logico coordinamento con le due fattispecie di reato che mira a introdurre;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare le sanzioni accessorie già previste dal codice della nautica da diporto per il reato di lesioni e di prevedere eventualmente la revoca della patente per i casi più gravi in cui si configurerebbe il reato di omicidio nautico.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 20 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023
20ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene che il provvedimento rappresenti un punto di mediazione interessante, intervenendo in discussione generale, anche se sono state rilevate da parte del Garante della concorrenza criticità in ordine alle possibili distorsioni del mercato derivanti dal meccanismo che, pur non avendo questa natura potrebbe richiamare la reintroduzione dei minimi tariffari. Nonostante ciò il disegno di legge è stato approvato nell'intento di correggere le distorsioni che un mercato non regolato potrebbe al contrario comportare per i contraenti più deboli. Si tratta dunque di un passo rilevante verso un'auspicabile parità contrattuale, tanto che il suo Gruppo ha presentato un disegno di legge di analogo tenore. Anche alla Camera, dove il provvedimento è stato approvato in prima lettura, il suo Gruppo ha rinunciato ad una serie di emendamenti che avrebbero certamente migliorato il testo, ma che avrebbero messo a rischio la sua approvazione. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere approvato nei tempi più rapidi.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), ricordando come il provvedimento si inserisca in un sistema già disciplinato dal ministro Orlando nel 2017, ritiene che ulteriori miglioramenti possano essere introdotti anche al testo in esame e sottolinea al riguardo l'importanza del bicameralismo proprio al fine di approvare norme più meditate e tecnicamente corrette. Invita pertanto i commissari a non rinunciare ad apportare eventuali modifiche migliorative. Pur condividendo l'impianto complessivo della normativa vi sono infatti alcune questioni ancora non risolte, come la disposizione transitoria sull'inapplicabilità delle disposizioni del disegno di legge alle convenzioni in corso, i limiti dimensionali delle imprese alle quali il provvedimento è rivolto, nonché le imprese espressamente escluse dall'ambito applicativo. In particolare, desta perplessità la questione della sanzione deontologica per il professionista di cui all'articolo 5, comma 5.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il vice ministro SISTO rinuncia alla replica.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, ritiene del tutto condivisibili alcune delle criticità rilevate tanto dal senatore Scalfarotto quanto dal senatore Bazoli e quelle segnalate ieri dai senatori Zanettin e Potenti, con particolare riferimento a tutti i temi richiamati e in particolare alla

questione delle sanzioni deontologiche per la violazione sulle norme dell'equo compenso. Ritiene tuttavia che il disegno di legge stabilisca un principio molto importante, e molto atteso dalle categorie interessate, come l'equità del compenso e che pertanto rappresenti un primo passo per assicurare la dignità del reddito e l'adeguatezza dei professionisti nell'esercizio della loro funzione posto che il mercato da solo non necessariamente riesce a scegliere le figure professionali migliori. Propone poi che il testo da adottare quale base per la presentazione di eventuali emendamenti sia il disegno di legge n. 495, approvato dalla Camera dei deputati.

I senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [BERRINO](#) (FdI) dichiarano di condividere la proposta della relatrice che la Commissione accoglie.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a mercoledì 22 febbraio, alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati alcuni emendamenti e che, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis e 6-ter del Regolamento sono stati inviati alla 1a e alla 5a Commissione che hanno espresso un parere non ostativo. Fa inoltre presente che in seguito a tale approvazione si rende necessario un coordinamento dell'articolo 1, sia in relazione al capoverso 589-bis che al capoverso 590-bis relativamente ai commi sesto e ottavo di entrambi gli articoli del codice penale.

Dà quindi conto della proposta di coordinamento Coord.1 elaborata dal senatore Berrino e pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché non vi sono osservazioni, posta ai voti, la proposta di coordinamento è approvata.

La Commissione approva altresì, con separate votazioni, gli articoli 1 e 2 nel testo modificato.

Interviene quindi per dichiarare il voto favorevole del suo gruppo il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), il quale sottolinea tuttavia che permangono alcune perplessità e riserve di ordine generale rispetto a politiche che aumentano le pene detentive, come nel caso dell'omicidio stradale e dell'omicidio nautico, disciplinato dal provvedimento in esame.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo e, pur condividendo alcune delle osservazioni svolte dal senatore Zanettin, segnala che il provvedimento è diretto a colmare una lacuna normativa per cui, in base al mezzo di trasporto che ha cagionato la morte di una persona, si soggiace ad una pena differente. Poiché è stato scelto di disciplinare l'omicidio stradale come fattispecie autonoma, appare ragionevole estendere tali previsioni anche ai reati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, già approvato dal Senato nella scorsa legislatura. Pur condividendo le riflessioni dei colleghi Zanettin e Scalfarotto, sottolinea che il disegno di legge rende coerente la disciplina dell'omicidio e delle lesioni stradali con i medesimi reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione marittima. Peraltro, l'esame di questo provvedimento avrebbe potuto rappresentare l'occasione per una riflessione complessiva sul reato di omicidio stradale e sugli effetti che ha prodotto nell'ordinamento; i tempi ristretti dell'esame non hanno consentito tale approfondimento che tuttavia ritiene necessario anche nel prosieguo della legislatura.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che anche l'introduzione nel codice penale dell'omicidio stradale fu il prodotto di una spinta dovuta ad alcuni episodi particolarmente gravi che si erano verificati all'epoca, conseguentemente la pena per tale reato potrebbe apparire non proporzionata. Il problema delle norme decontestualizzate è purtroppo quello di rimanere disapplicate in ragione della mancanza di sistematicità delle pene. Tuttavia, il provvedimento che estende la disciplina degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale anche ai reati commessi in violazione delle norme sulla

circolazione marittima e interna si rende necessario perché è diretto a sanare una evidente lacuna normativa nella circolazione dei natanti. Potrebbe emergere un non perfetto coordinamento tra le norme del codice della strada e del codice della navigazione marittima, per cui il suo Gruppo ha presentato l'ordine del giorno G/340/1/2 (testo 2), accolto dal Governo ed approvato dalla Commissione, che impegna le istituzioni a un'analisi sull'impatto e sulle modifiche necessarie al codice della nautica da diporto.

Interviene infine il senatore [BERRINO](#) (Fdl) per esprimere il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento, che rappresenta la conclusione di un *iter* legislativo già iniziato nella precedente legislatura e che auspica sia concluso al più presto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 10,05.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [340](#)

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, capoverso 589-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "'unità da diporto";
- 2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto";

All'articolo 1, comma 3, capoverso 590-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al sesto comma sostituire le parole: "il natante, l'imbarcazione o la nave" con le seguenti: "l'unità da diporto" e le parole: " natante, imbarcazione o nave" con le seguenti: "'unità da diporto";
- 2) all'ottavo comma sostituire le parole: "del natante, dell'imbarcazione o della nave" con le seguenti: "dell'unità da diporto";

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023
22ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)
indi del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Romani, amministratore delegato di IPS S.p.A. e, in videoconferenza, il professor Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra, per le parti di competenza della Commissione giustizia, il provvedimento in titolo che è composto da tre articoli con i quali si modifica la disciplina riguardante l'azione delle navi delle Organizzazioni non governative (ONG) nel Mediterraneo, al fine di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare nonché di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'articolo 1 del decreto modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 130 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020) definendo le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale.

Con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i commi da 2-*quater* a 2-*septies* dell'articolo 1, che introducono una nuova disciplina sanzionatoria di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni; viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi.

In particolare, il comma 2-*quater* dell'articolo 1 del decreto sostituisce all'illecito penale previsto dal previgente articolo 1, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 130/2020 (abrogato dal provvedimento in esame) una sanzione amministrativa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. L'abrogato terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020 disponeva invece, per i casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 1102 del codice della navigazione (reclusione fino a 2 anni), fissando l'importo della multa da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

Il comma 2-*quater* fa comunque salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Al pagamento della sanzione amministrativa è tenuto il comandante della nave mentre armatore e proprietario del mezzo, ne rispondono in solido. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-*quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con oneri a carico dell'armatore. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni.

Il comma 2-*quinquies* prevede invece che, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave, procedendosi immediatamente al sequestro cautelare della nave.

Il comma 2-*sexies* introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste o non si uniformino alle indicazioni impartite dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché - come precisato da una modifica approvata dalla Camera in sede di conversione - dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera. In questi casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-*quater* periodi secondo (responsabilità solidale armatore-proprietario), quarto (nomina del custode della nave), quinto (possibilità di ricorso al prefetto) e sesto (applicazione articolo 214 codice della strada). In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca della imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato previsto altresì che la sanzione di cui al capoverso comma 2-*sexies* si applichi anche quando, successivamente all'assegnazione del porto di sbarco, si accerti la mancanza di una delle condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, di cui al capoverso comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n.130 come modificato dal decreto-legge in esame.

Il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione e prevede l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato specificato che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano destinati al fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente [SISLER](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) per illustrare una proposta di parere contrario, che deposita agli atti della Commissione, sottolineando che il suo Gruppo non condivide il provvedimento in esame per molte ragioni - che la proposta di parere riporta analiticamente - ma che possono essere così riassunte: innanzi tutto l'intento del provvedimento è quello di criminalizzare le organizzazioni non governative che operano per il salvataggio delle persone disperse in mare. Da ciò discende un sistema sanzionatorio abnorme e immotivato che, peraltro, non individua neanche con chiarezza l'organo accertatore delle sanzioni medesime. Molte critiche al provvedimento sono peraltro state avanzate anche da autorità internazionali di grande rilievo come il Commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa e l'Alto commissario delle Nazioni Unite: entrambe queste autorità hanno chiesto che il decreto sia ritirato o che comunque venga fortemente modificato dato che dovrebbe prevalere la necessità di salvare le persone che spesso rischiano la vita in mare per fuggire dai paesi di origine in cui subiscono gravi lesioni dei diritti umani. Anche il Pontefice si è espresso in questo senso auspicando che tutti i Paesi europei facciano la loro parte in un contesto di accoglienza di tutti che cercano salvezza mettendo a rischio la propria vita. In conclusione ribadisce la forte contrarietà della sua parte politica verso un provvedimento dal marcato carattere ideologico, non necessitato dai fatti e

inumano nella sostanza.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale il presidente SISLER chiede se il rappresentante del Governo e il relatore intendono replicare.

Il vice ministro SISTO rinuncia alla replica.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) nel ribadire la proposta di un parere favorevole sottolinea, per inciso, come il decreto in esame abbia in verità sostituito alla sanzione penale precedentemente prevista sanzioni di carattere amministrativo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il presidente [SISLER](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice che è approvata risultando pertanto preclusa la proposta di parere contrario illustrata dal senatore Verini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ricordando che domani alle ore 20 scade il termine per la presentazione degli emendamenti annuncia che il suo Gruppo farà richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 495 riguardante l'equo compenso attualmente assegnato in sede redigente.

Il presidente [SISLER](#) fa presente che tale richiesta sarà esaminata quando il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione e precisa comunque che per la richiesta di trasferimento in sede deliberante è prevista, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, l'unanimità dei consensi della Commissione e l'assenso del Governo prima della trasmissione della richiesta al Presidente del Senato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni dell'Amministratore delegato di IPS S.p.A. e di un professore ordinario di diritto processuale penale.

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del dottor Fabio Romani, amministratore delegato di IPS S.p.A., e del professore Oliviero Mazza, professore ordinario di diritto processuale penale.

Interviene l'ingegner ROMANI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [SCARPINATO](#) (*M5S*), [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), [BERRINO](#) (*FdI*), Erika [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) e il presidente [SISLER](#) (*FdI*) ai quali replica l'ingegner ROMANI.

Il presidente [SISLER](#) ringrazia l'ingegner Romani.

Interviene quindi, in videoconferenza, il professor MAZZA che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori [SCARPINATO](#) (*M5S*), [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), [RASTRELLI](#) (*FdI*), [VERINI](#) (*PD-IDP*), [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) e il presidente [BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*) ai quali replica il professor MAZZA.

Il presidente [BONGIORNO](#) ringrazia il professor Mazza per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non

ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 553;

premessi che:

il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

l'uso dello strumento del decreto ha costretto la commissione di merito, ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia in sede consultiva, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte.

L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia - la disciplina delle operazioni di soccorso in mare - e non già, come pure riportato nel titolo la "gestione dei flussi migratori"- che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali e, in aggiunta, si pone in diretta attuazione di norme di diritto internazionale generale e pattizio le quali, per espressa previsione costituzionale e secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al contenuto provvedimento, in sintesi, l'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020, e l'introduzione dei nuovi commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater*, *2-quinquies* e *2-sexies*, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale. Tra tali condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità. L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa; viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi;

in particolare i commi *2-quater*, *2-quinquies* e *2-septies* introducono la predetta nuova disciplina

sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. La nuova disciplina sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione resta immutato: da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso in cui la condotta integri un reato. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-*quater* prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per 2 mesi e affidata in custodia, con i relativi oneri di spesa, all'armatore o, in assenza di questi, al comandante o a un altro soggetto obbligato in solido, tenuti a farne cessare la navigazione. Avverso il provvedimento di fermo è previsto il ricorso entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso al prefetto, che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Al fermo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) relativo al fermo amministrativo del veicolo;

ai sensi del comma 2-*quinqüies* in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della nave;

il comma 2-*sexies* introduce, inoltre, una nuova fattispecie di illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, nonché, con una modifica introdotta in sede referente, dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, o non si uniforma alle loro indicazioni. In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e a 10.000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione accessoria del fermo amministrativo viene portata a due mesi e si applica il comma 2-*quater* in materia di responsabilità solidale armatore-proprietario. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca dell'imbarcazione, secondo quanto previsto dal comma 2-*quinqüies*;

il comma 2-*septies*, infine, individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione;

occorre evidenziare l'esigenza di limitare la discrezionalità amministrativa: in conformità alle riserve di legge in materia di prestazioni personali e patrimoniali di cui all'articolo 23 della Costituzione e di organizzazione della pubblica amministrazione previste nel successivo articolo 97 della Costituzione; inoltre solleva diverse criticità la mancata previsione nel decreto de quo di disposizioni che disciplinino i criteri e i modi con cui individuare "l'organo accertatore" dell'infrazione e il prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative, nonché una graduazione dell'entità delle sanzioni amministrative basata sulla gravità delle violazioni, in tal senso basti solo pensare alla sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale che ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti;

considerato che:

sul decreto legge in conversione, inoltre, si è realizzata una interlocuzione fra il Consiglio d'Europa e il Governo italiano. Il 26 gennaio 2023, infatti, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, ha indirizzato una lettera al ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi. Il Commissario Mijatović ha espresso alcune osservazioni sul decreto in oggetto - il quale fornisce un quadro normativo per le navi delle organizzazioni non governative (Ong) che effettuano operazioni di ricerca e soccorso in mare - e ha invitato il Governo italiano a considerare la possibilità di ritirare il decreto o, in alternativa, nel corso del dibattito parlamentare, di apportare le modifiche necessarie affinché il testo soddisfi appieno gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e nel rispetto del diritto internazionale. Il Commissario ha espresso il timore che alcune disposizioni contenute nel decreto potrebbero ostacolare le operazioni di soccorso delle Ong nel Mediterraneo centrale e, per tale motivo, porsi in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e diritto internazionale. Si fa riferimento, prima fra tutte, alla norma che obbliga le navi dopo un'operazione di salvataggio a raggiungere, senza ritardo, il porto assegnato per lo sbarco. Il Commissario ritiene che tale previsione

corra il rischio, nella sua applicazione pratica, di impedire un'effettiva attività di ricerca e salvataggio da parte delle navi Ong, impedendo che queste compiano salvataggi multipli in mare e costringendole a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze nel caso abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio. Conformandosi a tale disposizione, i comandanti delle Ong verrebbero di fatto meno agli obblighi di soccorso previsti dal diritto internazionale;

il Commissario Mijatović ha sottolineato con preoccupazione come nella pratica alle navi Ong siano stati assegnati 'porti sicuri' distanti dal luogo del salvataggio, come i porti del centro e del nord Italia. Tale previsione prolungherebbe le sofferenze delle persone soccorse e il protrarsi della permanenza a bordo potrebbe aggravare le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte, in particolare i soggetti vulnerabili;

infine, occorre evidenziare come da ultimo, in data 16 febbraio 2023, anche l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, abbia rivolto un appello al governo italiano, chiedendo di non approvare il provvedimento in esame, affermando che: "Più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata. Secondo il diritto internazionale, un capitano ha il dovere di prestare immediata assistenza a persone in pericolo in mare e gli Stati devono proteggere il diritto alla vita. Ma con questa proposta, una nave Sar nelle vicinanze sarebbe obbligata a ignorare le chiamate di soccorso semplicemente in virtù di aver già salvato altri" naufraghi, costringendo "anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani" a "ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazione adeguate";

il Partito Democratico, nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati ha più volte richiesto, sia in commissione che in Aula, il ritiro del decreto da parte del governo per i profili vessatori che presenta nei confronti delle Ong. Secondo le stime fornite da diversi Osservatori le Ong nel Mediterraneo recuperano e salvano dal mare circa l'11 per cento del totale delle persone che arrivano. Ad operare la maggior parte delle operazioni di recupero e salvataggio sono, invece, le motovedette della Guardia costiera italiana, mentre circa la metà delle persone arriva sulle coste italiane autonomamente, attraverso imbarcazioni di fortuna;

[infine, non può non evidenziarsi come il provvedimento in esame, più che rispondere a un effettivo bisogno di regolazione, si pone piuttosto quale espressione di un approccio strutturalmente ideologico a una materia in sé molto delicata e suscettibile di evocare plurime esigenze e financo valori costituzionali, un approccio già adottato dal Governo in occasione dell'emanazione del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;](#)

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ([n. 22](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

In qualità di relatrice, il [PRESIDENTE](#) illustra una proposta di parere sulla remotizzazione degli accessi favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, con un'osservazione scaturita anche dalle audizioni informali svolte sul tema. Chiede se vi siano ulteriori osservazioni da parte dei commissari.

Non essendovi ulteriori osservazioni il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta illustrata che, verificata la presenza del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà conto di una proposta di parere favorevole nel quale non ha inserito alcuna osservazione che tuttavia si dichiara disponibile ad inserire qualora ciò emerga da un dibattito della Commissione.

Interviene quindi il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale, pur condividendo l'espressione di un parere favorevole, riterrebbe tuttavia opportuno segnalare un problema in relazione all'articolo 46 riguardante il potere delle Soprintendenze quando vi siano ristrutturazioni di edifici pubblici da parte degli enti locali, le quali possono intervenire e sospendere tali lavori ancora prima che si sia concluso un eventuale procedimento giudiziario per accertare eventuali problemi di carattere penale che giustificerebbero tale sospensione.

Non essendovi altre proposte, il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) si dichiara favorevole ad accogliere l'indicazione del senatore Potenti invitandolo tuttavia a formulare tecnicamente l'osservazione

medesima.

Il seguito dell'esame è pertanto sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi per illustrare gli emendamenti e i subemendamenti all'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice.

I presentatori degli emendamenti rinunciano alla loro illustrazione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede pertanto alla senatrice Stefani e al vice ministro Sisto di esprimere i pareri.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) prima di passare all'espressione dei pareri, propone una correzione all'emendamento 1.100 (pubblicata in allegato al resoconto della seduta come 1.100 testo corretto) che chiarisce l'applicazione della norma in relazione all'articolo 362, comma 1-ter del codice di procedura penale, relativamente all'ultima parte della norma, sull'imprescindibile esigenza di tutela dei minori.

In relazione agli emendamenti precisa poi che, in particolare in relazione a quelli presentati dal senatore Scalfarotto, in materia di protezione delle donne dalla violenza che propongono come norme aggiuntive quelle di un provvedimento varato nella scorsa legislatura da un Governo di cui era parte e su cui aveva votato favorevolmente all'epoca, rivolge un invito al ritiro, in quanto non vi è una contrarietà sul merito, ma piuttosto la necessità di discuterne in altro provvedimento, in quanto non strettamente connesse a quello in esame. Per quest'ultima ragione, ove gli emendamenti non venissero ritirati, il parere sarebbe contrario. In relazione poi ai subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime altresì un invito al ritiro con particolare riferimento a quello del senatore Rastrelli che tra l'altro non è in contraddizione con il testo da lei presentato.

Esprime inoltre parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro SISTO si esprime conformemente alla relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 testo corretto.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, si passa pertanto alle votazioni.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/1 è respinto, mentre il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2, sottolineando tuttavia che la norma potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto nelle procure di piccole dimensioni, in quanto rende più flessibile la procedura.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.100 (testo corretto) con la conseguente soppressione dell'articolo 2.

Risulta altresì precluso l'emendamento 1.1.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarare l'astensione del suo Gruppo su tutti gli emendamenti aggiuntivi nell'auspicio che i disegni di legge presentati dal suo Gruppo e da altri Gruppi in materia di contrasto alla violenza di genere siano presto inseriti nell'ordine del giorno della Commissione.

Incidentalmente, il [PRESIDENTE](#) fa presente che nell'Ufficio di Presidenza appena svolto si è discusso di tale possibilità nell'attesa che anche il Governo intervenga sulla materia per il grande rilievo che essa ricopre per tutti i Gruppi politici.

Non essendo accolto l'invito al ritiro, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.6 nell'auspicio che la Commissione possa presto discutere della materia.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8, 2.0.10 e 2.0.11, mentre il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto l'emendamento 2.0.9 per assenza del presentatore.

In attesa dei prescritti pareri della 1a e della 5a Commissione sull'emendamento approvato il [PRESIDENTE](#), rinvia il seguito dell'esame.

Il senatore [BERRINO](#) (Fdl) chiede di poter sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,40)

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, di poter procedere alla discussione del provvedimento in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che ai sensi del medesimo articolo è previsto che vi sia la unanimità della Commissione per chiedere il trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) esprime il parere contrario del suo Gruppo a qualunque cambio di sede del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) invita quindi la relatrice Stefani e il vice ministro Sisto ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati e sugli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.3 che ha un carattere squisitamente tecnico di correzione del testo e sul quale esprime parere favorevole.

Esprime altresì parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 sottolinea che dovendosi approvare la modifica indicata dalla relatrice manifesta il forte disappunto del suo Gruppo alla chiusura del Governo al possibile miglioramento del testo che, peraltro, dovendo tornare alla Camera dei deputati per la necessaria correzione dell'articolo 7 che contiene un riferimento ad un articolo del codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia rende del tutto incomprensibile il rifiuto all'approvazione di ulteriori correzioni su temi peraltro condivisi da tutti.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Sull'emendamento 2.8 interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sottolineando come la norma rappresenti esattamente i contenuti degli ordini del giorno presentati dalla maggioranza e che hanno avuto il parere favorevole sia della relatrice che del rappresentante del Governo.

Con separate votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 2.0.1 che rappresenta un tema per il quale si è a lungo battuta e che si augurava potesse trovare accoglienza all'interno del provvedimento. Posto che la questione appare condiviso anche dalla maggioranza non è ragionevole che sulla norma possa essere stato espresso un parere contrario per un provvedimento che dovrà essere comunque modificato.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.1 e 3.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sull'emendamento 3.2 che introduce il pieno coinvolgimento nella disciplina dell'equo compenso delle professioni intellettuali non ordinistiche - questione che peraltro andrà comunque risolta - posto ai voti è respinto.

Sono altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3 mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 4.1 per assenza del presentatore.

Sugli emendamenti 5.4 e 5.5 di identico contenuto intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [BAZOLI](#) (PD-IDP) che sottolineano criticità del comma 5

dell'articolo 5 che prevedono la sanzione di carattere deontologico dei professionisti da parte degli ordini appare contraddittorio in relazione alle previsioni dell'articolo 4.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.4 e 5.5 sono respinti.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1, 7.1 e 7.2 mentre viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 6.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che esprime soddisfazione per l'approvazione del suo emendamento che corregge un incomprensibile errore del testo e del senatore [BERRINO](#) (FdI) che sottolinea il carattere meramente tecnico della norma, l'emendamento 7.3 è approvato.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.4, 7.0.1, 9.1, 10.1 e 11.1.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 11.2 che interviene in maniera del tutto condivisibile sull'entrata in vigore della legge.

L'emendamento 11.2 posto ai voti è respinto.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.3 e 12.1.

Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/495/1/2, G/495/2/2, G/495/3/2 e G/495/4/2 non insistendo per la votazione i presentatori.

Aggiunge inoltre che, pur comprendendo molte delle obiezioni avanzate nel corso del dibattito, invita tuttavia il Gruppo del Partito democratico a riflettere sulla possibilità di aderire la richiesta di trasferimento in sede deliberante del provvedimento in discussione sulla quale esprime il suo avviso favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento approvato sarà inviato alle Commissioni 1a e 5a per il parere, rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà lettura dell'osservazione proposta dal senatore Potenti.

Poiché non vi sono interventi contrari il parere favorevole con l'osservazione testé illustrata, pubblicato in allegato, posto ai voti risulta approvato.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) illustra, per i profili di competenza della Commissione, il documento in titolo, assunto come testo-base per il prosieguo dei lavori in sede redigente da parte della 10a Commissione.

Nelle scorse legislature a partire dalla XIV il Senato ha sempre istituito Commissioni parlamentari di inchiesta sulle questioni della sicurezza e delle condizioni di lavoro; la proposta in esame, peraltro, fa esplicito riferimento anche a situazioni di sfruttamento. Dà quindi conto dei contenuti della proposta ricordando i dati degli incidenti e delle morti sul lavoro.

La Commissione sarà composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Ai sensi dell'articolo 3 del Documento la Commissione, anche sulla base delle risultanze del documento conclusivo della scorsa legislatura, ha il compito di accertare in particolare l'entità dello sfruttamento del lavoro; l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie; le cause degli infortuni sul

lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro.

Di interesse della Commissione Giustizia sono gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente i poteri d'inchiesta della Commissione ed il regime di acquisizione degli atti e dei documenti. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e può adottare l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, ma non provvedimenti limitativi della libertà personale e della corrispondenza. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, rispetto ai quali si garantisce il mantenimento del regime di segretezza per quelli coperti da segreto.

Per le parti di competenza - riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di adeguamento al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO); preso atto che il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 al fine di armonizzare ed adeguare l'ordinamento interno all'istituzione del nuovo ufficio inquirente europeo «EPPO», operata con il citato regolamento (UE) 2017/1939; considerato che l'articolo 1 introduce nel decreto legislativo n. 9 del 2021 un articolo 17-*bis* concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea; rilevato che la citata disposizione prevede l'istituzione di un apposito archivio centralizzato tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo o del procuratore europeo delegato che sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, salva la possibilità di istituire, ove necessario, ulteriori archivi su base territoriale; valutato che le disposizioni in esame sono dirette da un lato al consolidamento dell'attività della Procura Europea, assicurando che la sua azione investigativa possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, dall'altro, ad evitare che i procuratori della Repubblica nazionali continuino a rispondere della custodia anche di materiale di pertinenza della Procura europea; esprime parere favorevole con la seguente osservazione: si valuti la possibilità, nell'ambito di una riforma complessiva del sistema delle intercettazioni, di consentire la remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito negli Archivi riservati, assicurando al contempo la piena riservatezza ed integrità del dato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato adottato dal Governo con le finalità di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e contemporaneamente semplificare una serie di procedure per abbattere i tempi necessari per il raggiungimento di tali obiettivi; considerate le parti di competenza della Commissione, riguardanti gli articoli 10 e da 35 a 40, dirette ad efficientare il comparto della giustizia; valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette ad una semplificazione delle procedure sia nella parte dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda i processi di

digitalizzazione, sia per quanto riguarda le imprese con riferimenti ai rapporti di natura fiscale; per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 46, comma 4, e con particolare riguardo alle competenze della Soprintendenza, si invita a valutare la sostituzione del riferimento alle "attestazioni false e non veritiere" con altro riferimento ai casi di mancata conformità tra la natura dei lavori eseguiti ed il contenuto degli atti e documenti di cui alla segnalazione del comma 1 alla Soprintendenza competente per territorio.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [377](#)

Art. 1

1.100 (testo corretto)

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.100/1

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «può, con provvedimento motivato, revocare» con le seguenti: «con provvedimento motivato revoca» e sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti «entro quarantotto ore».

1.100/2

[Rastrelli](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», comma 1, alla lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante nuova assegnazione, provvede senza ritardo ad assumere informazioni della persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza».

1.100

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza";

b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale".»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [495](#)

Art. 2

2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.»

2.2

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti «agli incarichi» e dopo le parole «del codice civile regolati» inserire la seguente: «anche».

2.3

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole «regolati da convenzioni».

2.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione.»

2.5

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».

2.6

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» *con le seguenti:* «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

2.7

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «in favore della pubblica amministrazione e» *con le seguenti:* «in favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché»;

b) *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta».

2.10

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso».

2.0.1

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le

parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge".

2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";

b) dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente: "5-*ter*. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".»

Art. 3

3.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: «l-bis) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile;»

3.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni professionali di riferimento»;*

b) *sopprimere le parole: «giuridiche e di fatto».*

3.3

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 6, dopo le parole: «dal collegio» inserire le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o l'associazione».*

Art. 4

4.1

[De Poli](#)

Sostituire il primo periodo del comma 1, con il seguente: «1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.».

Art. 5

5.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i

professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».

5.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» inserire le seguenti: «, nonché le offerte provenienti anche dal solo professionista,».

5.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: « e delle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «o collegi professionali» inserire le seguenti: « e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;»*

5.4

[Lopreiato](#)

Sopprimere il comma 5.

5.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 6

6.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o con le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli standard sono basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.»

6.2

[De Poli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Si presumono equi altresì i compensi che rispettano i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione».

Art. 7

7.1

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o la forma aggregativa iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»*

7.3

[Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «702-bis» con la seguente: «281-undecies».

7.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituita dalla seguente: «Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali».

2-ter. L'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150».

7.0.1

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 7-bis

(Trasmissione dei pareri di congruità all'AGCM)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato monitora l'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, anche attraverso la richiesta agli ordini e ai collegi professionali di trasmettere annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».

Art. 9

9.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Art. 10

10.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.»

Art. 11

11.1

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi conferiti successivamente al decorso di 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.»

11.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.»

Art. 12

12.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le convenzioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno, alla disciplina sull'equo compenso come introdotta dalla presente legge.»

G/495/1/2

[Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AS 495),

premessò che:

all'articolo 2, comma 1 si precisa che "la legge si applica ai rapporti professionali [...] regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento [...] delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie [...]". Al comma 3 dello stesso articolo si afferma però che le nuove norme "non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese da professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti di riscossione", con l'ulteriore precisazione che "Gli agenti della riscossione garantiscono [...] comunque la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera [...]";

la dizione di "società veicoli di cartolarizzazione" (SVC) senza riferimenti legislativi (ad es. l. 130/99) parrebbe consentire la mancata applicazione della novella anche a società non regolamentate vigilate di cui al Provvedimento Banca d'Italia del 7/6/17 che riguarda esclusivamente le SVC che acquistano portafogli di crediti;

a fine 2021 si stimavano crediti acquisiti da SVC per oltre 305 miliardi di euro, aumentati ulteriormente nel 2022 e destinati ad aumentare ancora nel prossimo biennio. Si tratta di alcuni milioni di pratiche che riguardano crediti problematici (NPE) ceduti massivamente da banche ed in larghissima parte in fase di contenzioso giudiziale. Come è noto le SVC non gestiscono direttamente i portafogli acquisiti, ma utilizzano società specializzate (*servicer*) che a loro volta si avvalgono della opera di avvocati per le azioni di recupero del credito. I legali incaricati pertanto potrebbero operare con il medesimo *servicer* in base a convenzioni diverse: ai sensi del primo comma dell'art. 2 con una convenzione regolata dalla normativa sull'equo compenso laddove il *servicer* opererà come mandatario di una banca, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo con una convenzione non soggetta a tale normativa laddove il *servicer* opererà per conto di una SVC;

l'inciso "in ogni caso" non può essere stato introdotto che per evitare applicazioni per *relationem* del contenuto innovativo della promulganda legge;

inoltre, la specificazione che "la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera" sia prescritta solo per gli agenti della riscossione, farà sì che le SVC risultino escluse;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivalutare le esclusioni previste dall'articolo 2 della legge in esame.

G/495/2/2

[Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AS 495),

premesso che:

l'articolo 5, relativo alla disciplina dell'equo compenso e alle relative sanzioni, prevede che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge;

considerato che:

la previsione normativa che prevede siano adottate sanzioni di natura deontologica concernono, conseguentemente, solo le professioni dotate di Codice Deontologico;

vi è pertanto una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di eliminare la previsione che impone agli ordini e i collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari.

G/495/3/2

[Berrino](#), [Campione](#), [Mancini](#), [Matera](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Scurria](#), [Silvestroni](#), [Sisler](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (A.S. 495);

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione della corresponsione o disciplinano le convenzioni, segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive di tale ragionevole spettanza e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

questo provvedimento, nel suo complesso, si pone come obiettivo la tutela dei professionisti iscritti ad ordini e collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi introducendo per la prima volta nel corpo normativo italiano misure organiche in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII Legislatura, con l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale) e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), relativa all'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del

lavoro autonomo;

considerato che:

l'ambito oggettivo della nuova disciplina riguarda il compenso dei professionisti per quelle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;

si estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

valutato inoltre che:

appare determinante perseguire la più generale e diffusa tutela delle categorie oggetto delle presenti disposizioni;

impegna il Governo:

a dare pronta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame, relative all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, allo scopo di rilevare nella prima fase di applicazione della nuova disciplina eventuali squilibri all'interno delle categorie tutelate dovuti alla determinazione dell'ambito di applicazione;

a valutare l'opportunità di adottare successive iniziative legislative finalizzate ad estendere ulteriormente la disciplina dell'equo compenso.

G/495/4/2

Potenti

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (AS 495),

premessi che:

l'articolo 10, relativo all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, prevede che al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, venga istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

l'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, e da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

considerato che:

l'Osservatorio dovrà esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso, formulare proposte, segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie pertanto sorge la opportunità di effettuare confronti con le eventuali rappresentanze delle professioni;

impegna il governo

a valutare l'opportunità di ampliare i componenti dell'Osservatorio ad altre figure in possesso di requisiti di rappresentatività e di competenze espresse.

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi sull'emendamento approvato nella scorsa seduta espressi dalle Commissioni 1a e 5a.

Accertata la presenza del numero legale pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel testo modificato, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che risultano approvati.

Intervengono quindi in dichiarazione di voto per esprimere, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sul mandato al relatore, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [BERRINO](#) (FdI).

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) interviene per ribadire che la Commissione ha perso l'occasione di migliorare il testo con alcune delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo, peraltro recepite in alcuni ordini del giorno presentati dalla stessa maggioranza e accolti dal Governo. Poiché il testo è stato comunque modificato, anche se solo sul piano formale, all'articolo 7, e ciò implica una nuova lettura da parte della Camera, il Senato ben avrebbe potuto introdurre ulteriori modificazioni come peraltro auspicato anche dalla Presidente del Consiglio nazionale forense in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare, ricorda due proposte di modifica condivise da molti professionisti, come l'estensione della platea degli interlocutori economici soggetti alla disciplina dell'equo compenso, e la questione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del disegno di legge. Con riferimento a quest'ultimo aspetto sottolinea infatti che l'introduzione di sanzioni per i professionisti iscritti agli ordini rischia di favorire una concorrenza "sproporzionata" nei confronti di professionisti che rendono servizi analoghi non essendo iscritti ad ordini professionali e quindi non essendo vincolati ad alcuna sanzione deontologica.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 182, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1a e della 5a Commissione permanente sull'emendamento approvato.

La relatrice senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge (1.100 testo corretto), presenta un emendamento (Tit.1), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, diretto ad adeguare il titolo del disegno di legge alle modifiche approvate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento Tit.1 che risulta approvato.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sul disegno di legge, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e Susanna Donatella [CAMPIONE](#) (*FdI*), la quale sottolinea che il provvedimento va nella direzione auspicata di rendere sempre più efficace il codice rosso e la normativa a tutela delle donne contro la violenza.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Cucchi aveva proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene brevemente il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere.

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [377](#)

Tit.1

La Relatrice

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere"

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023**

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3:

· al comma 1, nell'ambito della delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza del riferimento alla definizione di "persona anziana", considerato il contenuto dei principi e criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 un richiamo esplicito all'inclusione sociale, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

· al comma 2, lettera *a*), numero 8), nell'ambito della definizione di ulteriori principi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all'individuazione e all'attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e principi direttivi di delega;

· al comma 2, lettera *c*), numero 1), con riferimento agli interventi per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nella norma di delega anche l'ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

- all'articolo 4:

· al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richiamare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 4, comma 2, lettera *g*);

· al comma 2, lettera *b*), numero 2), con riferimento agli interventi e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di livello regionale;

· al comma 2, lettera *o*), nell'ambito della definizione dei criteri di delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione "riordino" in luogo di "revisione dei criteri minimi", anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, si valuti se fare riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in luogo dell'articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l'articolo in esame prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023**

13ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito e relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 27 (ant.) del 23/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE ([n. COM\(2022\) 688 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE ([n. COM\(2022\) 689 definitivo](#))
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, del COM(2022) 688 definitivo, e congiunzione con il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, del COM(2022) 689 definitivo, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'omogeneità della materia, propone di proseguire l'esame della proposta COM(2022) 688 congiuntamente con la proposta COM(2022) 689.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 ([n. COM\(2022\) 586 definitivo](#))
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che sostituisce i vigenti regolamenti 715/2007/CE e 595/2009/CE, con i quali sono stati rispettivamente adottati le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni inquinanti e i valori limite per le emissioni dei veicoli leggeri (EURO 6) e dei veicoli pesanti (EURO VI).

L'intervento si rende opportuno in quanto, secondo i dati forniti dalla Commissione europea, il trasporto su strada continua a essere il responsabile principale dell'inquinamento atmosferico: nel 2018 tale settore ha prodotto il 39 per cento delle emissioni nocive di ossidi di azoto (NOx) (il 47 per cento nelle zone urbane) e l'11 per cento delle emissioni totali di particolato PM10.

La proposta si pone l'obiettivo di affrontare la complessità delle norme sulle emissioni dei veicoli, i limiti ormai sorpassati per gli inquinanti prodotti dai veicoli e il controllo insufficiente sulle emissioni effettive dei veicoli, mirando a ridurre le emissioni dei veicoli durante una parte più lunga della loro durata di vita, a vantaggio anche degli utenti dei veicoli di seconda mano.

Nonostante la recente adozione della proposta di riduzione del 100 per cento delle emissioni di CO2 entro il 2035 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri (COM(2021) 556), il numero di veicoli immessi sul mercato dotati di motore a combustione interna (compresi quelli ibridi) resterà considerevole. Per tale ragione, la Commissione europea ritiene che gli obiettivi generali della proposta di regolamento siano giustificati sino a quando si continueranno a produrre e immatricolare veicoli con motore a combustione interna.

Per quanto riguarda i principali contenuti della proposta di regolamento, si evidenziano i seguenti: a) obblighi dei costruttori per l'omologazione dei veicoli a motore, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti per quanto concerne le emissioni inquinanti e la durata delle batterie. È prevista la possibilità per i costruttori di dichiarare prestazioni migliori con limiti di emissione più bassi o con migliore durata delle batterie, nonché di munire i veicoli di tecnologie di *geofencing* per attivare la marcia in modalità a zero emissioni quando l'auto entra in determinate zone; b) obblighi degli Stati membri in tema di omologazione e vigilanza del mercato; c) ruolo della Commissione e delle parti terze per quanto concerne la conformità in servizio e la vigilanza del mercato; d) prove e metodologie specifiche che i costruttori e le autorità devono applicare per ciascuna categoria di veicoli ai fini della dimostrazione della conformità alle prescrizioni e agli obblighi del regolamento.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di mercato interno.

Secondo la Commissione europea, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea si esplica nell'ambito del funzionamento del mercato interno, permettendo di conseguire gli obiettivi in maniera più efficace, evitando la frammentazione del mercato interno e migliorando la qualità dell'aria sia nei singoli Stati membri che a livello transfrontaliero.

Secondo la Commissione europea, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, in quanto prevede le necessarie modifiche al quadro giuridico vigente e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore, garantendo allo stesso tempo la certezza del diritto per i costruttori di veicoli.

La proposta è oggetto di esame da parte di quattordici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità, salvo il Parlamento ceco che ha adottato una risoluzione critica nell'ambito del dialogo politico.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta le finalità generali del progetto in modo sostanzialmente positivo, ritenendole conformi all'interesse nazionale, in quanto contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni, garantendo così una transizione verde in linea con il *Green Deal* europeo. Il Governo ritiene tuttavia indispensabile giungere alla adozione di un provvedimento equilibrato che coniughi opportunamente la salvaguardia ambientale con la minimizzazione dei possibili impatti a livello sociale, economico e produttivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([n. COM\(2022\) 721 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo

dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore **LOMBARDO** (*Az-IV-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che interviene sul sistema delle tariffe spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), per i servizi da questa resi, al fine di aggiornarlo in relazione ai nuovi compiti che le sono stati affidati e al fine di risolvere talune problematiche individuate nell'ambito della recente valutazione della Commissione europea, pubblicata nel settembre 2019 (SWD(2019) 336).

Attualmente, tali tariffe sono stabilite in due regolamenti distinti: il regolamento (CE) n. 297/95, concernente i diritti spettanti all'EMA, e il regolamento (UE) n. 658/2014, sulle tariffe per svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano. Questi due regolamenti verrebbero quindi abrogati e sostituiti dal regolamento in esame.

I problemi rilevati dalla predetta valutazione sul vigente sistema delle tariffe sono: la complessità del sistema in ragione delle numerose categorie e tipologie attualmente stabilite; il disallineamento di alcune tariffe rispetto ai costi sottostanti; l'assenza di tariffe o di remunerazione delle autorità nazionali competenti per alcune attività procedurali; il disallineamento rispetto ai costi sottostanti di alcune remunerazioni pagate alle autorità nazionali competenti negli Stati membri; la discrepanza tra il regolamento principale (CE) n. 297/95 e il regolamento (UE) n. 658/2014, che differiscono nell'approccio alla determinazione dell'importo della remunerazione delle autorità nazionali competenti, anche in caso di tariffe ridotte.

Con la revisione in esame, si assicura quindi una solida base finanziaria a sostegno del funzionamento e dell'operatività dell'EMA, sulla base di una valutazione approfondita dei costi dell'Agenzia e dei suoi vari compiti, nonché dei costi dei contributi delle autorità competenti degli Stati membri al suo lavoro. In particolare, la proposta introduce nuove tariffe, precedentemente non remunerate (per i medicinali orfani e pediatrici), e rende maggiormente agile il sistema di tariffe spettanti all'EMA, prevedendo un potere, in capo alla Commissione europea, di adottare atti delegati che possano modificare gli importi delle tariffe, attraverso una procedura che contempla la consultazione di esperti degli Stati membri e il potere di veto, entro il termine di due mesi, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta ha quale base giuridica sia l'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, sia l'articolo 168, paragrafo 4, lettere b) e c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure nei settori veterinario e fitosanitario e misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.

Per la Commissione europea, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto le decisioni relative al finanziamento dell'EMA, a copertura dei costi per lo svolgimento dei suoi compiti statutari, possono essere prese soltanto a livello europeo.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita all'introduzione di tariffe destinate a garantire i finanziamenti necessari alla corretta attuazione della legislazione farmaceutica dell'UE. Si limita al settore dei costi relativi alle attività dell'EMA, considerando quelli delle autorità nazionali competenti solo nella misura in cui contribuiscono a un'attività dell'EMA.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva, in quanto la proposta consente di aggiornare un sistema tariffario ormai datato, di semplificarlo ed adeguarlo alla più recente normativa. Il Governo ritiene inoltre rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Governo evidenzia inoltre che la delegazione italiana, in occasione del Gruppo di lavoro del Consiglio del 26-27 gennaio 2023, in cui è stata esaminata la proposta, ha evidenziato la necessità di rivedere l'importo di alcune tariffe per le quali sono state proposte sensibili riduzioni rispetto all'attuale sistema. Ciò potrebbe non garantire la copertura dei costi delle Autorità nazionali competenti che collaborano con EMA, soprattutto per quelle più piccole. Ritiene opportuno verificare la effettiva corrispondenza di alcune tariffe con i relativi costi associati alle procedure di riferimento.

In merito alle disposizioni relative al monitoraggio e alla revisione delle tariffe, secondo il Governo sarebbe opportuno prevedere meccanismi che garantiscano una maggiore trasparenza e concretezza

nelle procedure previste in capo alla Commissione europea, da parte della proposta in esame, e un maggiore coinvolgimento delle Autorità nazionali competenti, nonché una maggiore attenzione ai costi di attività associate all'innovazione farmaceutica.

La proposta è oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora espresso criticità. Di queste, il *Bundestag* tedesco ha già completato l'esame. Le 8 settimane relative allo scrutinio della sussidiarietà scadranno il prossimo 21 marzo 2023, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ringrazia il relatore Lombardo per la esaustiva relazione e sottolinea l'importanza della materia, da esaminare con grande attenzione. Prospetta quindi l'opportunità di svolgere un adeguato approfondimento, in vista della scadenza delle otto settimane il 21 marzo prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che riproducono, in un testo identico, il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e il cui *iter* si era interrotto al Senato per via della fine della Legislatura, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Il disegno di legge n. 182 è di iniziativa della senatrice Gelmini, mentre il disegno di legge n. 495, di iniziativa dei deputati Meloni e altri, è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione di merito ha adottato il disegno di legge n. 495 come testo base per l'esame. Esso si compone di 13 articoli. L'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Inoltre, esso deve essere conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dai regolamenti vigenti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e per le professioni non regolamentate.

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento del disegno di legge, il quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: - hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c.; - sono regolate da convenzioni; - e sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di medie e grandi imprese (con più di 50 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi annui). L'applicazione è estesa anche alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate, ad esclusione comunque delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

L'articolo 3 sanziona con la nullità le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera. In particolare, si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 prevede che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo, condannando il committente al pagamento della restante parte dovuta. Inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra la somma versata e quella corrispondente all'equo compenso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Si stabilisce il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al compenso nel momento della cessazione del rapporto con l'impresa. Si prevede l'aggiornamento biennale dei

parametri per la determinazione dei compensi, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Inoltre, i commi 4 e 5 attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso e il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. In tali casi, i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o collegio professionale, in alternativa alle procedure di ingiunzione, acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista.

L'articolo 8 stabilisce che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, decorre dal giorno del compimento della prestazione professionale.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dall'ordine professionale o dalle associazioni delle professioni non regolamentate.

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 12 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 29 (pom.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCLEDÌ 1° MARZO 2023
29ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, di ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, in virtù del quale il titolare di un disegno o modello può ottenere la protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presso un solo Ufficio e pagando una sola serie di tasse in una sola moneta (franco svizzero), a meno che la protezione non sia rifiutata dall'Ufficio competente del Paese designato. L'atto di Ginevra del 1999, al quale hanno aderito già [69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale \(OAPI\)](#), [sostituisce, per le Parti che vi aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967.](#)

L'obiettivo dell'Atto in oggetto è quello di estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri eliminando alcuni ostacoli giuridici in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità. Allo stesso tempo, mantiene la semplicità fondamentale del sistema dell'Aja rendendolo più attraente per i richiedenti.

La ratifica dell'Atto è coerente con il programma di Governo in quanto la protezione internazionale dei disegni e dei modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese, crea un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, inoltre, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la disciplina dell'UE in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema comunitario e il sistema internazionale permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo atto (l'adesione della Comunità europea è avvenuta il 1° gennaio 2008).

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del decreto legislativo n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sulle procedure per il deposito delle domande internazionali di disegni e modelli.

L'articolo 4 dispone la durata di 25 anni della protezione dei disegni e modelli, mentre l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 l'entrata in vigore.

La Relatrice rileva che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e pertanto presenta uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (n. COM(2022) 540 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), relatore, introduce la proposta di direttiva in titolo, che si propone di modificare tre direttive in materia di acque, ovvero: la direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro sulle acque, la direttiva 2006/118/CE, sulle acque sotterranee, e la direttiva 2008/105/CE, sugli *standard* di qualità ambientale nel settore delle acque.

Queste tre direttive - insieme ad altre direttive in materia di acqua potabile (direttiva (UE) 2020/2184), acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), strategia marina (direttiva 2008/56/CE), acque di balneazione (direttiva 2006/7/CE), alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e inquinamento da nitrati (direttiva 91/676/CEE) - hanno l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli effetti combinati di inquinanti tossici e persistenti.

Le tre direttive oggetto di modifica prevedono tutte l'obbligo per la Commissione europea di riesaminare l'elenco delle sostanze prioritarie che presentano un rischio per l'ambiente acquatico, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

In sintesi, la proposta di direttiva in esame è volta a: fissare nuovi *standard* per una serie di sostanze chimiche che destano preoccupazione e affrontare così il problema dell'inquinamento chimico delle acque; agevolare l'applicazione sulla base di un quadro giuridico semplificato e più coerente; garantire informazioni dinamiche e aggiornate sullo stato delle acque, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente; e creare un quadro più flessibile per disciplinare gli inquinanti che destano nuova preoccupazione.

Più in particolare, gli obiettivi specifici della proposta sono volti a: aggiornare gli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee, aggiungendo ed eliminando sostanze e aggiornando gli *standard* di qualità vigenti; migliorare il monitoraggio delle miscele chimiche per valutare meglio gli effetti combinati e tenere conto delle variazioni stagionali nelle concentrazioni di inquinanti; armonizzare le modalità con cui, nei vari Stati membri dell'UE, si affronta il problema degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee; allineare più rapidamente il quadro giuridico alle risultanze scientifiche per intervenire con maggiore tempestività nella gestione dei contaminanti che destano nuova preoccupazione; migliorare l'accesso ai dati, la loro trasparenza e il loro riutilizzo, per rafforzare la conformità, ridurre gli oneri amministrativi e favorire una maggiore coerenza con il più ampio quadro giuridico dell'UE in materia di sostanze chimiche.

La proposta si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca modifiche alla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), l'articolo 2 modifica la direttiva 2006/118/CE (sulle acque sotterranee) e l'articolo 3 modifica la direttiva 2008/105/CE (sugli *standard* di qualità ambientale nel settore delle acque).

L'articolo 4 fissa il termine per il recepimento della direttiva a 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventunesimo giorno dalla sua pubblicazione e l'articolo 6 che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni della politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto il 60 per cento dei

distretti idrografici europei, e quindi anche il connesso inquinamento, ha carattere internazionale, essendo condiviso tra più Stati membri. Per questo motivo, la cooperazione tra Stati membri è essenziale e l'azione a livello di Unione europea necessaria per affrontare l'inquinamento e altri effetti transfrontalieri, fissando *standard* armonizzati e istituendo sistemi armonizzati di raccolta e condivisione dei dati. Senza un'azione a livello di Unione europea il costo della lotta contro l'inquinamento diventerebbe eccessivo.

Per la Commissione europea è rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a rivedere gli elenchi esistenti di inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, e fissa o aggiorna *standard* di qualità ambientale basandosi in larga misura su altre normative dell'UE che riguardano le fonti di inquinamento o che ne regolano le emissioni, e lasciando quindi la scelta delle misure specifiche agli Stati membri.

Inoltre, dal momento che nell'Unione europea ogni corpo idrico ha caratteristiche specifiche, in termini di clima, flusso, condizioni geologiche e altro, e che non è necessariamente soggetto allo stesso grado di inquinamento di altri corpi idrici, lasciare la scelta delle misure alle autorità di gestione delle risorse idriche degli Stati membri si pone in linea con il principio di proporzionalità.

Sulla proposta in esame, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

La proposta è oggetto di esame da parte di undici Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) ([n. COM\(2022\) 541 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce la proposta di direttiva in titolo, che reca modifiche alla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sia al fine di chiarezza normativa, avendo subito varie e sostanziali modifiche nel corso degli anni, sia al fine di ampliarne e rafforzarne l'applicazione.

In questo senso, gli obiettivi della direttiva del 1991, ad oggi limitati allo scopo di proteggere l'ambiente dagli scarichi di acque reflue urbane e di taluni settori industriali, vengono ampliati con questa proposta per includere anche la protezione della salute umana, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il miglioramento della *governance* e della trasparenza del settore, un migliore accesso ai servizi igienico-sanitari e il regolare monitoraggio, coordinato tra gli Stati membri, di parametri rilevanti per la salute pubblica, in quanto le acque reflue sono una fonte molto rapida e affidabile di informazioni utili per la salute pubblica, come è emerso durante la crisi del Covid-19. Nel 2019 la Commissione ha effettuato la valutazione approfondita (REFIT) sulla direttiva del 1991, concludendo che la sua attuazione negli Stati membri ha comportato una notevole riduzione delle emissioni inquinanti. Oggi il 98 per cento delle acque reflue dell'UE è raccolto adeguatamente e il 92 per cento è anche trattato adeguatamente.

La valutazione ha, tuttavia, individuato tre serie principali di sfide rimanenti. In primo luogo, l'inquinamento residuo da fonti urbane. La direttiva è incentrata sull'inquinamento da fonti domestiche raccolte e trattate in strutture centralizzate e poca attenzione è prestata ad altre fonti di inquinamento urbano, che stanno diventando prevalenti, quali le piccole realtà con meno di 2.000 abitanti, le strutture decentrate e l'inquinamento da acque meteoriche di dilavamento del terreno.

In secondo luogo, l'allineamento della direttiva al Green Deal europeo. Si rendono necessari ulteriori sforzi per: ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ridurre il consumo energetico e promuovere la circolarità migliorando la gestione dei fanghi (in particolare il recupero di azoto e fosforo e di sostanze organiche potenzialmente preziose) e aumentando il riutilizzo in sicurezza delle acque trattate.

In terzo luogo, il livello di *governance* insufficiente e disomogeneo. I metodi di monitoraggio e

comunicazione potrebbero essere migliorati, in particolare con l'ulteriore digitalizzazione e con un più efficace coordinamento nell'analisi delle acque reflue ai fini della raccolta di informazioni utili per la salute pubblica.

La proposta è strutturata in modifiche e integrazioni evidenziate direttamente sul testo della direttiva 91/271/CEE. Oltre all'ampliamento dell'oggetto della direttiva, stabilito all'articolo 1, si prevede all'articolo 3 che, entro il 31 dicembre 2030, anche gli agglomerati urbani con un numero di abitanti compreso tra 1.000 e 2.000 siano provvisti di reti fognarie a cui siano collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche. Oltre all'ampliamento del trattamento secondario e terziario, la proposta introduce all'articolo 8 il trattamento quaternario che obbliga al trattamento supplementare le acque reflue urbane per eliminare lo spettro più ampio possibile di microinquinanti. L'articolo 9 introduce la responsabilità estesa del produttore, relativamente ai prodotti che a fine vita provocano l'inquinamento delle acque reflue urbane con microinquinanti. L'articolo 10 introduce l'obbligo di conseguire la neutralità energetica a livello nazionale in tutti gli impianti di trattamento sopra 10.000 abitanti entro il 31 dicembre 2040. L'articolo 17 istituisce un nuovo sistema nazionale di sorveglianza delle acque reflue urbane per monitorare i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane. L'articolo 18 introduce la valutazione e gestione del rischio, che gli Stati membri sono obbligati a svolgere per accertare i rischi causati dagli scarichi di acque reflue urbane per l'ambiente e la salute umana. Sono infine modificati o introdotti gli allegati alla direttiva, in connessione con le modifiche apportate all'articolato della stessa.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle azioni della politica dell'Unione in materia ambientale.

Per la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'azione dell'UE rimane essenziale per garantire che tutti i cittadini europei possano trarre vantaggio dal miglioramento della qualità idrica di fiumi, laghi, acque sotterranee e mari, poiché il 60 per cento dei corpi idrici dell'UE è transfrontaliero. In tale contesto, occorre garantire lo stesso livello di azione allo stesso ritmo, onde evitare che gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri siano compromessi dagli scarsi progressi di altri. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'interdipendenza degli Stati membri in termini di circolazione del virus e di vantaggi per l'intera UE che può derivare da un tracciamento efficace, rapido e armonizzato dei fattori patogeni nelle acque reflue.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, per la Commissione europea, la proposta contiene misure che presentano il miglior rapporto tra costi e benefici, nonché oneri amministrativi contenuti a quanto strettamente necessario per la riduzione dell'inquinamento, l'uso dell'energia e le emissioni di gas a effetto serra. È prevista anche una certa flessibilità per le autorità nazionali o locali.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio di sussidiarietà scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Sulla proposta in esame, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. Si ricorda altresì che ci sono quattro procedure di infrazione a carico dello Stato italiano, per il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE. Su tali aspetti, il relatore si riserva di elaborare nel prosieguo dell'esame.

Il Relatore propone di svolgere di un breve ciclo di audizioni sulla proposta in esame e sulla proposta COM(2022) 540.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta e si riserva di valutarne le modalità in relazione al calendario dei lavori e al numero dei soggetti da audire. Invita a tal fine i Gruppi a presentare proposte entro la giornata di giovedì.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle

prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati
(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere non ostativo sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, e in particolare sul disegno di legge n. 495, adottato come testo base dalla 2ª Commissione.

Propone anzitutto di esplicitare la condivisione della necessità di tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, medie e grandi imprese, e pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali.

Ai fini della valutazione della compatibilità europea, la Relatrice richiama la pertinente normativa dell'Unione europea, tra cui i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, la direttiva servizi 2006/123/CE, e la connessa giurisprudenza europea, tra cui la sentenza della Corte di giustizia UE, del 4 luglio 2019, causa C-377/17, in cui è stato affermato che le tariffe per le prestazioni professionali, per essere conformi alle predette norme e principi, devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE).

La Corte di giustizia UE ha, inoltre, riconosciuto come motivi imperativi di interesse generale anche gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori, affermando che la fissazione di una tariffa minima può consentire di evitare che i prestatori non siano indotti a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Poiché le prestazioni professionali in questione rientrano nell'ambito della direttiva servizi, la Relatrice ricorda che, ai sensi del comma 7, del citato articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, i nuovi requisiti, tra cui eventuali tariffe obbligatorie minime, devono essere notificati alla Commissione europea, in fase di progetto, specificandone le motivazioni, e che la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione, salva la possibilità per la Commissione di chiederne la soppressione entro tre mesi.

Ricorda che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e propone di esprimere un parere non ostativo.

Auspica, infine, che la disciplina in esame rappresenti solo un punto di partenza per un compiuto riconoscimento dei diritti delle libere professioni intellettuali e per un'estensione ad una platea più ampia di professionisti.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) rileva un'aporia contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge, che fa ancora riferimento all'abrogato articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, relativo al procedimento sommario di cognizione. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 149 del 2022, all'articolo 3, comma 48, ha disposto l'abrogazione degli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*, relativi al procedimento sommario di cognizione, sostituendoli con il procedimento semplificato di cognizione previsto agli articoli 281-*decies* e successivi. Tale riforma è entrata in vigore il giorno 28 febbraio scorso. Avverte inoltre che è stato presentato un emendamento in Commissione di merito che provvede a coordinare il testo dell'articolo 7 con le avvenute modifiche normative. Ritiene quindi utile segnalare la necessità di una tale modifica di coordinamento.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene che tale aporia derivi dal fatto che il disegno di legge sia stato presentato quando l'articolo 702-*bis* era ancora in vigore.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il suo voto favorevole e condivide la valutazione del provvedimento come un punto di partenza e non di arrivo, poiché esso si limita alle prestazioni in favore di imprese di importanti dimensioni, tralasciando un'ampia parte di professionisti che meritano

analoghe tutele.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra l'integrazione allo schema di osservazioni, prospettato dalla senatrice Murelli nella precedente seduta, in cui si chiede di valutare l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPPO.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM(2022) 542 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, di revisione e fusione delle direttive europee sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE), finalizzata ad allineare le norme dell'UE alle raccomandazioni dell'OMS, migliorare il quadro legislativo, e offrire un migliore sostegno alle autorità locali nel conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita, rafforzando il monitoraggio, la modellizzazione e i piani per la qualità dell'aria. Ricorda che le suddette direttive stabiliscono valori massimi nell'aria ambiente di 12 inquinanti che tutti gli Stati membri devono rispettare nel proprio territorio secondo tempistiche specifiche, al fine di tutelare l'ambiente e i cittadini.

La Commissione europea si è impegnata, nel *Green Deal* europeo e nel successivo piano d'azione per l'inquinamento zero, a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, a seguito di uno studio del 2021 dell'OMS che raccomanda l'adozione di valori limite della qualità dell'aria ben più severi di quelli attuali. Considerate, tuttavia, le evidenti difficoltà degli Stati membri a rispettare i valori limite stabiliti dalle attuali e vigenti direttive, la nuova direttiva dovrà considerare la reale fattibilità del raggiungimento dei nuovi *standard* entro le tempistiche stabilite dalla proposta all'anno 2030.

Gli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di ambiente, costituiscono la base giuridica su cui si fonda l'azione dell'UE a favore della qualità dell'aria. La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione europea è rivolta alla tutela sanitaria dei cittadini, attraverso il contenimento di un fenomeno, quello dell'inquinamento atmosferico, che non si limita agli ambiti territoriali nazionali, ma è soggetto a fenomeni di trasporto a lunga distanza, e quindi per loro natura aventi effetti transfrontalieri.

La proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità in quanto lascia ampia possibilità di scelta agli Stati membri circa le misure da intraprendere per attuarla e in quanto produce effetti indiretti di tutela sanitaria.

La valutazione d'impatto della Commissione europea indica che i benefici della revisione proposta per la società sono di gran lunga superiori ai costi. I principali benefici attesi riguardano la salute, tra cui la riduzione della mortalità e della morbilità, della spesa per l'assistenza sanitaria e delle assenze dal lavoro dovute a malattia, nonché l'aumento della produttività sul lavoro, e l'ambiente, tra cui la riduzione delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono.

Sulla proposta in esame è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234

del 2012, che ne dà una valutazione complessivamente positiva e conforme all'interesse nazionale, in quanto il contrasto all'inquinamento atmosferico è da sempre stato una priorità per l'Italia.

L'importanza dell'esame della proposta di direttiva è peraltro anche dovuto al fatto che a carico dell'Italia sono state emesse due sentenze di condanna, ex art. 258 TFUE, da parte della Corte di giustizia, per i superamenti relativi alle microparticelle PM10 e al biossido di azoto NO2.

Si tratta in particolare della sentenza del 10 novembre 2020, causa C-644/18 (procedura di infrazione n. 2014/2147), con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE, avendo accertato il superamento dei valori limite di PM10 in numerose zone del territorio italiano. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

Si tratta anche della sentenza del 12 maggio 2022, causa C-573/19 (procedura di infrazione n. 2015/2043), con cui la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO2 in alcune zone del territorio italiano. Le regioni coinvolte sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana.

Va inoltre rilevato che è stata aperta una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano.

Tenuto conto della complessità del tema, la Commissione europea ha previsto che la chiusura dei negoziati non avverrà prima della primavera 2024. Tale previsione appare vincolata alla chiusura del *dossier* prima del rinnovo del Parlamento europeo previsto nel 2024, che potrebbe altrimenti causare un ritardo nell'adozione finale del testo.

Rispetto al negoziato al Consiglio, per ora le delegazioni sono state piuttosto caute e sono emerse opinioni abbastanza condivise. È stato evidenziato come il mancato rispetto delle attuali direttive sia da tenere conto nell'individuazione dei nuovi valori limite da parte della proposta.

Il Governo italiano, nella riunione del Consiglio ambiente del dicembre 2022, nell'evidenziare apprezzamento per la proposta di direttiva, che mira nel medio periodo ad assicurare il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che possano garantire una maggiore tutela sanitaria della popolazione, in linea con gli obiettivi *zero pollution* prefissati a livello europeo, ha evidenziato che in ogni caso il percorso da intraprendere, per quanto virtuoso, debba essere realistico, per evitare che si ripeta quanto successo con la precedente direttiva, e che gli Stati membri debbano per anni fronteggiare procedure di infrazione particolarmente gravose.

Il Governo si riserva peraltro in merito all'impatto finanziario, posto che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali.

La proposta è oggetto di esame da parte di ben 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le 8 settimane per lo scrutinio scadranno il prossimo 16 marzo, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La Relatrice propone di svolgere, anche in merito a questa direttiva, in materia di qualità dell'aria, un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la proposta e invita i Gruppi a presentare proposte di audizioni, anche per la direttiva sulla qualità dell'aria, entro la giornata di giovedì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 541

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, sottoscritto a Ginevra il 2 luglio 1999;

considerato che hanno aderito attualmente all'Atto di Ginevra 69 Stati nonché l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), e che esso sostituisce, per le Parti che vi aderiscono, i precedenti Atti dell'Aja del 1925, di Londra del 1934, dell'Aja del 1960 e di Stoccolma del 1967;

considerato che le disposizioni dell'Atto di Ginevra sono coerenti con la disciplina dell'UE, in quanto si prevede la possibilità di stabilire un legame tra il sistema europeo e il sistema internazionale, permettendo alle organizzazioni intergovernative di divenire parti di questo Atto;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 34 articoli, suddivisi in un'introduzione e quattro capitoli;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, di attuazione del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO); considerato che l'articolo 1 prevede l'istituzione di un archivio centrale e di eventuali archivi territoriali per la conservazione dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza;

rilevato che la gestione dell'archivio presso la procura della Repubblica di Roma e degli ulteriori archivi territoriali si inserisce nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore giustizia, nonché al consolidamento delle attività della nuova Procura europea;

valutato che *lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea; formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:*

si valuti l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPPO,

e chiede che le presenti osservazioni siano allegate al parere della Commissione di merito, ai sensi degli articoli 139-bis e 144, comma 3, ultimo periodo, del Regolamento.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 30 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º marzo.

La senatrice [TUBETTI](#) (FdI), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato nella seduta precedente, che ritiene di non integrare con l'osservazione suggerita dalla senatrice Bevilacqua, relativa all'articolo 7, poiché trattasi di questione tecnica che non incide sul tenore sostanziale del parere che è comunque già all'attenzione della Commissione di merito e oggetto di un emendamento ivi presentato.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) ritiene che la questione non sia di natura meramente formale e che sia opportuno inserirla come segnalazione all'interno del parere.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa.

Il senatore [MATERA](#) (FdI) ritiene comunque utile effettuare una segnalazione sul punto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) conferma che la questione verrà risolta dalla Commissione Giustizia mediante un apposito emendamento volto a correggere il riferimento errato all'articolo 702-bis del codice di procedura civile.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) conferma l'impostazione del parere già illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere come presentato dalla Relatrice e che sarà pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 495 E 182

La Commissione,

esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, e in particolare il disegno di legge n. 495, adottato come testo base dalla 2a Commissione;

condivisa la necessità di tutelare i professionisti nei confronti di banche, assicurazioni, medie e grandi imprese, e pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione di forza nella contrattazione di servizi professionali;

richiamata la pertinente normativa dell'Unione europea, tra cui i principi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, la direttiva servizi 2006/123/CE, e la connessa giurisprudenza europea, tra cui la sentenza della Corte di giustizia UE, del 4 luglio 2019, causa C-377/17, ove è stato affermato che le tariffe per prestazioni professionali, per essere conformi alle predette norme e principi, devono essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale (paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE);

rilevato che la Corte di giustizia UE ha riconosciuto come motivi imperativi di interesse generale anche gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori, affermando che la fissazione di una tariffa minima può consentire di evitare che i prestatori non siano indotti a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti

ricordato che, ai sensi del comma 7, del citato articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, i nuovi requisiti, tra cui eventuali tariffe obbligatorie minime, devono essere notificati alla Commissione europea, in fase di progetto, specificandone le motivazioni, e che la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione, salva la possibilità per la Commissione di chiederne la soppressione entro tre mesi;

considerato che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 35 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(452-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere al Governo conferma dell'assenza di osservazioni sul testo A recante gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per sollevare una questione di metodo in ordine al parere formulato dal rappresentante del Governo. In particolare, si sofferma sulla questione delle proroghe in materia di concessioni balneari, ricordando come, già in sede di esame delle proposte emendative in materia, fosse stato posto dalla propria parte politica un tema di necessità di verifica dei profili finanziari delle disposizioni approvate in tale ambito. Dopo aver richiamato come peraltro vi sia stato un emendamento del relatore, anziché del Governo, di proroga dei termini in materia di concessioni balneari, sottolinea il problema della compatibilità di tale proroga rispetto al quadro europeo, che pone un alto rischio di procedura d'infrazione comunitaria.

Ricorda quindi la richiesta che era stata fatta al Governo di fornire al Parlamento un approfondimento specifico in questa materia, considerato come vi siano ampi precedenti in ordine al venire in rilievo dell'articolo 81 della Costituzione per le sanzioni assai probabili conseguenti ad una procedura d'infrazione europea.

Dopo aver formulato osservazioni critiche in ordine alla posizione assunta dal Governo su tale questione, atteso che non è stata fornita alcuna relazione tecnica recante una bollinatura della Ragioneria generale dello Stato sui profili di compatibilità o meno con il quadro europeo, formula altresì considerazioni critiche nel merito della misura, che non favorisce in realtà le imprese balneari, non occorrendo mere proroghe bensì un intervento organico in materia.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che il tema delle concessioni demaniali balneari risulta all'attenzione del Governo come questione di grande impatto, sul quale la Ragioneria generale dello Stato non ha espresso indicazioni di carattere tecnico, trattandosi invece di scelte di carattere del tutto politico.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), dopo aver preso atto della posizione espressa dal Governo che denota un chiaro indirizzo di tipo politico, pone tuttavia una questione di rilievo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è evidente l'attuale maggioranza e l'Esecutivo non intendono affrontare nella sede

attuale. Tale questione assume invece grande rilievo poiché i costi delle sanzioni per le infrazioni europee ricadono su tutti i cittadini. Formula quindi osservazioni critiche sull'operato del Governo, ribadendo in particolare la mancata presentazione di una relazione tecnica bollinata, poiché nel quadro attuale non risulta attentamente valutato il rischio di infrazione europea.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, dà quindi la parola al relatore per la formulazione del parere sul testo in esame.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo all'esame. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo A.

Il RELATORE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, con riguardo all'articolo 1, che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 1.49.

Appare inoltre necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 1.300, 1.301, 1.47, 1.302, 1.63, 1.304, 1.76, 1.308, 1.309 e 1.310. Occorre poi valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.305, 1.306 e 1.307.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 2, osserva che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.14. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.300.

In relazione agli emendamenti all'articolo 3, fa presente che sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.6, 3.10, 3.24, 3.51, 3.52 e 3.87. Appare poi necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 3.1, 3.42 (testo 2), 3.114, 3.301, 3.302, 3.303, 3.304 e 3.305. Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.32, 3.46, 3.48, 3.300 e 3.82.

Per quanto concerne l'articolo 3-bis, rileva che è necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in relazione all'emendamento 3-bis.0.8.

In riferimento all'articolo 4, fa presente che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza alla proposta 4.300. Comportano poi maggiori oneri gli emendamenti 4.302, 4.71 e 4.72. Occorre inoltre valutare la quantificazione e la copertura finanziaria delle proposte 4.309 (già em. 4.112), 4.114 e 4.125. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza alle proposte 4.308 (già em. 10.55), 4.130 e 4.304. Occorre poi avere conferma dell'assenza di effetti onerosi relativamente all'emendamento 4.306 (già em. 4.121).

Riguardo all'articolo 4-bis, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4-bis.0.300 (già em. 4.0.22).

In relazione all'articolo 4-ter, rileva che occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse per l'emendamento 4-ter.0.300 (già em. 4.0.25).

Occorre poi valutare la quantificazione e la relativa copertura per la proposta 4-ter.0.301 (già em. 4.0.5). Osserva che determinano maggiori oneri gli emendamenti 4-ter.0.304 e 4-ter.0.303 (già em. 10.0.1).

Relativamente all'articolo 5, rileva che occorre valutare se la proposta 5.1 (testo 2) determini effetti finanziari negativi. Osserva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per l'emendamento 5.304 (già em. 5.25).

Per quanto riguarda l'articolo 6, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 6.304 (già em. 6.10), 6.305, 6.15 e 6.0.3.

Relativamente all'articolo 8, osserva che comporta maggiori oneri 8.303.

In relazione all'articolo 9, rileva che occorre verificare gli effetti finanziari, anche mediante una relazione tecnica, delle proposte 9.2, 9.4, 9.0.3 (analogo al 9.301, già em. 9.16), 9.302 (già em. 9.39), 9.22, 9.304 (già em. 9.17), analogo al 9.308 (già em. 9.64), nonché del 9.305 (già em. 9.19). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.306 (già em. 9.32). Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.71, 9.76 e 9.77. Occorre poi valutare i profili finanziari dell'emendamento 9.78. Richiede infine una relazione tecnica sulla proposta 9.309 (già em. 9.48).

In relazione all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.4 (testo 3). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 10.10. Occorre poi valutare i profili finanziari degli

emendamenti 10.20 e 10.300 (già em. 10.24). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.301 (già em. 10.26 testo 2). Occorre poi valutare i profili finanziari degli emendamenti 10.31 e 10.35. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 10.56 e 10.73. Chiede conferma della disponibilità delle risorse sull'emendamento 10.302 e osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 10.65, analogo al 10.303 (già em. 10.64). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.74 e chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 10.88.

In relazione all'articolo 10-*bis*, osserva che occorre valutare i possibili effetti finanziari dell'emendamento 10-*bis*.0.300 (già em. 10.0.11), nonché della proposta 10-*bis*.0.301 (già em. 10.0.17). Fa poi presente che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 10-*bis*.0.302 (già em. 10.0.18).

In relazione all'articolo 11, osserva che occorre valutare la proposta 11.300 (già em. 11.8) in relazione all'annullamento, anche per il secondo e terzo trimestre del 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche nella fattispecie previste. Occorre poi valutare la proposta 11.301 (già em. 19.0.3) in materia di differimento termini per interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione. Occorre inoltre valutare la proposta 11.302 (già em. 11.42) in relazione alla estensione del periodo per l'impegno e la rendicontazione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa indicata. Occorre valutare le proposte 11.62 e 11.78, mentre appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 11.95. Occorre poi acquisire conferma circa la disponibilità delle risorse per la copertura dell'emendamento 11.305 (già em. 11.49), nonché elementi sulla quantificazione della proposta 11.306 (già em. 11.35), acquisendo altresì conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura.

In relazione all'articolo 12, fa presente che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in relazione alla proposta 12.4 in materia di qualificazione delle imprese per l'accesso al sistema *bonus*. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 12.67, 12.7, 12.14 e 12.16. Occorre altresì valutare le proposte 12.24 e 12.27. Occorre poi acquisire una relazione tecnica al fine di stimare gli effetti finanziari della proposta 12.35 e occorre altresì acquisire una quantificazione dei possibili effetti della proposte 12.62 e 12.93, nonché 12.302 (già em. 12.92), che estendono il termine, seppur infrannuale, previsto dalla normativa per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (indicati nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016). Analoghi elementi in ordine alla quantificazione dei possibili effetti finanziari risulta necessario acquisire in ordine alla proposta 12.301 (già em. 12.51), relativa, con riguardo alle lettere *a*) e *b*), a proroghe in materia di imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nel citato allegato A, e alle lettere *c*) e *d*), relative alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nel citato allegato annesso alla legge n. 232 del 2016.

Occorre altresì acquisire una RT inerente gli effetti finanziari delle proposte 12.48 e 12.70, per la quale si segnala che la proroga in materia di contributi per i servizi della ristorazione collettiva viene prevista per l'anno 2022. Occorre inoltre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione alle proposte 12.82, 12.89, 12.94, nonché in ordine alla proposta 12.34.

In relazione all'articolo 15, rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 15.3 e 15.16. Appare poi determinare maggiori oneri la proposta 15.4 in materia di rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 21 del 2022, mentre occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte e 15.19 e 15.26. Osserva che occorre poi valutare la proposta 15.30, che posticipa le sanzioni previste dall'articolo 6 previste dal decreto legislativo n. 178 del 2014, già in vigore dal 2014. Fa poi presente che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria le proposte 15.39 e 15.50 nonché la proposta 15.56, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari della proposta 15.11.

In relazione all'articolo 16, richiede la relazione tecnica sulle proposte 16.5 e 16.6. Osserva infine che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 16.15 (testo 2), 16.301 e 16.302 (già em. 16.24).

In relazione all'articolo 16-*bis*, rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste

a copertura dell'emendamento 16-*bis*.0.300 (già em. 16.0.2).

Con riguardo all'articolo 18, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 18.301 (già subem. 18.1000/2). Fa presente che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 18.302 e 18.304 (già em. 18.1000/6).

Sui restanti emendamenti, osserva, infine, che non vi sono osservazioni da segnalare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di approfondimento non appena disponibili. Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(328) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che il testo all'esame ripropone sostanzialmente il provvedimento presentato il 28 giugno 2019 dal Governo, nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 1377), che occorre chiedere conferma della validità, ad oggi, della stima relativa alle spese di missione, così come calcolata nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario. Segnala che andrebbe quindi confermata la data di decorrenza dell'onere, in relazione all'ipotesi che la prima riunione della Commissione Mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo, si tenga nella Repubblica dominicana nel 2024.

Infine, rileva che occorrerebbe aggiornare la copertura finanziaria, a valere sui fondi speciali di parte corrente, al bilancio triennale 2023-2025 e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(329) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, considerato che il provvedimento, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, ripropone integralmente il testo del disegno di legge presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (A.S. n. 1280), e che la Commissione Bilancio aveva espresso su di esso parere non ostativo in data 8 giugno 2021, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è analogo al disegno di legge presentato nella XVIII legislatura n. 986, di iniziativa del Governo, sul quale la Commissione bilancio, in data 21 gennaio 2021, aveva espresso parere di nulla osta.

Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non

ostativo, che risulta approvato.

(331) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, ripropone il disegno di legge n. 1278 di iniziativa governativa, presentato nella XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, rileva che appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica aggiornata rispetto a quella relativa al suddetto A.S. 1278/XVIII.

Segnala altresì la necessità di riformulare la clausola di copertura a carico del Fondo speciale di parte corrente, con riferimento al bilancio triennale 2023-2025.

La sottosegretaria SAVINO, depositando una nota di chiarimenti, preannuncia il parere favorevole del Governo condizionatamente alla riformulazione dell'articolo 3 del provvedimento.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di formulare il parere in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(332) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone il disegno di legge A.S. 1935, presentato dal Governo nella XVIII legislatura e approvato dal Senato in prima lettura.

Ricorda che in seguito alle rassicurazioni fornite dal Governo sulla sostenibilità dell'invarianza finanziaria dell'articolo 2 del Protocollo, la Commissione bilancio aveva reso un parere di nulla osta in data 16 marzo 2021.

Per quanto di competenza, occorre valutare l'opportunità di specificare espressamente, all'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame per poter formulare un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, conferma che non vi siano profili finanziari in relazione alla compatibilità con le norme comunitarie.

Ricorda infatti che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico. In particolare è stato ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale. Chiede, pertanto, un chiarimento sul punto.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Su richiesta del PRESIDENTE, precisa inoltre l'assenza di profili di rilievo rispetto alla compatibilità del provvedimento con il quadro europeo.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI), alla luce di quanto affermato dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n.78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo con una serie di condizioni, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) evidenzia come, pur avendo il provvedimento un carattere prevalentemente ordinamentale, in quanto si riforma il sistema del Codice dei contratti pubblici, emergono alcuni temi meritevoli di attenzione in quanto potenzialmente di grande impatto anche sul piano dell'andamento dell'economia e della spesa pubblica. Ricorda, in particolare, il tema delle aspettative sui tempi, sia per gli affidamenti sia inerenti il contenzioso, legati alla riforma dei contratti pubblici, tema che è suscettibile di determinare effetti sui costi degli appalti stessi. Sul piano generale, inoltre, sottolinea come è venuta meno con la riforma la precedente previsione circa la clausola di premialità per il rispetto dell'equilibrio di genere, relativa ai soggetti aggiudicatari di affidamenti pubblici. Tale questione è suscettibile di incidere sull'organizzazione complessiva del sistema degli appalti, atteso che un maggior equilibrio di genere costituisce un elemento di equità nel sistema e inciderebbe positivamente sulla stessa crescita economica. Pur non rilevando strettamente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano comunque questi profili da considerare in ordine al provvedimento in esame.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) interviene per formulare considerazioni critiche sulla complessiva valutazione di tale importante riforma degli appalti, che è stata considerata senza oneri per la finanza pubblica, sebbene in sede di audizioni e di esame nel merito del provvedimento, tutti gli *stakeholder* abbiano evidenziato un problema di ritardi nei tempi dovuti alla riforma delle tempistiche. Risulta quindi difficilmente comprensibile affermare che non vi siano effetti in termini di finanza pubblica in ragione di tale questione sollevata da molti operatori, anche con riferimento ai progetti del PNRR su cui la riforma del codice viene improvvisamente ad incidere.

Richiama quindi l'importanza di considerare tale tema nell'esame della riforma.

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Commissari, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- l'attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, contenute nella Parte II del Libro I del schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, agli articoli da 19 a 23 e 30, nonché delle norme di cui all'articolo 43, concernente l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e all'articolo 88, riguardante la disponibilità digitale dei documenti di gara, non determina la necessità di spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;
- al fine di verificare la compensatività rispetto al gettito attuale delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella di cui all'Allegato I.4 richiamata dall'articolo 18, comma 10, che modifica i valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto, sono state raffrontate le entrate a legislazione vigente con quelle derivanti dall'applicazione della predetta nuova tabella;
- in particolare, per quanto riguarda il gettito a legislazione vigente, è stato assunto come valore di stima il gettito relativo al bollo versato nell'anno 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), utilizzati nei

pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24); si tratta di una stima che, da un lato, è in eccesso, in quanto comprende anche l'imposta versata su atti che non sono attinenti agli appalti e, dall'altro, è in difetto non potendosi con essa tener conto del gettito ottenuto attraverso l'apposizione delle cosiddette "marche da bollo" che, sebbene largamente in uso presso le amministrazioni, non consentono di tracciare il loro utilizzo;

- per quanto riguarda invece la stima del gettito derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui all'Allegato I.4, si è tenuto conto del numero medio dei contratti di appalto stipulati nel periodo 2020 e 2021 e del loro raggruppamento per classi di valore;

- poiché il gettito a legislazione vigente è risultato pari a euro 18.563.197, mentre quello a legislazione variata è risultato pari a euro 18.623.065, si è ritenuto che la modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto di cui al menzionato Allegato I.4 non sia suscettibile di determinare minori entrate;

- il rafforzamento delle clausole sociali e la valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto di cui all'articolo 57, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico;

rilevata l'esigenza di:

- modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 39, comma 6, al fine di riferirne l'applicazione all'aggregato della finanza pubblica;

- modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 228, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista e di estenderne l'applicazione anche agli allegati al codice;

- modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui al comma 13 dell'Allegato I.9, al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- introdurre all'articolo 8 dell'allegato I.11 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo allegato;

- modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista e di riferirne l'applicazione all'aggregato della finanza pubblica,

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" aggiungere le seguenti: "a carico della finanza pubblica";

all'articolo 228 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- al comma 2, dopo le parole: "dal presente codice" aggiungere le seguenti: "e dai suoi allegati.";

all'allegato I.9, comma 13, sostituire le parole: "senza oneri aggiuntivi" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri";

all'articolo 8 dell'allegato I.11, aggiungere, in fine, il seguente comma: "6. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3, sostituire le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 51 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,10

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra l'emendamento 7.3, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione, risulta approvata all'unanimità.

(377) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra l'emendamento 1.100 (testo corretto), relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avanza una proposta di parere non ostativo e la pone in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 54 (ant.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 22 MARZO 2023
54ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(495 e 182-A) Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che non vi sono osservazioni sul testo all'esame a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.0.3.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che chiede conferma dell'assenza di elementi di onerosità correlati alla proposta 4.0.1 (testo 2), che interviene sui rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale, anche al fine di escludere profili di contenzioso con la normativa eurounitaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti all'esame, confermando l'assenza di onerosità sulla proposta 4.0.1 (testo 2).

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute le segnalazioni degli emendamenti da parte dei Gruppi,

pubblicate in allegato.

Ricorda che è stata prevista per oggi alle ore 18 la scadenza del termine per far pervenire eventuali riformulazioni di emendamenti.

Evidenzia infine che nell'Ufficio di presidenza convocato per la giornata odierna verrà chiarita la tempistica in vista del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

A.S. 564

Emendamenti segnalati

Gruppo Fratelli d'Italia

4.15, 4.17 (testo 2), 4.18, 7.1, 7.5, 7.7, 7.12, 7.0.8, 7.0.17 (testo 2), 8.1, 8.18, 8.23, 8.39, 8.43, 8.0.4, 9.2, 10.1, 10.2, 10.13, 10.14, 14.6, 14.10, 14.31, 14.37, 14.38, 14.43, 14.45, 14.56, 14.57, 14.0.3, 15.2, 15.4, 15.5, 17.6, 17.12, 18.9, 18.19, 18.56, 21.3, 28.0.2, 29.7, 29.8, 31.8, 31.11, 31.0.1, 33.6, 38.15, 40.4, 45.6, 47.19, 47.30, 47.42, 47.51, 47.55, 47.62, 47.90, 47.107, 47.109, 47.116, 47.122, 47.123, 47.128, 47.133, 48.3, 49.1, 49.16, 49.25, 49.34, 49.38, 49.40, 49.52, 49.0.1, 50.8, 50.14, 51.1, 52.9, 53.3, 53.6, 55.4 e 55.0.1

Gruppo Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista

1.2, 1.6 (testo 2), 1.12, 2.3, 2.0.6, 3.1, 3.8, 4.4, 6.1, 6.0.3 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.3, 8.6 (testo 2), 10.9, 14.2, 14.53, 14.0.5, 18.38, 20.2, 24.1, 24.0.1, 25.2 (testo 2), 26.1, 27.2, 27.0.1, 30.1, 34.0.1 (testo 2), 38.1, 41.1, 42.1, 44.2 (testo 2), 47.14, 47.27, 47.29, 47.76 (testo 2), 47.0.9, 49.9, 49.14, 49.55, 50.5, 50.7, 50.9, 50.11, 52.1, 52.2 (testo 2) e 53.1

Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione

7.2, 7.4, 7.6, 7.0.15, 8.17, 8.63, 8.72, 8.77, 14.32 (testo 2), 14.41, 14.60, 15.0.1, 17.7, 18.4, 18.53 (testo 2), 19.8, 21.2, 24.11, 28.1, 29.6, 30.3, 33.3, 33.7, 33.13, 33.0.2, 45.1, 45.4, 45.0.5, 47.13 (testo 2), 47.80, 47.87, 47.130 (testo 2), 47.141, 47.0.1, 48.4, 49.35 (testo 2), 49.0.6, 49.0.8, 50.4, 52.10, 53.2 e 53.8

Gruppo Movimento 5 Stelle

3.2, 4.10, 6.7, 6.9, 8.26, 8.32, 8.49, 8.78, 12.1, 14.1, 14.9, 14.22, 14.40, 14.58, 18.2, 18.26, 18.44, 19.4, 21.1, 24.6, 24.13, 24.17, 24.21, 25.4, 31.1 (testo 2), 31.10, 41.3, 41.6 (testo 2), 46.1, 47.24, 47.96, 47.134, 47.137, 47.142, 49.13, 49.32, 49.33, 49.37, 49.42, 49.49, 49.54, 50.3, 52.6, 53.7 (testo 2), 55.1 e 55.5 (testo 2)

Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE

1.7, 7.3, 7.0.13, 8.42, 8.50 (testo 2), 14.25, 14.29, 14.0.8, 17.8, 19.1, 26.4, 26.6, 30.2, 31.12, 31.0.3, 33.5, 38.16, 38.17, 45.2, 46.5, 47.3, 47.4, 47.7, 47.40, 47.68, 47.88, 47.105, 47.127, 49.47a (già 47.65), 49.0.3 e 52.11

Gruppo Azione - Italia Viva - RenewEurope

1.5, 14.17, 17.1, 17.9, 18.7 (testo 2), 18.33, 18.36, 18.0.4 (testo 2), 26.3, 28.2, 29.0.2, 33.0.1, 40.3, 46.4, 47.41 (testo 2), 47.106, 50.2 e 50.6

Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)

18.14, 29.4, 30.0.1, 38.10, 38.18, 43.0.2, 47.94, 47.102, 47.0.11 e 57.2

Gruppo Misto

1.10, 1.14, 2.4, 2.0.5, 3.3, 4.14, 9.0.1, 10.10, 14.5 e 24.14

Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE

7.0.11, 14.0.2, 18.43, 18.0.5, 31.6, 38.11 e 47.18

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 25 (ant.) del 22/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione n. 3-00179, a firma del senatore Martella, sul rischio di chiusura per l'impianto di Longarone (Belluno) della Safilo, con la quale si chiede di conoscere se il Governo intenda convocare in tempi rapidi un tavolo ministeriale per individuare possibili alternative al disimpegno della Safilo S.p.A. dalla storica sede di Longarone. Dopo aver ricordato che la citata azienda, specializzata nella produzione di occhiali, ha manifestato la propria intenzione di cessare di investire nel sito di Longarone, fa presente che il relativo tavolo di crisi è istituito e gestito nell'ambito di competenza della Regione Veneto. A riguardo, rappresenta che la Regione ha proceduto a convocare il tavolo e, nell'ambito delle proprie facoltà, ha assicurato ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e all'azienda il massimo impegno al fine di individuare un'efficace soluzione industriale e di tutelare e valorizzare le produzioni e i posti di lavoro, anche in stretto raccordo con i Ministeri competenti.

Riferisce in particolare che, in occasione dell'incontro del 26 gennaio 2023, l'azienda Safilo ha dichiarato la "volontà di esplorare soluzioni alternative" riferite al proprio sito produttivo di Longarone e di proseguire in un confronto proficuo e costruttivo con tutte le parti coinvolte.

La Regione Veneto ha informato che nel corso dei prossimi incontri si potrà dunque entrare nel vivo del confronto sulle prospettive dello stabilimento, anche alla luce degli impegni dell'azienda. Per quanto di competenza, sentita anche la struttura di crisi del Ministero, assicura che si sta monitorando la vertenza e che il coordinamento con la Regione è stato e continuerà ad essere costante. Ogni azione sarà quindi valutata e posta in essere anche in considerazione dell'evoluzione del confronto tra le parti.

Inoltre, nel pieno rispetto delle prerogative degli enti coinvolti, qualora la società intendesse aprire una procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 224-228, della legge 234 del 2021, il Dicastero interverrà direttamente anche per la verifica formale del piano, al fine di addivenire ad una soluzione della crisi a salvaguardia della produttività del sito e dei livelli occupazionali.

Replica il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), il quale si dichiara parzialmente soddisfatto, prendendo

atto dell'impegno del Governo a seguire la vicenda e a rendersi parte attiva in vista di una positiva soluzione.

Dopo aver ricordato le origini dell'azienda in questione, già oggetto di ristrutturazione in passato, reputa grave il pericolo di una chiusura dell'impianto di Longarone, nonché di altre eventuali chiusure. Si augura pertanto che si possano raggiungere tre obiettivi essenziali, quali: il mantenimento del sito produttivo, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il supporto all'azienda, affinché ne venga monitorata l'evoluzione. Auspica, conclusivamente, che le istituzioni siano protagoniste e diano un contributo importante per risolvere i problemi di un'area strategica del Paese.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO fornisce quindi risposta all'interrogazione n. 3-00152, a firma del senatore Martella sulla dismissione del sito produttivo di Peseggia (Venezia) della società AkzoNobel. Precisa preliminarmente che la questione relativa alla decisione dell'azienda AkzoNobel di chiudere i propri impianti produttivi siti in Peseggia di Scorzè, in provincia di Venezia, non è stata portata formalmente all'attenzione del Governo, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di apertura di un tavolo di crisi né dall'azienda né dalle altre parti coinvolte.

Tuttavia, sentita anche la competente struttura di crisi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, conferma la disponibilità a lavorare congiuntamente con tutte le parti istituzionali e sociali coinvolte, con l'obiettivo primario di salvaguardare le attività produttive e garantire i lavoratori coinvolti nella decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Peseggia di Scorzè, laddove tale richiesta venga formalizzata e ricorrano i presupposti normativi per la gestione delle crisi di impresa.

Ribadisce inoltre che qualora la Società intendesse aprire una procedura ai sensi dell'articolo 1, commi 224-228, della legge n. 234 del 2021, il Ministero verrà coinvolto anche per la verifica formale del piano, il quale dovrà indicare: le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo; le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego; le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività; gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo; i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

In conclusione, sottolinea che accanto alle azioni nell'ambito dei tavoli di crisi, il Governo sta ponendo in essere una politica industriale volta a salvaguardare gli impianti produttivi siti sul territorio attraverso l'attrazione degli investimenti e misure di incentivazione specifiche per le aziende che producono in Italia, al fine di tutelare il nostro *know how* e le nostre eccellenze.

Replica il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), il quale si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla Sottosegretaria. Anche in questo caso, prende atto delle delucidazioni fornite, che prefigurano un ventaglio di possibilità. Rileva peraltro che la realtà produttiva ha finora funzionato bene e l'eventuale spostamento dell'azienda rischia di mettere in crisi la vita dei lavoratori.

Nell'auspicio che l'Esecutivo, d'intesa con la Regione, segua l'evolversi della vicenda, si domanda se non sia il caso di verificare anzitutto la reale volontà dell'azienda e poi capire se vi siano ulteriori imprese interessate a continuare la produzione, ferma restando l'esigenza di prevedere eventuali ammortizzatori sociali.

Dopo aver rammentato le negoziazioni in corso, si augura che il sito produttivo rimanga *in loco*, onde scongiurare l'impovertimento del territorio.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo iscritti all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale interviene sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Illustra quindi l'articolo 1, che definisce come "equo" il compenso che rispetta specifici parametri

ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliando il novero dei professionisti interessati, tra i quali sono inclusi, oltre agli avvocati e i professionisti iscritti agli ordini e collegi, anche gli esercenti professioni non organizzate, come definite dalla legge n. 4 del 2013. Per queste ultime, i parametri che definiscono l'equo compenso sono definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'atto in esame, da un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali iscritte nell'elenco previsto dalla medesima legge n. 4 del 2013.

Fa presente poi che, in base all'articolo 2, la disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato, alle proprie dipendenze, più di 50 lavoratori, o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il testo si applica inoltre alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Osserva altresì che l'articolo 3 disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare, ai sensi dell'articolo 4, l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

Sottolina poi che, secondo l'articolo 5, gli ordini e i collegi professionali devono adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso e disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso.

L'articolo 6 - prosegue il relatore - consente alle imprese committenti di adottare modelli *standard* di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria.

Sintetizza inoltre il contenuto degli articoli da 7 a 12 e conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che potrebbe essere votato sin d'ora il parere alla Commissione di merito oppure, qualora vi fossero esigenze di approfondimento, si potrebbe convocare un'ulteriore seduta.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) reputa preferibile concludere l'esame nella giornata odierna, anche alla luce del termine emendamenti già fissato nella sede di merito.

Si associa il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*).

Ad una breve richiesta di chiarimento del senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) in merito ai potenziali limiti derivanti dall'articolo 5, risponde il [PRESIDENTE](#), riassumendo le finalità della disciplina dell'equo compenso. Prende altresì atto della prevalente volontà dei rappresentanti dei Gruppi di concludere l'esame nella giornata odierna.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione, previa verifica del numero legale, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 02/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023**

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Esame e rinvio)

Nell'illustrare il disegno di legge in esame, il presidente relatore ZAFFINI (Fdl) dà conto in primo luogo dell'articolo 1, recante alcune definizioni, e dell'articolo 2. Quest'ultimo definisce gli scopi del complesso delle deleghe legislative contenute nel provvedimento e stabilisce i principi e criteri direttivi di delega generali, impostati secondo una visione nuova, tesa a considerare la persona anziana non più come oggetto di cura, bensì come parte integrante della comunità. Dispone inoltre in merito all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

La disciplina di delega di cui all'articolo 3 concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 2.

L'articolo 4 reca un'articolata disciplina di delega relativamente all'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, mentre l'articolo 5 contiene una delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, contemplando principi e criteri direttivi specifici.

La disciplina del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 è disposta dall'articolo 6. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S), nel sottolineare l'elevata importanza del disegno di legge in esame a fronte del generale progressivo invecchiamento della popolazione italiana e dei vincoli posti dal PNRR, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) concorda con tale proposta. Rilevata la variabilità dei criteri stessi di definizione, sollecita inoltre una riflessione in ordine alla possibilità di individuare nuovi modelli di

approccio alla popolazione anziana, che pongano al centro l'autosufficienza della persona.

Anche la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sostiene l'opportunità delle audizioni e auspica un confronto approfondito sul merito del provvedimento, del quale ricorda la lunga genesi, risalente alla scorsa legislatura. In particolare, si pone la necessità di una riflessione sulla condizione delle persone anziane, con l'obiettivo della loro valorizzazione, nonché dell'incremento delle possibilità di assistenza domiciliare. Risulta inoltre fondamentale la questione delle risorse per l'attuazione delle misure individuate dal legislatore.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) esprime il favore del proprio Gruppo rispetto allo svolgimento di audizioni. La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) si associa alla richiesta di audizioni, segnalando la necessità di tenere conto dei tempi a disposizione, determinati dall'attuazione del PNRR.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) propone ai Gruppi di segnalare i soggetti da audire nel più breve tempo possibile, comunque entro la prima parte della mattinata di domani, venerdì 3 febbraio.

La Commissione conviene.

Il vice ministro [Maria Teresa BELLUCCI](#) ringrazia la Commissione per gli spunti offerti e per il clima costruttivo che si è manifestato. La materia oggetto del disegno di legge in titolo è di forte interesse comune, anche in considerazione dell'elevata percentuale di anziani nella popolazione italiana.

Peraltro, il PNRR pone il criterio dei 65 anni di età ai fini della definizione della popolazione anziana, che ha l'opportunità di essere pienamente partecipe al bene della collettività. Il disegno di legge in esame, la cui elaborazione è stata avviata già nella scorsa legislatura, è di importanza prioritaria e le audizioni possono risultare particolarmente utili. Il Governo è aperto al confronto e alla possibilità di apportare miglioramenti al testo, allo scopo di delineare una riforma condivisa e pienamente sostenibile, obiettivo rispetto al quale è fondamentale il contributo della Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ipotizza lo svolgimento delle audizioni nella giornata di mercoledì 8 febbraio e comunque la settimana prossima, mentre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno potrà essere fissato per la settimana successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) dà conto degli aspetti di competenza dei disegni di legge in titolo, di contenuto analogo, soffermandosi in primo luogo sull'ambito di applicazione, riguardante gli iscritti agli ordini e collegi professionali e le professioni non riconosciute di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, quindi sulla definizione di equo compenso, inteso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Le prestazioni professionali oggetto della disciplina proposta devono essere svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società controllate e mandatarie; imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno avuto alle loro dipendenze più di 50 lavoratori o hanno avuto ricavi superiori a 10.000.000; pubbliche amministrazioni e società partecipate. Sono escluse le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di agenti della riscossione.

Gli accordi in violazione della disciplina in materia di equo compenso determinano la nullità delle relative clausole. Sono altresì nulle le clausole che limitino la possibilità di chiedere acconti o che prevedano attività aggiuntive gratuite. La nullità è rilevabile d'ufficio e opera a vantaggio del professionista.

Il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno di compimento della prestazione.

A ordini e collegi professionali è attribuita la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria in presenza di violazioni della disciplina sull'equo compenso.

È inoltre prevista l'adozione di disposizioni deontologiche riguardanti la condotta del professionista. Sarebbe peraltro opportuno prevedere per i soggetti non inclusi nell'ambito di applicazione dei disegni di legge in titolo la possibilità di fare riferimento ai parametri di cui all'articolo 1 a fini negoziali. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,00.

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023
33ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), espresso favore rispetto alle finalità dei disegni di legge in titolo, rileva tuttavia l'opportunità di una riflessione in merito ai criteri eccessivamente restrittivi per la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, nonché in relazione alla possibilità di una formulazione maggiormente equilibrata riguardo le diverse professioni ordinistiche e non ordinistiche e le sanzioni ai professionisti.

Si associa la senatrice [PIRRO](#) (M5S).

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) ritiene congrua una riflessione anche rispetto a una estensione della disciplina proposta alle prestazioni professionali fruite dagli enti del terzo settore e dalle piccole imprese. Si riserva quindi di predisporre in tempi brevi uno schema di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nel quadro della Missione 6 del PNRR

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) motiva la proposta di indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, facendo riferimento alla necessità di approfondire lo stato di attuazione del piano pluriennale di interventi, di cui alla legge n. 67 del 1988, eventualmente anche con la finalità di individuare modifiche alla disciplina vigente.

La proposta di indagine conoscitiva, verificata la presenza del numero legale del prescritto numero dei senatori, è quindi posta in votazione e approvata all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) specifica che procederà a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Propone quindi

martedì 21 febbraio quale termine per proporre i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(506) *Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (ant.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023**

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di COVIP, il professor Mario Padula, presidente, accompagnato dalla professoressa Mariacristina Rossi, commissaria, e dalla dottoressa Lucia Anselmi, direttore generale, e, in rappresentanza di IVASS, il dottor Stefano De Polis, segretario generale, accompagnato dal dottor Roberto Novelli, responsabile dell'Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio, e dal dottor Andrea Venturini, dell'Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di COVIP e audizione di rappresentanti di IVASS

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 febbraio.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Interviene quindi il professor PADULA, anche in risposta ai quesiti del presidente ZAFFINI (*FdI*).

Successivamente intervengono ponendo quesiti le senatrici MANCINI (*FdI*), ZAMPA (*PD-IDP*) e CAMUSSO (*PD-IDP*), nonché il presidente ZAFFINI (*FdI*).

Interviene in risposta il professor PADULA.

Il presidente ZAFFINI conclude l'audizione dei rappresentanti della COVIP e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'IVASS.

Il dottor DE POLIS ha la parola, fornendo altresì risposta ad alcuni quesiti del presidente ZAFFINI (*FdI*).

Interviene conclusivamente il presidente ZAFFINI, che rinvia il seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'IVASS.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) considera insoddisfacente la proposta della relatrice, in quanto limitata a uno solo degli aspetti oggetto del dibattito.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) conferma la propria proposta di parere, ritenendo in particolare di non includervi riferimenti specifici alle professioni non ordinistiche.

Lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza, con l'astensione del gruppo PD-IDP.

La seduta termina alle ore 10,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 495 E 182

La 10a Commissione permanente,

esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, identici tra loro,

esprime parere favorevole, segnalando l'opportunità di un successivo intervento legislativo volto ad

estendere la disciplina dell'equo compenso a una più ampia platea di categorie professionali,

includendo, nell'ambito di applicazione del testo legislativo, anche gli enti del terzo settore e le piccole

imprese, escludendo solo le prestazioni professionali svolte in favore di microimprese.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 11 (ant.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

11^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(495 e182-A\)](#) **Deputato Giorgia MELONI e MORRONE.** - **Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [CATALDI](#) (M5S) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Richiama l'attenzione dei componenti del Comitato sul rischio che l'adozione da parte degli ordini e collegi professionali di disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso, prevista dall'articolo 5, possa disincentivare l'emersione delle violazioni, con particolare riguardo ai giovani professionisti. Analogo rischio sembra profilarsi in relazione alla nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo per il professionista, ai sensi dell'articolo 3.

Si apre la discussione.

Pur apprezzando i rilievi del relatore Cataldi, il presidente [MATERA](#) rileva che essi attengono principalmente al merito del provvedimento, piuttosto che ai profili sui quali il Comitato è tenuto ad esprimersi a norma dell'articolo 20-bis del Regolamento. Ritiene comunque utile, ai fini del prosieguo dell'istruttoria del provvedimento in esame, che le considerazioni espresse dal Relatore rimangano agli atti nel resoconto della seduta odierna.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) si associa alle considerazioni del Relatore e dichiara di condividere la soluzione proposta dal Presidente.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MATERA](#) dichiara conclusa la discussione.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente [MATERA](#), anche in considerazione dell'esperienza maturata nei primi tre mesi di attività del Comitato, propone che i rilievi contenuti nel dispositivo dei pareri espressi siano veicolati alla Commissione di merito nella forma di proposte emendative e di ordini del giorno sottoscritti dal relatore al Comitato e dal Presidente, in rappresentanza del Comitato.

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono la senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e il senatore [CATALDI](#) (M5S), il Comitato conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUGLI AA.SS. 495 E 182-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, riproduce il contenuto di una proposta di legge già

approvata dalla Camera dei deputati ed esaminata dalla Commissione Giustizia del Senato in sede redigente nella scorsa legislatura, il cui *iter* non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese è modificata con la finalità di rafforzare la tutela del professionista; in tale ottica, l'ambito applicativo dell'equo compenso è esteso alle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da essa partecipate;

presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni e segnalare al Ministro della giustizia pratiche contrastanti con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie; entro il 30 settembre di ogni anno, l'Osservatorio presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza; in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 51 del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

51a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 22 MARZO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(495) Deputato MELONI e MORRONE. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(182) GELMINI. - *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Relazione orale) (ore 10,07)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 495

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 495, già approvato dalla Camera dei deputati, e 182.

La relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

STEFANI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 495, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, interviene sulla materia dell'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese e ha la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, il disegno di legge contiene la definizione di equo compenso, che è un compenso che dev'essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle

caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme a parametri per la sua determinazione. Per gli avvocati, il riferimento è il regolamento concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, per gli altri professionisti invece i regolamenti per la determinazione dei parametri sono stabiliti con il Ministro vigilante su quella professione. Per le professioni non ordinistiche, queste determinazioni sono previste da decreti del Ministero dello sviluppo economico.

La disciplina si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che riguardano quindi prestazione d'opera intellettuale, che trovano fondamento in convenzioni e che siano svolte in favore di imprese bancarie o assicurative, nonché di imprese che l'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Viene estesa poi la disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della pubblica amministrazione, anche delle società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, il disegno di legge prevede la nullità di clausole che non prevedono compenso equo e proporzionato e viene elencata nella norma una serie di pattuizioni. *In primis*, sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi previsti dai parametri.

Si prevede poi la nullità di alcune pattuizioni che dimostrano, tra l'altro, nell'elenco di cui all'articolo 3, una pratica anche invalsa, che ha dato poi origine all'odierna riflessione e quindi a questa norma. Si vedano, per esempio, le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti o che impongono l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente o cliente vantaggi magari anche sproporzionati. Vi sono anche altri tipi di condotte, come per esempio l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente compensi, corrispettivi o rimborsi per l'uso di *software*, banche dati e servizi di assistenza; sono altresì nulle le pattuizioni nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore.

Nel caso in cui venga rilevato il carattere iniquo del compenso, il giudice adito potrà rideterminarlo, condannando quindi il committente al pagamento del dovuto; inoltre potrà essere prevista anche la corresponsione da parte del cliente di una somma in favore del professionista pari al doppio della differenza, quindi una sorta di indennità aggiuntiva.

Riassumendo poi il testo, all'articolo 6 si prevede che le imprese sopra ricordate adottino modelli *standard* di convenzione concordati però con i consigli nazionali degli ordini e i collegi professionali. All'articolo 7, nella disciplina dei compensi per gli avvocati, vi è la possibilità che il cosiddetto parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio diventi titolo esecutivo se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, mentre nel disegno di legge originario si richiamava l'articolo 702-*bis* del citato codice. Questa è l'unica parte in cui la Commissione ha dovuto apportare una modifica, per il cessare degli effetti dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo n. 149 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), che ha sostituito il rito sommario con rito semplificato; oggi pertanto il riferimento è all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile.

Tra le altre importanti modifiche introdotte dal presente disegno di legge, viene istituito presso il Ministero della giustizia un Osservatorio nazionale sull'equo compenso, che ha il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri, formulare proposte e segnalare pratiche elusive al Ministro della giustizia.

L'articolo 11 è importante perché reca una disposizione transitoria in base alla quale queste norme di nuova introduzione non si applicano alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore. La Commissione ha pertanto approvato il testo proveniente dalla Camera di deputati senza ulteriori modifiche, salvo questo ricordato riferimento normativo contenuto all'articolo 7.

Concludo ricordando che la norma oggi in esame, pur non essendo ottima, come non lo sono molte altre - lo si vedrà soltanto a seguito della loro applicazione - permette di sancire un principio

importante ed è un inizio per una riflessione successiva sul lavoro autonomo e sulla possibilità anche per i professionisti di lavorare, pur nella libertà della loro professione, senza essere indotti, nel contesto di un mercato caratterizzato da una certa concorrenza, a far sì che ciò si traduca in un'offerta di prestazione al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 495, nel testo formulato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'istituto comprensivo «Chignolo Po», in provincia di Pavia. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 495 e 182 (ore 10,18)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, intervengo in Aula in materia di equo compenso, giacché non è la prima occasione in cui il Parlamento si confronta su questo tema. Desidero fare mie le parole della Consulta sul lavoro autonomo e le professioni, indirizzate al Governo e al Parlamento in un documento nel quale si legge: «È urgente una regolazione dell'equo compenso delle prestazioni professionali, da lungo attesa. La disciplina attualmente vigente appare complessa, limitata sotto il profilo del campo di applicazione, oltre che inefficace per carenza di strumenti di controllo».

Queste parole hanno trovato pieno ascolto e pieno riscontro nella proposta di legge che oggi sottoponiamo all'attenzione del Senato. Infatti, a quattordici anni di distanza dalle famose lenzuolate e a otto anni dall'abolizione delle tariffe, la liberalizzazione che avrebbe dovuto mettere i nostri lavoratori autonomi al passo con il mercato europeo è diventata deregolamentazione, sfruttamento e spesso impossibilità per tanti giovani di sostenere la propria professione.

Si badi bene: non è questa una battaglia sindacale, non è una battaglia di categoria. È una battaglia per la tutela effettiva dei diritti delle prestazioni professionali, perché - Presidente, mi permetto di dirlo con cognizione di causa, come tanti colleghi che in quest'Aula si sono occupati del provvedimento - sostenibilità della professione e qualità della prestazione sono due facce della stessa medaglia. Non ammetterlo è pura ipocrisia ed è ancora più ipocrita farlo in Italia - e sono certa che nessuna delle forze parlamentari rappresentate in quest'Aula lo farà - dove la contrattazione collettiva copre oltre il 90 per cento dei lavoratori, rispettando a pieno la direttiva europea, mentre i professionisti lottano ogni giorno con contrattazioni al ribasso, con bandi di pubblica amministrazione che addirittura vorrebbero il lavoro gratis.

Con questa legge daremo un taglio al doppiopesismo in danno ai lavoratori autonomi, tracciando un primo e importante perimetro di tutele. Chi non lo riconosce mente. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo di fare silenzio non solo ai senatori in prossimità della senatrice che parla, ma anche agli altri, perché poi può capitare a tutti.

Prego, senatrice Petrenga, riprenda il suo intervento nell'ascolto religioso dell'Assemblea.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Veniamo all'esame di questa proposta di legge. È un provvedimento che già nella scorsa legislatura - lo ricordo, perché è una proposta di legge che gode di quella corsia preferenziale riconosciuta dal nostro Regolamento, poiché identica a un testo già approvato nella precedente legislatura - cominciò il suo *iter* in Aula grazie a una richiesta dell'allora capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida, che ne ottenne la calendarizzazione.

Già nella XVIII legislatura, però, consapevoli dell'opportunità di fare di questa proposta di legge non una bandiera, ma piuttosto un testo sul quale lavorare tutti insieme, rinunciammo alle primogeniture e condividemmo quello che era l'originario testo Meloni con tutte le forze politiche. L'importante era che ciascuno desse un contributo.

Per questa ragione, il disegno di legge che oggi ci apprestiamo a votare è già il frutto di una sintesi, perché in questo testo ci sono emendamenti di tutte le forze politiche, che sono state approvati nella scorsa legislatura. Non c'è quindi la volontà di mettere bandierine sulle spalle dei lavoratori autonomi: lo abbiamo dimostrato quando eravamo l'unica forza di opposizione, lo faremo oggi che siamo la prima forza politica della Nazione e impediremo a chiunque altro di farlo.

È importante ricordare che, rispetto alle iniziali previsioni, questo disegno di legge naturalmente si estende agli avvocati e ai professionisti iscritti a ordini e collegi, ma, grazie alla norma prevista nel comma 3 dell'articolo 1, anche alle professioni associate non regolamentate, di cui alla legge n. 4 del 2013. In Italia nessuno resta indietro.

Le clausole di nullità, previste dall'articolo 3, sono uno strumento importantissimo, forse il cuore di questa proposta di legge, perché prevedono la possibilità di far valere la nullità di un contratto. Sono lo strumento messo nelle mani del contraente più debole, che è proprio colui che noi vogliamo tutelare. Lo abbiamo fatto senza cedere ad alcun tipo di pressione, confrontandoci con tutte le categorie coinvolte, e siamo consapevoli che questa proposta di legge rappresenti un punto di equilibrio pienamente soddisfacente per gli obiettivi che intende perseguire.

Ne siamo talmente convinti, signor Presidente, che già nella scorsa legislatura accettammo di prevedere che vi fosse un osservatorio che coinvolge tutti; un osservatorio che, nella formulazione che abbiamo modificato nella scorsa legislatura, consentirà di verificare gli effetti applicativi di questa norma, che non resterà priva di controllo, perché la sua efficacia sarà vagliata e valutata, e naturalmente accompagnerà le riflessioni del legislatore. Infatti, non siamo infallibili e ne siamo consapevoli, ma piuttosto che rinunciare a fare qualcosa preferiamo dare un primo e importante segnale ai lavoratori autonomi, che aspettano da oltre un decennio.

Di ciò siamo convinti e lo siamo ancora di più dopo l'esperienza che abbiamo vissuto durante la

pandemia, quando i lavoratori autonomi furono destinatari di misure insufficienti, tardive e mai tempestive, che inevitabilmente hanno gettato centinaia di migliaia di partite IVA, con le loro famiglie, nella disperazione.

Come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE abbiamo svolto un'importante attività di ascolto di tutte le associazioni, di tutte le categorie e di tutti gli organi istituzionali e associativi, per capire quale fosse la sintesi migliore, e riteniamo che la migliore sintesi possibile sia condensata nei 13 articoli di cui si compone il disegno di legge in esame. Non è infatti un testo fatto di poche righe, ma al contrario contempla le più svariate esigenze, idonee a perseguire gli obiettivi che ci poniamo; il primo fra tutti è quello di evitare la proletarizzazione delle professioni, che a causa di una liberalizzazione sfociata in deregolamentazione affligge la nostra Nazione.

Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE anche in questa occasione ha desiderato collaborare con tutti, con la consapevolezza che questo disegno di legge costituisce una sintesi, che abbiamo condotto già nella scorsa legislatura con il vice ministro Sisto e con tanti altri colleghi, che in questi giorni hanno partecipato al dibattito in Commissione e in Aula.

Desidero concludere ringraziando tutte le forze politiche per il voto unanime che daranno al disegno di legge in esame, targato Fratelli d'Italia e firmato da Giorgia Meloni. Desidero inoltre confermare a tutti ampia disponibilità al dialogo e al confronto, una volta che gli effetti applicativi di questa legge avranno visto la luce. Ci saranno altri momenti di confronto e ci sarà la possibilità di migliorare, ma qui e ora dobbiamo dare risposte a milioni di italiani. *(Applausi)*.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, il voto dei senatori della componente Alleanza Verdi e Sinistra sarà favorevole al provvedimento, che era già stato approvato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Come già detto in sede di discussione dai nostri colleghi, avremmo certamente voluto che il testo venisse arricchito dei suggerimenti e degli apporti dell'avvocatura, dell'organismo congressuale forense, del movimento forense e degli stessi sindacati che tutelano il lavoro autonomo.

Come recita il testo, l'equo compenso è «la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», il che significa compenso in linea con i parametri di liquidazione fissati dal decreto del Ministero della giustizia, mentre per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi si fa riferimento a regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti dal Ministero vigilante sulla professione.

Voteremo a favore perché, nonostante le lacune nell'ascolto e nella comprensione di altri autorevoli punti di vista in materia, riconosciamo al provvedimento il merito di voler tutelare alcuni settori del lavoro intellettuale, quando questo è svolto in convenzione con le imprese bancarie e assicurative e con le grandi imprese. Certamente non possiamo non sottolineare - come evidenza ad esempio il punto di vista della CGIL del comparto - che tali migliorie si riferiscono solo ai rapporti di lavoro con grandi committenti e con le pubbliche amministrazioni, limitando nei fatti la platea dei lavoratori autonomi coperti.

Inoltre, questo disegno di legge paradossalmente mette in difficoltà una parte dei lavoratori che dovrebbe tutelare, poiché attribuisce ai professionisti ordinisti una sanzione disciplinare in caso di accettazione di un compenso sotto soglia, pur essendo il professionista in posizione di debolezza rispetto al committente. Sarebbe stato necessario arrivare a una legge che potesse tutelare tutti i professionisti autonomi, soprattutto quelli contrattualmente più deboli.

Il testo, per stessa ammissione del Vice Ministro intervenuto alla Camera dei deputati, si sarebbe certamente potuto migliorare, ma è stato lasciato così. Comunque il giudizio, nel complesso, è favorevole. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole a un provvedimento che rappresenta un indiscutibile passo in avanti, perché restituisce dignità ai professionisti e ne valorizza il ruolo sociale, economico e istituzionale.

Troppo spesso gli interventi sui lavoratori autonomi si concentrano sulla fascia alta, su quelli cioè che hanno già un'attività avviata e registrano un buon fatturato. È il caso, ad esempio, dell'estensione della *flat tax*, che ha portato un beneficio fiscale a coloro che annualmente fatturano più di 65.000 euro, ma il mondo delle libere professioni è fatto di persone che non raggiungono sempre certi *standard*, soprattutto negli anni iniziali della loro attività.

Per questo il provvedimento che stiamo per votare introduce un principio fondamentale, soprattutto nei confronti dei giovani, che sono spesso i più sottoposti alle condizioni sfavorevoli del mercato. Il provvedimento infatti non si limita soltanto a definire un congruo valore delle prestazioni professionali, ma porta un equilibrio nelle situazioni in cui i committenti operano in una condizione di forza rispetto al professionista.

In questi anni il rapporto dei lavoratori autonomi con la pubblica amministrazione è stato a dir poco tormentato: non solo la corsa al ribasso dei compensi, ma anche la lentezza e i ritardi nei pagamenti hanno fatto dello Stato italiano uno dei peggiori clienti.

Alcuni ordini professionali hanno protestato più volte contro certi bandi che incitavano a una corsa al ribasso e sono riusciti in alcuni casi anche a tutelare i loro iscritti. Questo però, ovviamente, non è valso per tutti, perché ci sono ordini e categorie professionali meno forti e meno organizzati, per cui un intervento normativo che mettesse fine a questo *far west* non poteva più essere rimandato.

Non vale neppure l'obiezione di alcuni, secondo i quali questo intervento è contrario al mercato e alla libera concorrenza, da un lato, perché non c'è libertà, laddove il rapporto negoziale è così sbilanciato nei confronti di una delle due parti, e, dell'altro, perché bisogna sempre tener conto della qualità della prestazione offerta, così come avviene nei bandi delle opere pubbliche, dove l'eccesso di ribasso è considerato la spia di una prestazione non adeguata dal punto di vista di materiali, sicurezza e tutela complessiva dei lavoratori.

Il compenso adesso dovrà quindi essere calcolato incrociando qualità e quantità della prestazione offerta, pena la nullità di una pattuizione che violi questo principio. È chiaro che si tratta di un criterio non semplice da definire: ci sono sfumature e implicazioni e, non a caso, il dibattito nei due rami del Parlamento è stato ricco e articolato, ma quel che conta oggi è segnare un punto, quello per il quale se un professionista lavora molto, se è particolarmente competente o, ancora meglio, se soddisfa entrambi i criteri, deve avere un reddito adeguato alla sua preparazione e al suo impegno.

Per tutte queste ragioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie sul provvedimento. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il nostro voto di oggi facciamo un altro passo avanti verso l'approvazione definitiva di una legge che può sembrare secondaria, ma non lo è affatto, ed è molto attesa da migliaia di liberi professionisti. Si tratta di un percorso iniziato molto tempo fa, nell'ottobre 2021, pertanto è una legge che rischiava di essere travolta, come spesso accade, dal cambio di legislatura.

Come Gruppo Azione-Italia Viva siamo stati da subito fra i primi sostenitori di questo provvedimento e siamo stati anche fra i primi Gruppi parlamentari a depositare disegni di legge che ricalcavano le norme già approvate dalla Camera. Questo perché riteniamo importante utilizzare una corsia preferenziale per arrivare presto all'approvazione del testo in esame, che restituisce dignità e potere contrattuale a una categoria - quella dei liberi professionisti - che è stata troppe volte trascurata e che, anche durante la stagione del Covid, ha vissuto un periodo davvero molto difficile.

Quello che conta oggi è ribadire le giuste ragioni di questo disegno di legge. Si tratta di un testo equilibrato, che intende difendere il lavoro dei liberi professionisti, il loro impegno, la qualità della loro opera nei confronti di committenti che in qualche modo, per il loro peso contrattuale, potrebbero ottenere condizioni di svantaggio per la parte del professionista.

Trovo che questo sia un qualcosa che ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, ha potuto constatare come una pratica tutt'altro che secondaria.

Qualcuno ha anche criticato questo disegno di legge. Si dirà che quello che stiamo facendo non è liberale, perché mettiamo in qualche modo un vincolo al mercato e alla libera contrattazione delle parti: non è così. Da liberale, difendo queste norme, perché appunto la contrattazione dev'essere realmente libera e, quando uno dei due contraenti ha una forza economica enormemente più grande di quella del professionista, è evidente che occorre un presidio che garantisca l'equità.

È questo che abbiamo provato a fare, attraverso una legge la cui efficacia è stata circoscritta a un ambito d'applicazione preciso: le banche, le assicurazioni, le aziende con più di 50 lavoratori o con ricavi superiori ai 10 milioni di euro. Non si viola dunque in assoluto la libera contrattazione fra le parti, ma si prova ad improntarla a un principio di equità. La definizione del perimetro di imprese interessate a questa norma è assolutamente appropriata e poi, come sempre accade quando si approva una nuova legge, dovrà essere verificata e monitorata nella sua attuazione. Per questo abbiamo trovato ragionevole e ci siamo battuti per l'istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero della giustizia: sarà questo l'organismo che, strada facendo, ci dirà i correttivi e ci suggerirà i miglioramenti da apportare alla legge.

Condividiamo anche che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali siano aggiornati ogni due anni. Mi verrebbe da dire che si tratta di una legge dinamica, che risponde al dinamismo del mercato. È molto opportuno aver espresso in maniera puntuale la nullità delle clausole vessatorie, come quelle che escludono il rimborso delle spese sostenute dal professionista o quelle che consentono al committente di modificare unilateralmente il contratto. Trovo importante aver ribadito che queste norme valgono anche quando il committente è la pubblica amministrazione. Sì, perché la pubblica amministrazione ha il dovere di dare il buon esempio e purtroppo - lo abbiamo visto anche nella prima fase di attuazione del PNRR - non mancano i casi nei quali è essa stessa invece a svilire e a non considerare il lavoro svolto dalle libere professioni.

Questa legge s'inserisce nel solco di un'attività normativa che, soprattutto nelle ultime due legislature, ha cercato di inserire tutele che non erano previste per i lavoratori autonomi e i professionisti, allargando a questo mondo alcune tutele rilevanti. Penso al lavoro che è stato fatto sugli infortuni, sulla malattia, sulla maternità e sugli ammortizzatori sociali.

È chiaro che tanto resta ancora da fare; nessuna legge è perfetta e tutto è perfettibile. Lo dico anche relativamente al dibattito che c'è stato su alcuni punti controversi di questa legge, che sono stati oggetto di un'attività emendativa in Commissione. Penso, ad esempio, al tema delle sanzioni disciplinari per il professionista, al tema della non applicazione alle convenzioni in corso e alla definizione del perimetro di applicazione della norma. Non su tutto abbiamo trovato una soluzione, proprio perché la scelta della maggioranza è stata quella di addivenire quanto prima a un'approvazione in tre passaggi della legge.

Noi abbiamo cercato di vedere il lato positivo, ma restano alcune lacune. Il fatto di aver dovuto ritirare alcuni emendamenti non ha giovato; forse, se avessimo fatto un lavoro un po' più esaustivo, si sarebbe arrivati a un risultato di maggiore qualità, ma noi siamo abituati a prendere il lato positivo e a questo punto l'auspicio è che la Camera, che farà l'ultimo passaggio, licenzi al più presto questo provvedimento.

Noi vogliamo il mercato, ma non vogliamo la giungla. È per questo che annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva sul disegno di legge in esame. (*Applausi*).

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Ostellari, onorevoli colleghe e colleghi, è oggi all'esame dell'Assemblea il disegno di legge in materia di equo compenso. È un provvedimento tanto atteso, che ci accingiamo ad approvare dopo tanti sforzi, che sono andati a vuoto anche nel corso della precedente legislatura, quando si era arrivati per così dire all'ultimo miglio, anche se poi la sua chiusura anticipata ha impedito che si concludesse l'*iter* del provvedimento, che però è ripreso in questa legislatura ed è stato molto celere, per cui ora il traguardo, che è vicino, sarà

certamente raggiunto.

Com'è stato detto da molti degli oratori che mi hanno preceduto stamane, il testo mira a rafforzare la tutela dei professionisti. Vari elementi insidiano in questa fase storica le professioni liberali, che sono invece un vanto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro tessuto economico. Le professioni liberali sono una tradizione di secoli nel nostro Paese; risalgono addirittura al Medioevo le corporazioni, le gilde, che nel mio Veneto, al tempo della Repubblica di Venezia, si chiamavano però fraglie.

Pensi, Presidente - mi piace sempre ricordarlo, quando parlo di questi temi - che nella mia città, Vicenza, lo statuto comunale prevedeva già nel 1264 otto fraglie, quelle dei mercanti, dei merciai, dei calzolai, dei macellai e degli albergatori, cui si aggiungevano i *collegia* dei giudici e dei notai. Dalla fraglia dei notai deriva oggi l'ordine degli avvocati, del quale ho l'onore e il piacere di far parte.

Lobby economiche, grandi *corporation*, multinazionali e intelligenza artificiale mettono ora in discussione queste nostre tradizioni secolari sotto l'egida della *deregulation* senza regole e del mercatismo selvaggio.

L'abolizione dei minimi tariffari ha esposto le professioni liberali a un'accettabile mortificazione, in quanto hanno dovuto accettare contratti capestro, che ne sviliscono il ruolo e si pongono addirittura in contrasto con il principio implicito del nostro ordinamento, anche a livello costituzionale, secondo cui la prestazione professionale dev'essere retribuita in relazione alla qualità e quantità del suo valore economico.

A questo fenomeno pone finalmente rimedio il testo in esame. Oggi c'è la possibilità di dare un forte segnale contro quella che in diverse occasioni - e ho sentito definirla così anche da altri oratori oggi intervenuti - ho voluto chiamare la proletarizzazione delle professioni, il tentativo di trasformare i liberi professionisti in parasubordinati. A questo tentativo ci opporremo con tutte le nostre energie: finalmente i contratti capestro non saranno più validi e non potranno più essere sottoscritti.

La nostra speranza, signor Presidente, era quella di licenziare il testo senza modifiche e quindi approvarlo fin da oggi. Non è stato possibile, perché poi, nel corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di una piccola modifica di coordinamento normativo, ma siamo fiduciosi che il testo, modificato solo con riguardo a questo dettaglio, troverà nell'altro ramo del Parlamento una scorciatoia per arrivare ad un'approvazione rapidissima.

Certamente - e lo hanno ribadito anche altri oratori oggi intervenuti - il testo non risolve tutti i problemi delle categorie professionali, dobbiamo riconoscerlo: è frutto di una mediazione e di quanto era possibile fare oggi, come ha sottolineato poco fa anche la relatrice nel suo intervento.

Non eviterò dunque di toccare alcune problematiche rimaste sul tappeto e che in un futuro, spero prossimo, potremo definire in modo più compiuto.

La prima riguarda la non retroattività della disciplina. Restano in vigore i contratti già stipulati, pure a condizioni capestro. Sarebbe stato opportuno probabilmente riuscire già in questo testo a sancire la nullità di quelle disposizioni. I contratti in essere sono evidentemente a tempo indeterminato e, se non vengono disdetti, manterranno efficacia a lungo.

Tra l'altro, Presidente, se avessimo stabilito la retroattività della norma sull'equo compenso, credo che il bilancio dello Stato ne avrebbe tratto giovamento, perché le dichiarazioni Irpef dei professionisti nei prossimi anni sarebbero state sensibilmente superiori, con evidente beneficio anche per il gettito fiscale. Non è stato possibile: il Governo ci ha spiegato che ciò avrebbe comportato difficoltà insormontabili; ne prendiamo atto e lo accettiamo, ma ci impegniamo a ritornare sul punto alla prima occasione utile.

Tra l'altro, sono stati presentati in Commissione, ma presumo anche in Aula, alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo, che proprio a questo tendono.

Il secondo punto oggetto di approfondimento in Commissione giustizia è la sanzione disciplinare, prevista per il professionista che comunque accetta clausole contrattuali vessatorie. Sul punto, in particolare il collega Bazoli ha molto insistito. Questa ipotesi sanzionatoria dev'essere però interpretata, almeno a nostro giudizio - e tengo a ribadirlo, affinché ne rimanga traccia nel Resoconto - non come una sorta di spada di Damocle che pende sul professionista, ma semmai come uno scudo,

una tutela rafforzata che egli potrà invocare, per rifiutare, anche sul piano deontologico, contratti capestro che gli vengano imposti dal cliente.

Peraltro, in condizioni particolari e provate, gli organi disciplinari degli ordini professionali potranno certamente lasciar andare esente da sanzione l'eventuale professionista che abbia agito in stato di necessità.

In conclusione, signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento tanto atteso dai professionisti di tutta Italia. Da sempre il nostro partito è vicino al ceto medio professionale e si batte per la sua tutela e la sua dignità. I professionisti italiani sanno che ci troveranno sempre al loro fianco per difenderli e valorizzarne il ruolo sociale.

Signor Presidente, non me ne voglia il sottosegretario Ostellari, ma un ringraziamento particolare lo voglio tributare al vice ministro Sisto per il puntiglio e la determinazione con cui ha seguito il testo, in questa, ma anche nella precedente legislatura. Una menzione speciale mi sento di farla anche alla relatrice, la senatrice Stefani, anch'ella avvocato, iscritta al prestigioso ordine di Vicenza, che ha guidato con competenza magistrale i nostri lavori in Commissione.

Non possiamo ovviamente dimenticare la presidenza della senatrice Giulia Bongiorno, che tra l'altro oggi compie gli anni: invito pertanto l'Assemblea a tributarle un caloroso applauso; a lei vanno i calorosi auguri di tutto il Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

Ringrazio infine il personale della Commissione, che anche stavolta ci ha assistito nei nostri lavori.

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente si associa agli auguri indirizzati alla senatrice Bongiorno, in occasione del suo genetliaco.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, nel rivolgere gli auguri al presidente Bongiorno, annuncio che il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente al disegno di legge relativo all'equo compenso e non è difficile intuire il perché.

Si tratta di un provvedimento molto sentito dalle categorie che vi vengono menzionate. Rappresenta un indubbio passo in avanti, circoscritto, ma essenziale, nei confronti di professionisti molto spesso sottopagati, soprattutto se giovani e agli inizi della carriera. Esso è meritevole di apprezzamento, in particolare laddove pone rimedio a situazioni di squilibrio che gravano nei rapporti contrattuali tra i professionisti e i cosiddetti clienti forti, quali banche e assicurazioni.

Mi chiedo, signor Presidente, se si potesse fare di più, se si potesse fare meglio. Certamente sì e il perché è presto detto: la maggioranza ha da sempre negato ogni possibilità di emendare il testo, in ragione della necessità di una sua pronta approvazione, onde evitarne il ritorno alla Camera per una seconda lettura. Per questa ragione, il MoVimento 5 Stelle ha richiesto in Commissione la sede deliberante, anche in virtù del fatto che sapevamo di essere gli unici ad aver presentato un emendamento che insisteva, nel merito, su un errore, figlio della sciatteria che, duole dirlo, sta contraddistinguendo la maggioranza relativamente alle tematiche della giustizia. (*Applausi*).

Consci del fatto che il testo sarebbe stato *oborto collo* modificato, abbiamo richiesto il cambio di sede, solo al fine di velocizzarne l'*iter*. Governo e maggioranza da principio hanno negato tale possibilità, sulla base, tra l'altro, di un'invocata errata interpretazione della norma regolamentare, salvo poi assecondare un'ulteriore richiesta, che poi non è stata accolta dal Partito Democratico.

Ora, in virtù dell'approvazione dell'emendamento a mia prima firma, il testo è stato modificato e pertanto vi sarà necessità di una lettura confermativa da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Mi chiedo, Presidente, una volta che il testo è stato aperto a modifiche, perché non sfruttare tale opportunità per migliorarlo definitivamente e consegnare ai professionisti una legge migliore ed effettivamente ineccepibile. Non è chiaro perché i colleghi della maggioranza si siano incaponiti nel non procedere alle modifiche che loro stessi avevano indicato negli ordini del giorno approvati in Commissione; o meglio, l'abbiamo capito molto bene: non hanno proposto emendamenti, confidando nel fatto che il testo non sarebbe stato modificato e che quindi l'unico modo per migliorarlo sarebbe stato approvare gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Tali emendamenti, peraltro, andavano nella direzione dei temi trattati dai loro stessi ordini del giorno, ovvero eliminare le sanzioni

ai professionisti che accettano compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai decreti e un'adeguata normativa transitoria.

Se questo inciampo costituisse un *unicum*, non ci sarebbe da alzare polveroni, ma purtroppo - non so se dire per fortuna - ciò sta avvenendo con cadenza preoccupante: sono infatti fin troppe le questioni che ormai ci fanno pensare a una totale inettitudine da parte del Governo nelle materie afferenti la giustizia. L'omicidio nautico ve l'abbiamo riscritto, ci siamo poi accorti che non sapevate neanche copiare, infatti ci avete perfino copiato la brutta copia del neointrodotta delitto di *rave party*. Avreste fatto meglio a prendere in considerazione il nostro emendamento soppressivo, chiaramente prioritario rispetto a quello sostitutivo.

Il disegno di legge governativo sul cambio di regime di procedibilità prende spunto dal disegno di legge a prima firma del senatore Scarpinato, depositato qui in Senato molto prima rispetto a quello governativo, e, visto che siete attenti a come lavora il MoVimento 5 Stelle relativamente alla giustizia, vi suggerisco di prendere spunto dalla nostra agenda politica e vi indico la strada da seguire: prima di tutto, adottare iniziative normative volte a superare l'istituto dell'improcedibilità, mantenendo ferma la disciplina della prescrizione dei reati come introdotta dalla legge spazzacorrotti; astenersi da qualsiasi intervento volto a riformare la disciplina delle intercettazioni, in modo da restringerne l'utilizzo o depotenziarne l'efficacia; adottare iniziative normative per modificare l'istituto del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello, ripristinando le esclusioni dell'applicazione agli imputati per reati di particolare gravità; non intervenire sul delitto d'abuso d'ufficio e sul delitto di traffico di influenze e invece normare *lobby* e conflitto di interessi; assumere con la massima determinazione iniziative efficaci, volte al contrasto della violenza contro le donne, al fine di ridurre effettivamente il numero dei femminicidi riprendendo il percorso segnato dal codice rosso e proseguito dalla Commissione d'inchiesta sul femminicidio; rispettare integralmente, per quanto di competenza, il Titolo IV della Costituzione, laddove vengono contemplati il principio di separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura, nonché astenersi dal dare seguito a qualsivoglia proposta normativa di separazione delle carriere dei magistrati e di eliminazione dell'obbligatorietà dell'azione penale; mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, in particolare salvaguardare il regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario; in ultimo, tornare a investire nel comparto giustizia per rilanciare il rapporto tra giustizia e cittadini quale unico vero antidoto alla lunghezza dei processi penali, colmando le scoperture e le vacanze degli uffici giudiziari attraverso una massiccia e mirata attività assunzionale in continuità con le leggi di bilancio degli anni 2018 e 2020. Siamo certi, in tal modo, che il risultato sarà quantomeno soddisfacente.

Stiamo approvando il disegno di legge relativo all'equo compenso. Vigiliamo tutti, a cominciare dal Ministero, affinché tali disposizioni siano concretamente applicate, anche perché bisogna sempre tenere gli occhi bene aperti.

Abbiamo constatato che, proprio mentre si discute di equo compenso, il Ministero dell'università e della ricerca cerca 15 esperti di elevata specializzazione da inserire *full time* a costo zero: altro che equo compenso, è pazzesco! (*Applausi*).

Uno dei miei versi preferiti del grande poeta e cantautore Leonard Cohen dice che c'è una crepa in ogni cosa e che è da lì che entra la luce. La dichiarazione di voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle l'ho fatta in premessa, perché avevo il timore che lungo il cammino avrei magari cambiato idea. (*Applausi*).

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Lega esprime viva soddisfazione per la normativa in corso d'approvazione quest'oggi, che rappresenta un indiscutibile passo in avanti per restituire dignità al professionista, valorizzandone al contempo il ruolo sociale, economico e istituzionale, con il conseguente beneficio di servizi di qualità. Si auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge.

Non esitiamo, signor Presidente, a definire storico questo passaggio, che in altri tempi avrebbe assunto il nome di conquista sociale, ottenuta - si badi - senza il ricorso a mobilitazioni di piazza, scioperi o

picchetti, perché la categoria che in questo caso ci interessa è quella dei professionisti.

Tuttavia, le similitudini con altre categorie di lavoratori riguardano sempre la presenza nel rapporto contrattuale di un contraente forte, il quale il più delle volte, nella fase dell'affidamento dell'incarico, è capace di imporre onorari e clausole standardizzati e condizioni del tutto indignitose, che riguardano ampi strati delle giovani leve professionali, che sono incapaci di rifiutare l'opportunità offerta, perché già alle prese con la difficile quadratura del proprio bilancio reddituale. Con il voto odierno, infatti, si determina un successo sul terreno del recepimento legislativo delle istanze provenienti dal mondo del lavoro professionale e dalle sue rappresentanze.

Dal tempo delle grandi mobilitazioni e delle conquiste normative e salariali non assistevamo alla traduzione in legge di diritti e previsioni così incisivi afferenti a un vasto strato del mondo lavorativo. Per dimostrare ciò che affermo, bastino soltanto le parole utilizzate da alcuni rappresentanti delle categorie professionali. Ad esempio, per il mondo dell'avvocatura si parla non soltanto del diritto a un giusto riconoscimento economico per l'attività prestata, ma addirittura di un baluardo a salvaguardia delle dignità dell'intera categoria. Per quanto riguarda i geometri, si parla invece di un vero e proprio spartiacque, che riallinea correttamente il principio dell'equo compenso al mercato e alla concorrenza. Inoltre, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, che rappresenta come questa sia una tappa importante sulla via di un più ampio riconoscimento di tutele per i professionisti, la definisce un'inversione di tendenza molto significativa nell'atteggiamento della politica nei confronti dell'universo delle libere professioni. Potrei continuare con gli ingegneri, i quali parlano di un indiscutibile passo in avanti, che non solo restituisce dignità al professionista valorizzandone il ruolo sociale, ma rafforza anche quello economico e istituzionale e difende il diritto dei cittadini a ricevere servizi di qualità.

Effettivamente, dopo l'importante novità della cosiddetta tassa piatta o *flat tax*, questa normativa appare la seconda più importante misura a sostegno dell'ottimizzazione della redditività delle attività professionali.

Quindi, se i parametri rappresentano importi e quantificazioni stabiliti per ogni categoria e attività attraverso un decreto ministeriale, questi, attraverso l'equo compenso, dovranno essere il punto al quale si rivolgeranno i professionisti e i grandi clienti, pena la nullità di tutte le clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato e non rendano equilibrato il rapporto professionale tra il professionista e alcuni soggetti individuati previamente tra quelli ritenuti maggiormente forti nel rapporto.

Il disegno di legge sull'equo compenso è stato approvato dalla Camera dei deputati e nel suo attuale *iter* in sede redigente sappiamo come tutti i movimenti e i partiti qui rappresentati premano affinché si abbia un veloce via libera. Ovviamente stona, purtroppo, la circostanza che all'interno del testo una norma, abrogata nel convulso succedersi di riferimenti normativi, abbia aperto la strada all'odierna necessità, peraltro tempestiva, di una modifica che impone un nuovo passaggio parlamentare, ossia il ritorno in terza lettura alla Camera.

Ho ascoltato alcune delle osservazioni fatte dai colleghi prima di me e vorrei dire che sì, è vero, molto si poteva ancora fare, ma devo dire che in Commissione giustizia il vice ministro Paolo Sisto, come ricordava poc'anzi il collega Zanettin, ha anzitutto rassicurato - e ne è testimonianza l'approvazione di ben tre ordini del giorno presentati dalla Lega - sul fatto che ci sia la volontà politica di intervenire su tre questioni che sono rimaste purtroppo inadempite, a causa della necessità di portare a compimento questo primo grande risultato. Faccio riferimento all'eliminazione della previsione che impone agli ordini e ai collegi professionali di adottare sanzioni disciplinari, perché questo stride evidentemente con la mancata possibilità di fare altrettanto per le professioni non regolamentate da riferimenti ordinistici; all'allargamento della norma a realtà di committenti oggi escluse; ed ancora, a un ordine del giorno che ha inteso individuare l'attenzione del Governo sulla possibilità di ampliare con altre rappresentanze i componenti dell'Osservatorio introdotto dalla legge.

È dunque l'occasione sin d'ora per lanciare altre sfide in favore delle professioni, le quali trovano ancora oggi nelle norme e nei codici dello Stato relitti residui che non hanno più motivo di esistere e che appaiono solo come una rispettosa tolleranza della tradizione dottrina. Faccio solo riferimento,

ad esempio, al caso delle prescrizioni presuntive, che sono superabili addirittura con il deferimento di un giuramento decisorio, cioè un relitto del passato che oggettivamente, per quanto attiene alle professioni, forse oggi potremmo anche decidere di ripensare.

Concludo con i ringraziamenti alla relatrice, la mia collega Erika Stefani, e non posso ovviamente non fare riferimento al bellissimo regalo che quest'oggi porterà a casa la collega, presidente Giulia Bongiorno, per il giorno del suo compleanno, in occasione del quale le rivolgo anch'io gli auguri del Gruppo Lega.

Ebbene, la Lega sarà sempre al fianco delle partite IVA esercenti attività professionali, e non solo, e naturalmente di quelle le ordinistiche e non, crogiuolo di grandi e complessi saperi. (*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche il Partito Democratico, come gli altri Gruppi parlamentari, voterà a favore di questo testo di legge, anche se non siamo molto soddisfatti di come si è arrivati in Aula. Voteremo a favore intanto perché condividiamo gli obiettivi di questo disegno di legge, ossia garantire e riconoscere ai professionisti un compenso dignitoso, tenuto conto del fatto che, dopo che furono abolite le tariffe minime e massime negli anni scorsi a seguito dell'approvazione di norme che tutelavano il mercato e andavano nella direzione voluta dalle regole dell'Unione europea, troppo spesso committenti forti hanno imposto condizioni contrattuali ai professionisti che sono anche andate a ledere la dignità del lavoro dei liberi professionisti.

Condividiamo l'obiettivo di garantire invece compensi adeguati e proporzionati alla dignità del lavoro fatto dai liberi professionisti e devo dire che ci piacerebbe che lo stesso zelo che ha messo la maggioranza in questo disegno di legge ci fosse anche per tutelare i salari dei lavoratori dipendenti (*Applausi*), perché su questo ci pare invece che ci sia una distrazione che francamente non comprendiamo. (*Applausi*).

Condividiamo anche l'impianto di questo disegno di legge, perché riprende esattamente quello della legge Orlando, che introdusse il principio dell'equo compenso nella XVII legislatura. Questo lo voglio ricordare anche un po' per invitare i colleghi a una maggiore cautela nell'enfasi con cui hanno salutato l'eventuale approvazione di questo disegno di legge, perché non fa altro che migliorare, sistematizzare ed estendere i principi che furono già introdotti nell'ordinamento italiano dalla legge Orlando due legislature fa. L'equo compenso c'è già nel nostro ordinamento. Questo disegno di legge - ed è una cosa positiva - migliora l'impianto introdotto nell'ordinamento della legge Orlando. Non si tratta di una rivoluzione, ma del miglioramento di qualcosa che facemmo già noi due legislature fa. Questo credo sia opportuno ricordarlo.

Dicevo però che, per quanto condividiamo sia gli obiettivi sia l'impianto di questa riforma, che appunto migliora quello della legge Orlando, non siamo particolarmente soddisfatti di come ci si è arrivati, perché riteniamo che il testo fosse migliorabile in alcuni dettagli significativi. Per questo avevamo proposto alcuni emendamenti in Commissione, che peraltro erano sostanzialmente condivisi anche dalla maggioranza, se è vero com'è vero che ha presentato alcuni ordini del giorno che richiamavano il contenuto di quegli emendamenti e sui quali lo stesso Governo ha dato parere favorevole. Allora, come mai non sono stati approvati questi emendamenti?

Ci è stato spiegato dalla maggioranza e dal Governo che era opportuno arrivare a un'approvazione rapida di questo disegno di legge e che pertanto era opportuno evitare di approvare emendamenti che ne avrebbero costretto il ritorno alla Camera. Su questo già avevamo qualche perplessità, perché se è vero che nella scorsa legislatura questo disegno di legge arrivò anche nell'Aula del Senato nello stesso identico testo e si cercò di approvarlo senza modifiche, perché eravamo alla fine della legislatura e non c'era più tempo, ora siamo all'inizio della legislatura e c'è tutto il tempo che si vuole per migliorare un testo, se si ritiene che sia migliorabile. Non si capisce quindi perché su questo testo in particolare occorresse applicare quel principio del monocameralismo di fatto che oggi sembra invalso in queste Aule, tale per cui una Camera approva un testo e l'altra non può modificare nulla, altrimenti deve tornare indietro. Francamente, se non ci sono ragioni di urgenza particolari, non capisco perché dobbiamo assuefarci a questo modo di lavorare. (*Applausi*).

Detto questo, nel caso di specie, vi è stata una circostanza che ha fatto venir meno questa giustificazione che noi stessi non condividiamo. È successo che nel testo che è stato portato qua c'era un baco, un *bug*, perché era stato richiamato un articolo del codice di procedura civile che è stato modificato dalla legge Cartabia. Bisognava quindi modificarlo e si è modificato. Questo comporta che il disegno di legge torni alla Camera: bene, abbiamo detto, allora c'è l'occasione di fare quelle due o tre modifiche sulle quali siamo tutti d'accordo. Invece no, non ci è stato consentito di fare queste modifiche su temi sui quali la stessa maggioranza ha presentato ordini del giorno, sui quali il Governo ha espresso parere favorevole.

Perché non ci è stato consentito di fare quelle due o tre modifiche sulle quali c'era l'accordo di tutti, tenuto conto del fatto che il testo tornerà comunque alla Camera? La risposta è «boh». Non lo sappiamo e non abbiamo capito la ragione per cui ci è stato impedito di migliorare un testo che, per carità, è un grande passo in avanti rispetto alla situazione attuale (quindi noi lo voteremo), ma che inevitabilmente dovrà essere sottoposto a ulteriori correzioni con altri interventi legislativi. Perché? Che modo di legiferare è questo? Per un semplice puntiglio non si sono approvate modifiche sulle quali le stesse categorie professionali ci avevano chiesto di intervenire.

Rispetto alla sanzione disciplinare per i professionisti che sottoscrivono un accordo che viola i principi dell'equo compenso, mi ricordo la *ratio* che aveva giustificato questo inserimento.

Era quella di dare ai professionisti uno scudo per difendersi dai committenti che li obbligano a sottoscrivere un accordo che viola l'equo compenso, perché avrebbero potuto dire loro: non posso sottoscriverlo, altrimenti verrei sottoposto a sanzione disciplinare. Se per caso però un professionista, obbligato dallo stato di necessità, firma comunque un accordo che viola l'equo compenso, a quel punto è fregato, perché non potrà più denunciare la convenzione che viola l'equo compenso, altrimenti sarà sottoposto a sanzione disciplinare. Capite che è una contraddizione, un errore, un altro baco di questa legge? Infatti, tutte le categorie professionali ci avevano chiesto di correggerlo, tanto che un ordine del giorno della maggioranza ha chiesto di farlo e il Governo l'ha accolto. Perché però non l'abbiamo corretto? (*Applausi*).

Collegi, ma che modo di legiferare è questo? È assurdo e questo vale per altre modifiche di dettaglio, come quelle in cui si consentiva alle associazioni di professionisti non organizzate in collegi e ordini di accedere alle stesse prerogative consentite ai professionisti organizzati in collegi e ordini, che in questa legge però non ci sono. Sarebbe bastato fare piccole modifiche, sulle quali eravamo tutti d'accordo, ma non c'è stato niente da fare.

Questa è la ragione per cui siamo molto insoddisfatti di come siamo arrivati in Aula e del rapporto che c'è stato, in quest'occasione, tra la maggioranza e l'opposizione. Noi siamo stati collaborativi e costruttivi, perché questa è una legge che condividiamo e non ci siamo mai messi di traverso, né al Senato, né alla Camera dei deputati, dove il testo tornerà. Non abbiamo dunque capito e veramente riteniamo che sia stato un grande errore l'atteggiamento della maggioranza, che non ha voluto fare queste piccole modifiche che avrebbero migliorato il testo.

Voteremo quindi a favore del provvedimento, ma riteniamo che questa sia un'occasione mancata. (*Applausi*).

[BERRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, inizio facendo equi auguri al presidente della Commissione giustizia. (*Applausi*).

Entrando nel merito, il Gruppo Fratelli d'Italia invece è molto soddisfatto che oggi il Senato approvi la legge sull'equo compenso, perché si tratta di un passo fondamentale di civiltà rispetto al lavoro dei liberi professionisti, che aveva subito uno, due, forse tre passi indietro (o anche di più), nel momento in cui l'Italia aveva pensato che, con la liberalizzazione delle tariffe, i liberi professionisti sarebbero stati proprietari del loro destino, applicando quelle che meglio rappresentassero il loro lavoro, nei confronti dei committenti, pubblici o privati che fossero. Abbiamo visto invece come negli ultimi vent'anni i liberi professionisti, che nel secolo scorso erano la parte forte, quando sottoscrivevano un contratto con l'altra parte che li incaricava di qualcosa, sono diventati la parte debole, anzi debolissima,

anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il lavoro dei liberi professionisti non può essere valutato a seconda di quanto poco fanno pagare e a seconda di quanto poco le loro prestazioni vengono contabilizzate da un ente, una grossa assicurazione o una banca.

Capita spesso che i liberi professionisti, obbligati a sottoscrivere convenzioni a basso costo, lavorino quasi per nulla e capita anche che venga il dubbio che quelle stesse tariffe applicate dai professionisti ad esempio nei confronti di banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni, se applicate nei confronti di amici, siano finte e non dichiarino il vero, tanto sono basse.

È chiara allora la necessità di una legge che ponga dei paletti minimi, sulla base dei quali i liberi professionisti possano contrattare con la pubblica amministrazione o con le grosse aziende, banche o assicurazioni che siano.

Questo, in futuro, renderà merito al loro lavoro e alla conseguente prestazione economica, che dev'essere congrua rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ad esempio, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla base minima prevista dall'equo compenso, renderà tutti uguali e le pubbliche amministrazioni saranno libere di scegliere i liberi professionisti non solo in funzione di quanto meno fanno pagare, ma, data la base minima, considerando la loro bravura e il rapporto di fiducia che hanno con la pubblica amministrazione. Questo succederà anche con le banche e con le assicurazioni. È quindi un fondamentale passo avanti per il rapporto tra liberi professionisti, pubbliche amministrazioni e aziende molto solide.

È emerso da più parti che, essendo stato necessario modificare il testo, avremmo potuto modificarlo ulteriormente, perché il Governo in Commissione giustizia si è dichiarato favorevole all'accoglimento di alcuni ordini del giorno; questo è possibile, ma nello stesso disegno di legge è previsto l'Osservatorio, che ogni due anni lavorerà per capire come la legge è stata applicata e quali misure sia necessario porre in essere per modificarla e renderla così ancora migliore.

L'ultimo intervento del collega del Partito Democratico ha fatto riferimento a una legge dell'ex ministro Orlando che è stata approvata nella XVII legislatura; questo testo ne rappresenta un miglioramento, perché tutto è migliorabile, ma una nuova discussione del disegno di legge oggi avrebbe portato a un'approvazione celere, com'è necessario, nel rispetto del lavoro dei liberi professionisti? Ebbene, penso che questa legge sia, sì, migliorabile (lo pensiamo tutti e lo abbiamo anche detto), ma credo sia molto più importante approvarla in tempi molto brevi per far sì che la vita e il rapporto tra i liberi professionisti e chi dà loro gli incarichi, compresa la pubblica amministrazione, cambino radicalmente.

Questa è una rivoluzione copernicana per quanto riguarda i liberi professionisti, di cui anch'io faccio parte, e devo dirmi molto soddisfatto che questo provvedimento venga approvato, perché non saremo più costretti a scrivere lettere per poche decine di euro e, lo ripeto, a seguire tariffe che, se applicate rispetto a un nostro amico cliente, farebbero venire il dubbio che non sia vero quello che abbiamo chiesto in fattura.

Andiamo avanti rispetto a quanto abbiamo sentito anche questa mattina.

Sono d'accordo che questo provvedimento non leda la filosofia liberale alla quale ci ispiriamo; anzi, è una legge liberale, perché ristabilisce l'equità di potere tra chi dà l'incarico e chi lo riceve ed è libero di accettarlo o meno, senza essere sottoposto all'obbligo di accettarlo e senza temere che il rifiuto di bassi compensi lo faccia rimanere senza lavoro: il troppo poco non è più accettabile.

Sono d'accordo anche rispetto a quanto è stato detto a proposito delle sanzioni: è vero che ricadono sui professionisti, ma è altrettanto vero che permettono alla maggior parte dei professionisti di sentirsi difesi da chi, magari, accetterebbe tariffe non corrispondenti all'equo compenso solo per ottenere l'incarico. Possiamo migliorare su questo aspetto? Penso di sì.

Penso anche che questa mattina, in questa sede, dove tutte le parti politiche che compongono il Senato si sono dichiarate favorevoli - con qualche distinguo su cosa si potesse fare di più o di meno - non fosse il caso di accusare maggioranza e Governo di sciatteria. Dispiace, perché parlare di sciatteria è un'offesa e, per come sono andati i lavori in Commissione giustizia e per come sono andati ancor prima, abbiamo riconosciuto che, per la normativa che è stata approvata successivamente, quell'articolo aveva bisogno di essere modificato; non siamo caduti dal melo e non abbiamo aperto la

bocca tanto per dire che non ce n'eravamo accorti. Essere accusati di sciatteria denota l'astio di chi forse vorrebbe essere al nostro posto ed è stato condannato dagli italiani a non esserci più.

Respingiamo anche la vostra proposta di stare alla vostra agenda sul campo della giustizia, perché abbiamo un Primo Ministro, un Ministro, un Vice Ministro, dei Sottosegretari e una maggioranza che sanno quale sarà la nostra agenda sulla giustizia e sanno che quell'agenda rispetta il volere degli italiani, perché gli italiani, se avessero voluto la vostra agenda, avrebbero votato voi e non noi.

Con questo, Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Luigi Amabile» di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge

nn. 495 e 182 (ore 11,20)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 495, nel suo complesso.

È approvato. (*Applausi*).

Con questo voto unanime del Senato, risulta assorbito il disegno di legge n. 182.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 (Relazione orale) (ore 11,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 453.

Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPERANZON, relatore. Signor Presidente, la ratifica dell'accordo in questione si colloca nell'ambito di un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam. L'accordo inoltre è finalizzato a consentire un miglioramento del contesto entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori europei una condizione di non discriminazione rispetto agli investitori locali e fissando una serie di tutele a loro vantaggio, a partire da quelle in tema di espropriazioni e nazionalizzazioni. Il testo offre altresì agli investitori la possibilità di ricorrere a un vero e proprio sistema giurisdizionale di tutela degli investimenti, incentrato su un apposito tribunale permanente. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, devo dire di essere particolarmente lieto di poter intervenire su questo disegno di legge di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti in Vietnam, perché mi offre l'occasione, particolarmente gradita, di dire alcune parole sull'importanza degli accordi di libero scambio per il nostro Paese.

L'Accordo sulla protezione degli investimenti è naturalmente soltanto una parte dell'accordo di libero scambio con il Vietnam, che si riferisce per una parte al libero scambio in senso stretto e per l'altra, invece, alla protezione degli investimenti. Si tratta di un accordo fondamentale per il nostro Paese, che è uno dei principali esportatori al mondo, collocandosi tra l'ottavo e il nono posto. Possiamo dire dunque che la nostra economia si regga sostanzialmente sull'interscambio estero: se andiamo a guardare la nostra bilancia commerciale negli anni scorsi - perché quest'anno chiaramente la crisi energetica ha pesato anche su di essa, visto che per la prima volta dopo anni ha registrato un segno negativo - le decine di miliardi che abbiamo portato a casa, vendendo all'estero più di quanto compravamo, sono state la ragione per la quale siamo riusciti ad attraversare le varie crisi economiche che si sono susseguite dall'inizio di questo millennio. In questo modo, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a venirci fuori in qualche maniera.

Eppure gli accordi di libero scambio, che per loro definizione servono ad aiutare le nostre imprese a vendere i nostri prodotti nel mondo e servono a rendere la vita più facile agli imprenditori che vendono la nostra moda, il nostro agroalimentare, la nostra meccanica e la nostra farmaceutica, sono stati la principale o una delle principali vittime della canea populista che si è impadronita di questo Paese e del mondo negli ultimi anni. (*Applausi*). Sugli accordi di libero scambio, infatti, abbiamo sentito dire le cose peggiori del mondo, come se fossero una delle sette piaghe d'Egitto - probabilmente l'arrivo delle cavallette non è così grave - senza renderci conto che, oltre ad agevolare il nostro commercio, essi servono anche a stabilire legami politici. Come diceva infatti il filosofo francese Frédéric Bastiat nell'Ottocento, dove non passano le merci passano gli eserciti e mai come in questo momento dovremmo ricordarcene. (*Applausi*).

La questione però è un'altra e riguarda la ragione per la quale un accordo di libero scambio è fatto da una parte che serve alla promozione del commercio internazionale e da un'altra che serve alla protezione degli investimenti, perché è chiaro che nessun investitore andrebbe a investire all'estero, dovendo poi in caso di controversia andare a difendersi davanti a un tribunale del Paese ospite. È una situazione del tutto sbilanciata e quindi evidentemente gli accordi di libero scambio devono prevedere una parte in cui si dica che, se l'investitore va in un certo Paese e c'è una controversia, quell'investitore va protetto e noi, che esportiamo e investiamo all'estero, abbiamo bisogno che i nostri imprenditori siano protetti.

La canea populista è però intervenuta anche su questo, sostenendo che, ove si facciano accordi di protezione degli investimenti, andrà a finire che, quando la multinazionale cattiva arriverà davanti al tribunale, vincerà la causa contro il Paese ospite. Allora, poiché la comunità internazionale e l'Unione europea sanno giustamente raccogliere anche le obiezioni che vengono mosse e ascoltano i suggerimenti provenienti dall'economia e dagli esperti, l'accordo con il Vietnam contiene una significativa novità, che vorrei segnalare a tutti i colleghi.

Questo è uno dei primi accordi stipulati dall'Unione europea nei quali è stato superato il vecchio sistema ISDS (che sta per *Investor-State dispute settlement*), secondo il quale, in caso di controversia, questa veniva risolta da un *panel* arbitrale scelto dall'investitore e dallo Stato convenuto.

Qui si introduce, ed è una delle prime volte, il sistema ICS (International court system), per cui non sono più l'investitore e lo Stato a scegliere i *panelist*, i componenti del *panel*, bensì gli Stati contraenti l'accordo. Si tratta quindi di un significativo passo avanti, in virtù del quale annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e sono anche lieto di aver visto, in fase di votazione degli articoli, che tutti abbiate votato in questa direzione.

Vorrei però fare un'osservazione. Questo nuovo principio è il cuore di un altro trattato, del quale aspettiamo da anni la ratifica. Si tratta del trattato di libero scambio con il Canada, il cosiddetto Comprehensive economic and trade Agreement (CETA). Il trattato di libero scambio con il Canada è un accordo estremamente vantaggioso per il nostro Paese, come tutti i trattati di libero scambio,

essendo noi un Paese esportatore. Il CETA è in esecuzione provvisoria da ben cinque lunghi anni, nei quali le nostre esportazioni in Canada sono aumentate del 36 per cento contro una media del 16 per cento relativa al resto del mondo. Le nostre imprese vendono di più in Canada e, finalmente, ora vedono applicate le Indicazioni geografiche protette anche lì. Per capirci, prima del CETA, il prosciutto di Parma in Canada si vendeva come *original prosciutto*, perché il marchio Parma era stato registrato da un'azienda canadese. (*Applausi*). Ebbene, nonostante tutto dica che questo è un buon accordo, noi ancora non riusciamo a ratificare la parte del CETA mancante, che è appunto quella sugli investimenti.

L'Unione europea, grazie al cielo, è competente in via esclusiva sulla parte commercio. E sapete perché? Perché quando noi italiani, invece di negoziare da soli gli accordi di libero scambio, possiamo sederci al tavolo col peso di 500 milioni di abitanti e consumatori dell'Unione europea e offrire sbocco vero un mercato così importante, le condizioni che spuntiamo sugli accordi di libero scambio sono ovviamente molto migliori di quelle che potremmo ottenere se andassimo da soli a quel tavolo.

Allora, considero molto positivo quest'atto di riviviscenza di una classe politica ideologica, che altrimenti non si spiega, e parlo di tutti i Governi. Mi è capitato infatti di essere Sottosegretario del ministro Di Maio e di lavorare con l'allora sottosegretario Manlio Di Stefano, al quale il CETA sembrava una sorta di sciagura piovuta sulle nostre spalle. È invece un buon accordo, come lo è quello al nostro esame.

Signor Presidente, non so se fosse «voce del sen fuggita», ma sono molto lieto che il ministro Lollobrigida abbia detto che questo Governo approverà il CETA. Sono lieto anche che sia arrivato il rappresentante del Ministero degli esteri, perché era un po' difficile interloquire in merito con il Ministero della giustizia. Di questo Governo sapevamo che avrebbe fatto il blocco navale, che avrebbe bloccato le accise e avrebbe fatto tutta una serie di misure che non abbiamo visto. Questo sarà chiaramente l'ennesimo cambio di idea del Governo Meloni, ma, quando arrivano simili cambiamenti, non si può che esserne contenti. Da chiunque arrivi una buona notizia, è comunque una buona notizia che riceviamo.

Noi abbiamo costretto l'Unione europea a separare gli accordi di libero scambio, quelli che entrano in vigore direttamente, dagli accordi di protezione degli investimenti, com'è successo anche col Giappone, con un trattato, l'Economic partnership Agreement (EPA), di cui nessuno si è mai lamentato, forse perché non c'era polemica politica da fare in queste Aule. Ci si ricorda infatti di essere *no global* e contro il libero commercio soltanto quando c'è da fare polemica politica; quando entra in vigore un accordo con il Giappone, che non deve passare per le Aule del Parlamento, nessuno dice niente.

Noi naturalmente voteremo a favore di questa ratifica. Lasciatemi infine dire: proteggiamo il nostro commercio internazionale. Via le ideologie, via il populismo. Le misure che fanno bene al Paese siano approvate con la più larga maggioranza possibile. (*Applausi*).

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, se lei me lo consente, farei una dichiarazione di voto su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica al nostro esame.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice Craxi.

[CRAXI \(FI-BP-PPE\)](#). Le materie oggetto delle presenti ratifiche riguardano, da una parte, aspetti preminentemente tecnici dei rapporti che l'Unione europea e i suoi Stati membri intrattengono con Paesi terzi e, dall'altra, l'adesione a convenzioni internazionali su specifiche tematiche. Sarebbe sbagliato però non cogliere anche la portata tutta politica di alcune di queste ratifiche, soprattutto perché due di esse riguardano accordi sulla protezione degli investimenti sviluppati con realtà asiatiche strategiche quali la Repubblica di Singapore e la Repubblica socialista del Vietnam.

Questi due accordi non solo assicurano un elevato grado di tutela per gli investimenti, garantendo agli investitori europei, e quindi italiani, un trattamento non discriminatorio, ma rappresentano una proiezione geoeconomica dell'Europa e delle sue realtà in un quadrante dello scacchiere mondiale assai importante e significativo. Vietnam e Singapore sono infatti importanti *partner* commerciali e -

lo sottolinea -politici dell'Occidente nell'area dell'Indo-Pacifico, che Pechino vorrebbe sotto la propria pertinenza esclusiva.

Gli accordi in questione assumono quindi una notevole rilevanza per molteplici ragioni. In primo luogo, si inseriscono in un contesto di intense relazioni economico-commerciali già in essere tra l'Unione europea e il gruppo dei Paesi del Sud-Est asiatico, l'Association of South-East Asian Nations, che tutti conosciamo con l'acronimo di ASEAN. Tanto il Vietnam quanto Singapore rappresentano il principale *partner* dell'Unione. Hanoi conosce una crescita significativa e un aumento degli investimenti diretti esteri con un crescente interscambio proprio con l'Italia. Singapore, realtà esportatrice per ben 8.000 imprese italiane, riveste un evidente ruolo strategico non solo per il proprio mercato locale, ma anche - e aggiungo soprattutto - come porta d'accesso al più vasto mercato del Sud-Est asiatico in ragione dell'altissimo livello qualitativo che caratterizza le sue infrastrutture e i suoi apparati logistici.

È quindi evidente, da questi numeri del complessivo quadro geoeconomico e geo commerciale, che tali accordi non solo erano utili, ma necessari. Come sappiamo, le Nazioni asiatiche dipendono per larga parte dalla Cina per il loro commercio. Eppure, nonostante ciò, non intendono legarsi a questa sul piano geopolitico. Ecco perché, in secondo luogo, tali accordi hanno la rilevanza politica che richiamavo in premessa, perché interessano il rapporto con due realtà che vogliono coltivare a tutto tondo un rapporto privilegiato con l'Occidente e con l'Europa e che molto spesso - pensiamo a Singapore - coltivano strette relazioni anche in funzione della loro strategia di difesa, specialmente per quanto concerne lo sviluppo della deterrenza militare.

Le altre due ratifiche su cui il Senato è chiamato a pronunciarsi riguardano aspetti su cui, con tutta evidenza, non può che esserci comune sentire dell'Assemblea e di tutte le forze politiche. Tanto il tema della registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali regolati dalla Convenzione di Ginevra quanto la ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping* di Varsavia hanno al centro, seppur da punti di vista e prospettive diversi, la tutela della persona e del cittadino.

Appare a noi tutti evidente che estendere il sistema di protezione a nuovi membri, omogeneizzare le legislazioni nazionali, snellire il sistema di registrazione e istituire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali in materia industriale in un mondo molto collegato è sempre più essenziale.

La ratifica del protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Varsavia contro il *doping*, poi, è un dovere morale non solo per sanzionare una condotta illecita, contraria alla ragione ancor prima che al diritto e alla stessa idea di sport, ma soprattutto per tutelare la salute degli atleti di tutto il mondo.

Annuncio così i quattro voti favorevoli del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, svolgerò un'unica dichiarazione di voto su tutti i disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno.

L'accordo con il Vietnam si pone l'obiettivo di intensificare i rapporti tra l'Unione europea e il Vietnam; la parte di competenza del Parlamento italiano è solo quella relativa alla protezione degli investimenti. Questo accordo prevede e assicura un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che tutela gli investimenti e pone gli investitori in una situazione di non discriminazione. Per tale ragione, annuncio il voto favorevole del Gruppo sulla ratifica di quest'Accordo.

L'Accordo con Singapore ha le stesse caratteristiche del precedente: prevede un tribunale permanente per gli investimenti e facilita gli investimenti bilaterali. Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle anche su questo provvedimento.

Vorrei fare alcune considerazioni anche in merito all'Accordo sul *doping* che, come ha già detto chi mi ha preceduto, dispone il miglioramento dello stato dell'arte. Il testo prevede infatti il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e degli esiti di tali controlli che ogni singolo Stato aderente al protocollo ponga in essere, quindi semplifica la gestione della contrapposizione al *doping* e prevede anche una lista di nuove sostanze ritenute dopanti. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del

MoVimento 5 Stelle.

In ultimo, la ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra e dell'Accordo dell'Aja prevede semplificazioni nel deposito dei disegni industriali da parte delle aziende in un unico Stato che poi venga riconosciuto dagli altri Stati. A mio avviso, tali disposizioni sono importantissime per le nostre aziende; è una semplificazione che noi reputiamo molto favorevole per l'Italia e per questo motivo annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo anch'io per esprimere il voto favorevole su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica oggi in discussione.

Sono ratifiche di tipo diverso: le prime due sono uguali, su di esse ci sono stati più passaggi e più occasioni di approfondimento.

In particolare, esse riguardano la protezione degli investimenti, la prima per quanto riguarda il Vietnam e la seconda per quanto riguarda Singapore, e sono state stipulate nell'ambito della politica commerciale, quindi, essendo comunitarie, dall'Unione europea e dagli Stati membri; essendo tipici accordi misti, hanno bisogno della doppia ratifica, quindi anche di quella dei singoli Parlamenti nazionali.

Non riprendo molte delle argomentazioni del collega Scalfarotto, che in passato, per l'incarico che ha avuto, ha partecipato proprio alla stesura di accordi di questo genere, che si occupano di Paesi che hanno fortissimi legami con l'Unione europea: ad esempio il Vietnam, infatti, ha come secondo *partner* commerciale dopo Singapore proprio l'Unione europea nel suo complesso. Da questo punto di vista, sia quello con il Vietnam sia quello che riguarda Singapore sono accordi classici che vanno a regolare gli aspetti di protezione degli investimenti; c'è stata occasione di approfondimento all'interno della 3a Commissione e quindi avranno sicuramente il voto favorevole del Partito Democratico.

La ratifica relativa ad una delle convenzioni adottate all'interno del Consiglio d'Europa, che i nostri rappresentanti inviati dalle delegazioni parlamentari di Camera e Senato hanno avuto l'occasione di approfondire, prevede l'armonizzazione delle legislazioni presenti nei diversi Paesi europei e serve a creare un'unica normativa a livello europeo cui già la legislazione italiana si ispira.

Per dare completezza si arriva ad approvare anche la ratifica: è quasi un atto dovuto, così come la ratifica dell'Atto di Ginevra che, diversamente dagli altri due ambiti, cioè il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, è stata stipulata nell'ambito delle Nazioni Unite, in una delle sue agenzie, ossia l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. Anche in questo caso la normativa semplifica, per quanto riguarda alcuni strumenti, in particolare i disegni industriali, la tutela della proprietà intellettuale. L'Italia ha già una legislazione in tal senso, dunque anche in questo caso, per completezza, ci accingiamo ad approvare uno strumento già votato da tempo dal Governo, ma che - dato che non siamo riusciti a concludere nella passata legislatura - ha bisogno della ratifica del Parlamento. (*Applausi*).

[BARCAIUOLO](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (Fdl). Signor Presidente, intervengo sulle ratifiche Atto Senato n. 453 e Atto Senato n. 454 per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia su entrambe.

Come Gruppo e come maggioranza, come approccio alle ratifiche internazionali, abbiamo deciso di far prevalere comunque a prescindere dal loro contenuto il valore e il principio della continuità e della credibilità dello Stato, quando questi accordi sono già stati presi ed hanno già impegnato il nostro Stato e la nostra Nazione nei confronti di organismi sovranazionali o comunque nei rapporti con Stati esteri. Questo criterio sarebbe già sufficiente per arrivare a un voto favorevole.

Le due ratifiche in esame riguardano due Nazioni sicuramente importanti e molto diverse tra loro: da un lato, la Repubblica socialista del Vietnam e, dall'altro, Singapore, un po' l'alfa e l'omega di quel territorio, da un punto di vista economico e della loro organizzazione interna. È chiaro che la protezione degli investitori e la creazione di tribunali terzi per le eventuali controversie che i nostri investitori potranno avere in quei luoghi vadano viste con enorme favore, nonostante le dichiarazioni

del senatore Scalfarotto - ma lo dico rivolgendomi a lei, Presidente - che ha costruito una narrazione che francamente non so da dove possa provenire, il racconto di un centrodestra e di una destra italiana che è molto lontano dalla realtà e dalla coerenza che ci ha sempre contraddistinto in tutti i campi, compreso quello dei trattati internazionali, della tutela delle nostre imprese e dei nostri investitori, nella cui direzione vanno questi due atti.

Questi due accordi andranno ratificati e avremo garanzie e protezioni in più per i nostri investitori. È chiaro che questo tipo di accordi riguarda la protezione degli investitori, perché i trattati di libero scambio sono già stati stipulati in atti la cui competenza era comunitaria e quindi non prevedevano la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali.

In questo quadro, ribadisco il voto favorevole su entrambi i citati provvedimenti da parte del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, ma dato che alcuni Gruppi sono intervenuti su tutti e quattro i disegni di legge di ratifica, mentre il senatore Scalfarotto è intervenuto solo sul primo, chiedo se lui o altri colleghi del suo Gruppo intendano svolgere ora anche la dichiarazione di voto sui restanti provvedimenti, dopodiché procederemo alle votazioni.

Anche il Gruppo Fratelli d'Italia è intervenuto solo su due ratifiche e immagino che qualcuno voglia fare una dichiarazione di voto sulle restanti due.

Mi sembra che la situazione sia questa e che sia chiara.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sull'Accordo di protezione degli investimenti con Singapore.

PRESIDENTE. Qualcuno interverrà sulle altre due ratifiche?

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, posso intervenire anche sull'ultima ratifica.

PRESIDENTE. Diamoci un ordine: interverrà dunque sulla seconda e sulla quarta ratifica.

Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja soltanto per dire che l'allargamento degli accordi sulla protezione dei disegni e modelli industriali è molto importante, perché naturalmente parte integrante del nostro saper fare è ad essi legato. Annuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge di ratifica.

Annunciando il voto favorevole sulla ratifica dell'Accordo con la Repubblica di Singapore per la protezione degli investimenti, terrei invece a rivolgermi al Governo per dire che - come sostenevo anche in precedenza - questo provvedimento che stiamo ratificando, relativo alla protezione degli investimenti, è esattamente identico, anche se non riguarda Singapore o il Vietnam, alla parte mancante del CETA. La parte sul libero scambio del CETA è già in vigore da cinque anni in esecuzione provvisoria, mentre manca quella sugli investimenti.

Non capisco allora perché il Governo calendarizzi e porti in Aula la protezione degli investimenti con Vietnam e Singapore e non ci consenta di approvare quel pezzettino del CETA che ancora manca. Siamo soltanto undici Paesi: dato che avete fatto un'apertura, mi aspetto - lo dico alla Sottosegretaria - che il CETA finalmente arrivi in Aula molto presto.

Dopodiché, per il suo tramite, Presidente, dato che il collega di Fratelli d'Italia che ha parlato prima di me ha detto che loro, sui trattati di libero scambio, sono stati sempre assolutamente coerenti e favorevoli e che quello che ha detto il ministro Lollobrigida ieri non era un'inversione a U delle tante che avete fatto (come - lo ribadisco - il blocco navale), vorrei rispondere allora citando il *tweet* del 15 febbraio del 2017, alle ore 13,15, a firma di una tale Giorgia Meloni (non so se la conoscete, mi dicono che sia il Presidente del Consiglio dei ministri), che dice che il CETA, il trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada, è «una porcata contro i bisogni dei popoli» e che Fratelli d'Italia si batterà in Italia contro tale ratifica.

Capite allora che, anche se è vero che sono passati sette anni e quindi magari, anche in caso di giovane età, i ricordi possano sfumare, soprattutto quando sono sgraditi o quando si è fatto qualcosa che

oggettivamente era contrario agli interessi nazionali, essendo noi un grande Paese esportatore, dire che un trattato di libero scambio sia una "porcata" contro la quale bisogna battersi a tutti i costi, mi sembra veramente esagerato.

Lo ribadisco, però: quando qualcuno si ravvede, cosa si può fare? Si è molto contenti. Vedo l'ambasciatore, senatore Terzi di Sant'Agata, che sa. Benvenuti, le nostre imprese festeggeranno. Noi che siamo sempre stati dalla parte delle nostre imprese, con Industria 4.0 e con il Piano straordinario di promozione del *made in Italy*, voteremo anche questa volta a favore. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, facendo una breve premessa. Ieri, sui maggiori quotidiani sportivi veniva comunicata la notizia di una tesi di laurea sul tema del *doping* dedicata a Vincenzo Nibali, che è stato un grandissimo campione del ciclismo italiano (*Applausi*) che ha fatto sua la battaglia contro il *doping*, proprio perché spesso nel ciclismo ci sono stati cattivi esempi. Mi ha molto sorpreso che una giovane di ventitré anni, dopo aver sentito una *lectio magistralis* del campione, si sia appassionata al tema e abbia deciso di approfondirlo, dedicandogli una tesi.

In pochi minuti, voglio dire allora che il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge di ratifica, che voglio dedicare a tutti gli eroi romantici di uno sport pulito, che nel nostro Paese ci sono stati e lo hanno fatto grande, con le medaglie, il tifo e la bellezza sportiva: campioni come Vincenzo Nibali, che probabilmente, se avesse trovato altre scorciatoie, sarebbe diventato campione prima e lo sarebbe rimasto più a lungo, vincendo altri premi, come altri ciclisti hanno fatto in passato, ma che ha deciso invece di essere pulito fino alla fine, magari con una carriera sportiva più faticosa, ma più bella. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale ragione chiede la parola, senatore? Vuole effettuare una dichiarazione di voto?

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Signor Presidente, chiedo di intervenire per riprendere quanto detto dal senatore Scalfarotto, molto brevemente, se me lo consente. È un riferimento personale.

PRESIDENTE. Senatore Terzi di Sant'Agata, potrà fare questo tipo di intervento al termine della seduta: ora siamo nella fase delle dichiarazioni di voto.

[MARCHESCHI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESCHI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò brevemente di illustrare i motivi della nostra valutazione positiva sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, aggiungendo qualche brevissima considerazione.

Visto che si parla di meri atti formali, non di merito, non mi dilungherò, però voglio fare un'osservazione sul fatto che stiamo per approvare un Protocollo aggiuntivo che è datato 2004. Sebbene si tratti di un atto formale, non posso quindi fare a meno di sottolineare che il Parlamento italiano arriva alla ratifica di questo importante atto ben diciannove anni dopo, anche per volontà dei Governi precedenti, che evidentemente non l'hanno ritenuto prioritario.

Per entrare un po' nel merito, è stato considerato non prioritario a torto. Chi è oggi al Governo e in particolare il nostro partito, Fratelli d'Italia, sui temi della salute, delle condotte corrette e del rispetto delle regole sta facendo atti di governo importanti. Voglio citare ad esempio una testimonianza concreta, avvenuta in questi mesi, ovvero l'accelerazione che il Governo ha imposto per l'approvazione del Piano nazionale delle malattie rare, che era scaduto nel 2016. Oggi votiamo quindi con molto piacere a favore di questo disegno di legge di ratifica, perché per noi la lotta al *doping* è una battaglia necessaria, ma anche culturale.

Rileggevo la citazione di un altro importante ciclista italiano, che è stato tragicamente coinvolto dalla piaga del *doping*, ovvero Marco Pantani. Egli disse, anni fa, che il *doping* è un problema etico: è come convincere tutti a pagare le tasse, quando non le paga nessuno. È come se frodare fosse una consuetudine, in determinati ambienti, e dunque essere corretti non fosse normale.

Richiamo pertanto il merito del tema in oggetto e mi fa piacere che quello odierno non sia solo un atto formale. Dato che c'è la sensibilità da parte di tutti i colleghi di trattare questo argomento, mi piace ricordare che lo sport è soprattutto modelli etici da perseguire, rispetto dei valori, *fair play*, sportività e - non ultimo, anzi, per prima cosa - partecipare e non vincere ad ogni costo.

Combattiamo quindi per questo: vorremmo che nella presente legislatura, in cui ho trovato molti colleghi sensibili all'argomento, si ponesse in atto una promozione dei valori e della cultura sportivi. Vincere con frodi sportive e magari anche con conseguenze dannose, talvolta irreversibili, per la salute degli atleti rappresenta una condotta assolutamente da combattere.

Soprattutto sono da combattere la mentalità e la cultura, specie in quegli ambienti lontani dalle luci della ribalta e dalle competizioni internazionali, negli sport cosiddetti minori e amatoriali che spesso inducono gli atleti, anche inconsapevolmente, ad assumere sostanze che li portano a una vittoria con frode, quindi a una condotta sleale, ma anche nociva per la propria salute.

Per questo, non solo formalmente, oggi, ma anche per il merito del tema, stigmatizzando comunque il tempo eccessivo che i Governi precedenti e il Parlamento italiano ci hanno impiegato per arrivare a questa ratifica, votiamo convintamente a favore. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, vuole intervenire sulle quattro ratifiche? Il suo Gruppo non è intervenuto, per cui, se vuole, le do la parola per svolgere una dichiarazione congiunta. Lo chiedo ai fini del Resoconto.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, dovrei intervenire in riferimento alla quarta ratifica, ma, preso atto del fatto che posso intervenire su tutte e quattro, dichiaro il nostro voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Questo ci aiuterebbe nei nostri lavori, visto che altri colleghi hanno voluto utilizzare questo metodo.

Le prossime volte si interverrà su una ratifica per volta, onde evitare un certo andamento dei lavori. Ho sbagliato a essere generoso, perché non tutti i senatori lo hanno adottato e per chi redige il Resoconto diventa complicato. Se quindi interviene sulle quattro ratifiche, le sono grato, perché così facendo facilita i nostri lavori.

Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intanto vorrei partire da quella in gestazione da più tempo per essere ratificata dal Parlamento. Mi riferisco all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, del 2 luglio 1999. A quasi ventiquattro anni di distanza, questo Parlamento si appresta pertanto ad approvare un disegno di legge di ratifica che era stato presentato alla Camera già nel 2015 e nel 2017 al Senato e, ancora, la scorsa legislatura alla Camera, ma non si è mai arrivati alla sua approvazione definitiva in Aula, dov'è stato presentato, ma non approvato.

Parto con una citazione di Edison: il valore di un'idea sta nel metterla in pratica. Questa non è una ratifica banale, ma molto importante: d'ora in poi sarà infatti più semplice la registrazione internazionale con un'unica domanda di disegni e modelli industriali.

L'Accordo dell'Aja riguarda la registrazione internazionale e permette al titolare di un disegno o di un modello industriale di ottenerne la protezione in tutti i Paesi scelti tra quelli aderenti mediante un'unica domanda presso un solo ufficio, redatta in una sola lingua, pagando una sola volta le tasse in una moneta, il franco svizzero, salvo che la protezione non sia rifiutata dall'ufficio competente del Paese designato. Per renderlo possibile, il disegno di legge di ratifica modifica il codice di proprietà industriale.

Le finalità principali di questo atto, che consta di 31 articoli strutturati in quattro capitoli, sono estendere il sistema delineato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri e mantenere la semplicità e la semplificazione del sistema. La previsione che le organizzazioni intergovernative possano aderire consente anche di creare un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i vari sistemi regionali.

Le modifiche riguardano soprattutto l'articolo 3, che porta a modificare l'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sul deposito di domande internazionali, che dispone che le persone

fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o un'effettiva organizzazione in Italia possano depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'ufficio internazionale oppure presso l'ufficio italiano brevetti e marchi.

La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati nell'Accordo del 1999.

L'articolo 4 disciplina poi la durata della protezione dei disegni e dei modelli; in particolare, la protezione internazionale del disegno e del modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata conformemente alla durata massima della protezione.

In sintesi, gli obiettivi principali di quest'atto consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Si è voluto naturalmente semplificare il sistema ed è stato consentito il collegamento di tutti i sistemi internazionali e regionali.

Sulla questione però che mi sta più a cuore, con i colleghi del nostro Gruppo, abbiamo presentato un ordine del giorno, chiedendo al Governo di valutare anche l'adozione di ulteriori interventi che possano incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti.

A tal proposito, ricordo che negli ultimi anni si è registrato un aumento delle domande di brevetti presentati dall'Italia. Il contributo maggiore è quello delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimiche e farmaceutiche.

Dal punto di vista territoriale, la Lombardia è la Regione in cui si concentra la capacità innovativa più alta, seguita dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dal Piemonte e dalle altre Regioni. Da qui si evidenzia come vi siano grandi potenzialità nel nostro Paese e nel sistema Italia ancora da sviluppare su tutto il territorio nazionale.

Nonostante i grandi sforzi, negli ultimi anni nelle classifiche che registrano la produzione di brevetti l'Italia è appena dietro rispetto ad altri Paesi industrializzati, come la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Cina. Questo comporta rischi per le nostre aziende che operano in un mercato sempre più globalizzato. Le principali analisi rilevano come aziende ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale abbiano maggiore capacità di creare sviluppo e ricchezza.

Inoltre, il possesso di un buon portafoglio di brevetti è percepito dal mercato internazionale come la dimostrazione dell'alto livello di specializzazione e capacità tecnologica dell'azienda. Fondamentale è quindi l'adozione di misure e norme che facilitino e incentivino l'attività di ricerca delle imprese, per aumentare la capacità del nostro Paese di produrre nuovi brevetti, rendendo così il nostro sistema produttivo più competitivo sui mercati internazionali. Ringrazio naturalmente il Governo, che ha accolto quest'ordine del giorno.

Non sprechiamo più tempo. Naturalmente, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione su tutte le ratifiche all'ordine del giorno di quest'Assemblea. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (Relazione orale) (ore 12,08)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 454.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), relatrice. La do per letta, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Barcaiuolo, Scalfarotto e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(494) Deputato FORMENTINI ed altri. - *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,09)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 494, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, *relatore.* Signor Presidente, se lei è d'accordo, do per letta la relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Fregolent, Marcheschi e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 (Relazione orale)

(ore 12,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 541.

I relatori, senatori Paroli e Petrenga, hanno depositato la relazione, che è agli atti.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Craxi, Marton, Alfieri, Scalfarotto e Bergesio confermano le intenzioni di voto favorevole precedentemente espresse.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «De Amicis-Cattaneo», di Roma, e i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Madre Teresa di Calcutta», di Campodipietra, in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Grazie per la vostra visita al Senato.

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. XXIV, n. 1) Risoluzione approvata a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 3-ter, del Regolamento) (ore 12,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), nella seduta del 20 dicembre 2022, a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta (*Doc. XXIV, n. 1*). Si tratta di un argomento di grande rilievo politico e morale.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, la senatrice Craxi.

Ne ha facoltà.

CRAXI, relatrice. Signor Presidente, la risoluzione in esame sconterà un po' di ritardo, perché è stata approvata a dicembre e arriva solo adesso. Poteva magari essere integrata, ma siamo d'accordo nel voler dare intanto un segnale forte da parte della Commissione affari esteri e difesa del Senato.

Onorevoli senatori, il 20 dicembre 2022, la Commissione affari esteri e difesa del Senato ha approvato all'unanimità una risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta che hanno fatto seguito alla morte di Mahsa Jina Amini, una giovane iraniana di origini curde, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla cosiddetta polizia morale della

Repubblica islamica, con l'accusa di aver indossato il velo in modo inappropriato.

La morte della ventiduenne, sopraggiunta pochi giorni dopo, a causa delle violenze cui è stata sottoposta mentre si trovava in stato di fermo, ha dato il via a numerose manifestazioni pacifiche di protesta, che in breve tempo hanno assunto un'autentica dimensione di massa, interessando almeno 150 città e 140 università in ciascuna delle 31 province dell'Iran, dove hanno giocato un ruolo attivo non solo le donne, ma i cittadini espressione di tutti gli strati sociali.

Piuttosto che aprirsi al mondo, il regime di Teheran ha deciso di usare il pugno di ferro. Ha scelto di sparare contro la sua gente e di dar corso a una rappresaglia che non ha scoraggiato e non sta scoraggiando nessuno, ma che, anzi, ha delegittimato ancora di più l'intero sistema teocratico, che soffoca le libertà personali e i diritti civili.

Sin da subito, la Commissione affari esteri e difesa che ho l'onore di presiedere ha seguito con attenzione preoccupata l'evolversi degli eventi. Nel dicembre scorso abbiamo audito un gruppo di studenti iraniani che vivono in Italia. A quei ragazzi e a quelle ragazze, impauriti e al contempo orgogliosi, abbiamo manifestato tutta la solidarietà e la vicinanza, concordando sul fatto che la comunità internazionale, dopo aver espresso sentimenti di condanna, dovesse intensificare la pressione politico-diplomatica per fermare la spirale della violenza.

Dai loro discorsi e dalle loro testimonianze ho tratto conferma che la brutalità e le intimidazioni non fermeranno l'anelito di libertà che muove il popolo iraniano. Il vento della storia sta soffiando forte in quel Paese ed è destinato a spazzare via l'illusione che tutto potrà continuare come se nulla fosse accaduto.

Oggi prendo la parola in Aula nella certezza che le speranze di quei giovani non debbano essere deluse e che quei ragazzi non possano essere abbandonati e traditi. Sentimenti di forte inquietudine ho altresì espresso al Presidente della Commissione per la sicurezza e la politica estera dell'Assemblea consultiva della Repubblica islamica dell'Iran, nel rispondere alla lettera con la quale auspicava il rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche attraverso l'utilizzo della leva della diplomazia parlamentare.

Dal giorno della morte di *Mahsa Amini*, oltre 500 civili sono stati uccisi e almeno 20.000 giovani sono finite nelle famigerate carceri iraniane, dove - secondo le testimonianze - subiscono violenze brutali e a volte perdono la vita. Un sistema che uccide i suoi figli è eticamente e tecnicamente illegittimo. Un regime che colpisce e odia le proprie donne è anche antropologicamente innaturale.

Eppure, è molto probabile che quello stesso regime si stia avviando al limite della resistenza. Questa percezione viene corroborata dal fatto che, nell'utilizzo di ogni strumento per fermare le rivolte di popolo, in genere si usano i mezzi più oppressivi quando ogni altra forma di controllo risulta inefficace.

È ormai certo, inoltre, che la battaglia contro il sistema sclerotizzato degli *ayatollah* non si combatta più solo nelle strade, dalla capitale al più piccolo dei luoghi periferici, ma che sia penetrata nelle menti e nei cuori e che si manifesti attraverso gesti eclatanti in ogni sede, anche fuori dai confini nazionali. È vivo il ricordo dei giocatori della nazionale di calcio iraniana che, ai Mondiali in Qatar, restano in silenzio e non cantano l'inno in segno di solidarietà ai manifestanti uccisi.

Trasudano coraggio e dissenso nei confronti del regime i comportamenti della scalatrice Elnaz Rekabi e della campionessa di scacchi Sarasadat Khademolsharieh, che hanno gareggiato senza velo, a capo scoperto.

Onorevoli senatori, il provvedimento giunto oggi all'esame dell'Assemblea impegna il Governo italiano a fare pressione su Teheran direttamente nelle sedi multilaterali perché si ponga fine alla repressione e alle violenze, proseguendo nel solco dell'intensa azione diplomatica e - ove necessario - ulteriormente sanzionatoria, intrapresa dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Occorre adoperarsi con la massima sollecitudine per scongiurare il rischio reale di nuove esecuzioni capitali. Servono iniziative e pressioni da articolare di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea e del mondo occidentale per indurre le autorità iraniane a garantire il pieno rispetto dei diritti umani verso i propri cittadini e verso le minoranze presenti nel Paese.

È quanto ad oggi possiamo realisticamente fare: schierare le istituzioni democratiche, parlamentari e

rappresentative senza equivoci dalla parte del popolo iraniano. Il nostro è solo un primo passo possibile, il tassello di un mosaico più ampio che dev'essere composto, un mosaico di solidarietà, vicinanza e sostegno concreto a chi rischia la propria vita in nome della libertà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ricordo che eventuali ordini del giorno al documento in esame potranno essere presentati entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Signor Presidente, desidero ringraziare il presidente della Commissione esteri Stefania Craxi per la sua importante relazione. *(Applausi)*.

Sono veramente contenta e anche emozionata di parlare in questo momento davanti agli studenti e alle studentesse che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune, visto l'argomento così delicato che stiamo affrontando. *(Applausi)*. Il tema ci riguarda tutti, perché la libertà delle donne è la libertà di un'intera società, di un'intera Nazione. *(Applausi)*.

È importante che questa risoluzione - come diceva prima la presidente Craxi - anche se in ritardo, perché sicuramente la potevamo approvare molto prima, la approviamo all'unanimità, così com'è stata approvata in 3a Commissione.

È da decenni, ormai, che in Iran donne e uomini lottano con determinazione per ripristinare le condizioni di libertà e di democrazia, per il rispetto dei diritti umani. Sappiamo quali sono le torture e anche la dura repressione delle autorità iraniane. Tante sono le persone che non ci sono più, arrestate e torturate. Si contano migliaia di casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che però non hanno soffocato il sentimento di resistenza delle donne e dei giovani per difendere la libertà di ognuno di loro. *(Applausi)*.

Come ricordava prima il presidente Craxi, il 13 settembre 2022 quella giovane iraniana di origini curde Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta polizia morale della Repubblica islamica e poi - come sappiamo da testimoni oculari - quella polizia morale l'avrebbe picchiata fino a condurla in stato di coma e poi purtroppo alla morte; ugualmente, sono morte tante altre donne in difesa della libertà e dei diritti umani.

C'è stata però una grande rivoluzione nel mondo, tante sono state le proteste e finalmente si sono accesi anche i fari mediatici su quello che sta succedendo in Iran, perché quel popolo non va dimenticato in nessun momento; va sostenuto con grande forza, soprattutto dai Paesi occidentali dove noi donne abbiamo la libertà e forse spesso la diamo anche per scontata.

Al contrario, quella libertà è davvero il segno della libertà sociale; è il segno di poter continuare ogni giorno a sentirci chi siamo, a inseguire i nostri sogni senza preoccuparci di condizionamenti e di pregiudizi. Appoggiare quindi le proteste del popolo iraniano contro il fondamentalismo è il progetto più grande per chi vuole difendere i diritti delle donne in tutto il mondo.

Il giorno in cui le donne iraniane e i giovani che sono accanto a loro in modo particolare distruggeranno il fondamentalismo, la libertà e l'uguaglianza faranno un balzo in avanti in tutto il mondo. Quelle donne sono scese in campo non solo per la loro libertà, ma anche per liberare un popolo, una Nazione. Per questo dobbiamo essere al loro fianco e sostenerle in ogni momento. *(Applausi)*.

Avviandomi alla conclusione, l'impegno che ci prendiamo con questa risoluzione è molto forte e davvero importante nel senso di fare pressione sul Governo iraniano direttamente e nelle sedi multilaterali affinché, il prima possibile, si possa finalmente porre fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, dei pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose che sono lì presenti perché vogliono avere anche pieno e libero accesso a Internet e alle piattaforme per la messaggistica istantanea, per comunicare col mondo. Per questo sono importanti i *social media* e tutti coloro che possono accendere questo faro, che è una speranza per quelle donne. *(Applausi)*. Non facciamole sentire mai da sole.

Allo stesso modo, dobbiamo chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute che sono state arrestate unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro

delle attuali proteste.

Si chiede poi di condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali.

Occorre collaborare con gli organismi della comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive, per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran, e proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese.

Si chiede altresì di vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e di munizioni che riguardano anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali essi commerciano abitualmente, proprio per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto in questo Paese asiatico.

Si chiede infine di impegnare il Governo a sostenere, in accordo con l'attuale strategia politica dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

Per tutte queste ragioni, non solo sosteniamo le donne, i giovani e tutti coloro che stanno manifestando per la libertà in Iran e, purtroppo, in tanti altri Paesi nel mondo, ma soprattutto chiediamo al Governo un impegno davvero forte - e so che questo impegno ci sarà - perché dobbiamo mettere fine immediatamente a quelle repressioni e torture. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 12,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, tramite lei vorrei ringraziare la senatrice Craxi per la relazione che ha introdotto questa discussione e la 3a Commissione per il lavoro che ha fatto e che oggi stiamo approfondendo e discutendo in quest'Aula.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei usare una parola che però è difficile usare dovendo parlare di Iran, ma vorrei esprimere la soddisfazione per il fatto che oggi l'Assemblea voti questa mozione - mi auguro unanimemente - anche perché credo che sia utile dal punto di vista degli impegni che chiediamo al Governo nello stesso Consiglio europeo dei prossimi giorni, in cui si discuterà nuovamente dell'Iran e delle reazioni che l'Europa deve avere.

Non vorrei ripercorrere la storia di una mobilitazione - l'hanno fatto egregiamente le colleghe che mi hanno preceduto - che però forse dobbiamo ricordare che iniziò nel mese di settembre, prima ancora che quest'Assemblea fosse insediata. In quel periodo magari non eravamo così attenti, ma soprattutto credo che non immaginavamo il peso, il vigore, il livello e anche la durata che la mobilitazione che è in corso in Iran avrebbe avuto e indubbiamente continua ad avere.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere le credenziali del nuovo ambasciatore dell'Iran nel nostro Paese, ha espresso non solo ovviamente la sua condanna delle violenze, della repressione, della pena di morte e delle condanne a morte - la cui sospensione era già stata richiesta nel mese di gennaio - ma anche la sua «indignazione personale». Non si ricorda nella storia della Repubblica e nella storia della sua Presidenza un'altra occasione in cui il Presidente abbia usato un'espressione di questo tipo. Credo che siano una modalità e un significato assolutamente straordinari, di cui tener conto anche per misurare la distanza tra il comportamento diplomatico che ha tenuto il nostro Paese, a partire dal Presidente della Repubblica, e invece gli argomenti arroganti che il nuovo ambasciatore continua ad esprimere in tutte le occasioni pubbliche.

Sempre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a parlare di Iran il 6 marzo, definendo la Repubblica islamica dell'Iran come «un regime che soffoca i propri figli». È un'espressione utilizzata per indicare non solo la repressione che c'era, ma anche una cosa letterale: il lungo elenco delle violazioni dei diritti umani che si sono esercitate in questi mesi in quel Paese è stato ulteriormente alimentato dall'avvelenamento delle ragazze e delle bambine nelle scuole. Credo che nessuno di noi riesca a immaginare un Paese, un Governo o un regime che decidono di provare ad

avvelenare le proprie studentesse nelle scuole, nei *campus*, esattamente per punirle della loro volontà di libertà e di autodeterminazione.

Forse dovremmo ragionare con più approfondimento su questi elementi, perché pensiamo a quello che, rispetto all'istruzione delle ragazze, sta succedendo nel vicino Afghanistan, e quindi di come in realtà il tema del diritto all'istruzione delle donne sia uno dei tanti elementi che riguardano la condizione, la repressione e la discriminazione nei confronti delle donne in tutto il mondo. (*Applausi*). Credo che dobbiamo ricordarcene, quando parliamo di rifugiati e di necessità di vie sicure, perché proprio da quei Paesi vengono molti dei rifugiati che non riusciamo a salvare.

Non vorrei continuare a percorrere ciò che ci riconsegna quotidianamente la cronaca, anche se penso sia un dovere civile per ognuno e ognuna di noi tenere la lampadina accesa su quello che succede in quel Paese, che si può fare anche con semplicità, seguendolo sui *social*, continuando a ritwittare, dando il segno che li stiamo vedendo e che non è semplicemente altro da noi.

Credo che vada sempre sottolineato quali sono le vittime della repressione che è in corso in Iran: le donne, le giovani donne, esempio esplicito, insieme alla repressione dei giovani, della negazione del futuro; le arti, in tutte le loro forme, dal ballare al cantare, all'esprimersi con le immagini, all'informazione. Se ci pensate, in un Paese di lunga e straordinaria cultura, come quella persiana, è la negazione delle loro radici.

Dobbiamo anche guardare con attenzione alle molte minoranze etniche, che sono molteplici in quel grande Paese e oggetto di una repressione peggiore di quella che non si svolga nella capitale. Anche qui, vi è la negazione di una cultura inclusiva. Credo che ci sia, dentro questa repressione delle minoranze, un'ulteriore spina anche per noi: noi Occidente, che abbiamo applaudito i curdi quando combattevano l'Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), abbiamo guardato con rispetto il coraggio delle donne curde che si battevano in quella guerra. Possiamo dirci che un minuto dopo le abbiamo dimenticate, sotto i bombardamenti turchi nella zona del Rojava, ma anche quando sono in prima fila in Iran a battersi per la loro libertà? Eppure, l'inclusione e il rispetto sono un punto fondamentale per poter dire anche noi che applichiamo fino in fondo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Abbiamo bisogno anche di ragionare sul fatto che distrarci da quanto avviene in Iran potrebbe essere un problema anche più serio di quello che ci immaginiamo. Noi ci mobilitiamo per l'Iran innanzitutto per democrazia e libertà, per rispetto della vita umana, per la stima e il riconoscimento del coraggio delle giovani e dei giovani iraniani che, con i loro corpi disarmati, con i loro canti, con le loro danze e togliendosi il velo, sfidano un regime che risponde con le armi, con la morte e con la carcerazione.

Ci sono anche altre ragioni per guardare con grande attenzione a quello che succede in quel Paese. Credo che una prima valutazione che dovremmo fare è sulle caratteristiche di una rivoluzione della politica che le giovani iraniane hanno determinato: le modalità, la trasversalità e il coinvolgimento che non davamo per certi e che non conosciamo fino in fondo nella loro capacità di essere un grande movimento orizzontale, senza *leader*. Avremmo tutti detto, qualche mese fa, che proprio quella condizione orizzontale senza *leader* sarebbe stata la loro rapida sconfitta; eppure, oggi sembra essere la loro forza.

Proviamo poi a interrogarci su quella pervicace convinzione che esprimono e dimostrano della loro disponibilità a morire, a mettere a disposizione la loro vita, convinti che potranno davvero rovesciare quel regime e determinare un'altra storia. Riusciamo noi a immaginare un sacrificio di questo tipo? Siamo capaci di vederlo negli occhi di quei ragazzi e di quelle ragazze della diaspora che incontriamo nelle nostre strade, che sono coraggiosi e determinati e ci dicono con un'assoluta tranquillità e uno straordinario rigore la loro disponibilità e la disponibilità dei loro concittadini, giovani uomini e donne che stanno in Iran, a sacrificare la vita per non dover continuare a vivere in quel regime? Basterebbe indubbiamente questo per vederli, riconoscerli e fare tutto ciò che ci chiedono, che chiedono al Parlamento e al Governo, per aiutarli nella loro lotta.

C'è ancora un'altra ragione: non dobbiamo distrarci vedendo l'Iran come un luogo isolato, ma dobbiamo guardarlo nella geopolitica che si sta determinando. Da quel settembre in cui Mahsa Amini ha perso la vita per colpa delle guardie islamiche, l'Iran ha attuato un accordo con l'Arabia Saudita, che si dice patrocinato dalla Cina. Lukashenko ha deciso di andare in visita a Teheran e l'Iran continua a

fornire droni alla Federazione Russa, che vengono utilizzati contro l'Ucraina. Sono state recentemente svolte esercitazioni tra l'Iran, la Russia e la Cina.

Sono tutti regimi - non c'è dubbio - che ignorano la democrazia e negano la libertà dei cittadini, ma certamente non sottovalutiamo questo cambiamento politico.

Per concludere, vorrei sottolineare due delle questioni che proponiamo al Governo.

La prima: vigilare sull'esportazione di materiali di armamento e munizioni. Non facciamo questa esortazione a caso, perché vogliamo scongiurare il coinvolgimento diretto o indiretto di aziende italiane, perché ancora dobbiamo fare luce su come le munizioni della Cheddite siano finite nelle piazze dell'Iran.

La seconda è dichiarare i *pasdaran* organizzazione terroristica, non solo per sostenere il Parlamento europeo, non solo per guardare negli occhi le ragazze e i ragazzi della diaspora, che ce lo chiedono in tutte le occasioni in cui si mobilitano, ma per un'altra straordinaria ragione. I guardiani della rivoluzione, i *pasdaran*, sono un grande potere economico in Iran e dichiararli organizzazione terroristica non è solo chiamarli con il loro nome, ma è anche, invece di far soffrire un popolo, dargli le risposte di possibile libertà. (*Applausi*). «Donna, vita, libertà», tradotto concretamente nelle nostre azioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

CRAXI, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono molto orgogliosa che la Commissione affari esteri e difesa del Senato abbia votato questa risoluzione all'unanimità. Grazie a tutti i colleghi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sulla risoluzione già approvata dalla 3a Commissione permanente.

TRIPODI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, tengo anch'io a ringraziare la relatrice, il presidente Craxi, e tutti gli onorevoli senatori. Riguardo agli interventi che mi hanno preceduto, posso assicurare che il Governo italiano ha agito e sta agendo con la più grande fermezza, per condannare un regime sanguinario e vergognoso, che ha tolto la libertà e che tortura quotidianamente il suo popolo. Onorevoli senatori, consentitemi di dire che il fatto che oggi il Senato approvi la risoluzione in esame è un ulteriore atto di vicinanza importantissimo, direi essenziale, per un popolo che costantemente viene torturato, oserei dire, e svilito nei diritti fondamentali. Stiamo quindi scrivendo davvero una bella pagina di libertà.

Chiaramente il parere sulla risoluzione già approvata dalla 3a Commissione permanente è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del documento XXIV, n. 1.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, la proposta di risoluzione che oggi portiamo alla vostra attenzione rappresenta un atto di amore e di solidarietà verso un popolo che, con tutta la forza di cui è capace, sta cercando la strada della libertà, della dignità e dell'autodeterminazione. È un popolo, quello iraniano, che con il suo sacrificio sta conquistando la strada della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Ancora abbiamo viva la memoria dell'uccisione della ventiduenne iraniana di origine curde, Mahsa Zina Amini, arrestata a Teheran dalla polizia morale per la presunta inosservanza della legge sull'obbligo del velo. Mahsa muore sotto il tallone di ferro di una dittatura teocratica, che negli anni ha procurato migliaia di vittime. 120.000 sono i casi, tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che non è mai mancato nel movimento delle donne e del popolo iraniano. Mahsa Amini, spinta in un furgone dalla polizia, picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara, a Teheran, dove poco dopo è entrata, è deceduta il 16 settembre 2022, in un vicino ospedale, mentre si trovava in stato di fermo. È terribile la sua storia, che parla di soprusi e violenze quotidiani contro le donne e gli uomini d'Iran, un popolo in ostaggio che chiede al mondo di schierarsi. Questo è il loro urlo.

Questa risoluzione intende appunto rappresentare la voce del nostro Paese; intende chiedere al

Governo di esercitare la necessaria pressione a livello internazionale e nelle sedi multilaterali affinché si ponga fine alla spirale di violenza e oppressione in Iran, soprattutto ai danni della popolazione femminile e verso le opposizioni e le minoranze presenti nel Paese.

Questo provvedimento chiede all'Esecutivo di scongiurare l'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate dalla magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati in questi mesi di proteste e di rilasciare i prigionieri arrestati nel corso delle manifestazioni.

Infine, si chiede che venga fatta luce sulla violazione dei diritti fondamentali e sulle violenze che ancora oggi vengono perpetrate ai danni della popolazione civile.

L'Iran è diventato una potenza locale anche grazie agli armamenti che continuano a nutrire l'arsenale del Governo di Teheran e, se vogliamo sostenere la popolazione locale nella propria legittima opera di resistenza alla dittatura, è necessario vigilare - di concerto con gli altri Paesi europei - sulle operazioni di esportazione delle armi, anche al fine di scongiurare un coinvolgimento, anche indiretto, del nostro Paese e delle sue aziende nelle operazioni di repressione dell'opposizione interna.

L'Italia, i Paesi democratici, il mondo intero non possono essere complici dei crimini dello Stato iraniano. Non possiamo più volgere lo sguardo altrove; non possiamo più essere indifferenti. Il Governo iraniano dev'essere sanzionato per la violazione puntuale e costante dei diritti umani.

Schierarsi vuol dire far esprimere il nostro Parlamento e il nostro Governo a sostegno della legittima aspirazione delle donne e del popolo iraniani alla libertà, alla giustizia sociale, alla democrazia.

Concludo il mio intervento con uno *slogan* che ha attraversato le piazze del Paese e che evoca un sogno di emancipazione per tutto il popolo iraniano: donna, vita, libertà.

Voglio infine ricordare che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, a gennaio scorso, abbiamo avviato il patrocinio politico per salvare i giovani iraniani in carcere.

È anche e soprattutto per questo che esprimo con estrema convinzione il nostro sostegno alla risoluzione da noi proposta. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il territorio dell'Iran, nel corso dei millenni, ha ospitato civiltà che hanno costituito un esempio per tutte le altre popolazioni umane del pianeta e sta vivendo una fase di terribile regressione a cui stiamo tutti assistendo, grazie ai *media* che in questo periodo storico ci consentono di farlo. Non è un caso, quindi, che proprio in Iran, per la prima volta nella storia, un movimento di protesta contro un regime sia innescato da donne che chiedono il rispetto dei loro diritti.

In un Paese dove persiste l'obbligo del velo, la disoccupazione femminile è il doppio di quella maschile e per lunghi anni la polizia morale ha controllato ossessivamente i comportamenti femminili, siamo davanti a un fatto di grande importanza storica: da un lato, questa è l'ennesima riprova che i sentimenti di libertà e di uguaglianza sono insopprimibili per l'essere umano; dall'altro, questa è la conferma di quanto forti siano questi sentimenti nelle donne, non più disposte a vedere la loro vita e il loro corpo come strumenti piegati al fondamentalismo politico e religioso.

Il regime ha reagito, in questo caso, come tutti quei regimi che si sono trovati davanti a eventi inattesi e vissuti come peccato di lesa maestà: ma chi sono queste ragazze e anche questi ragazzi che si permettono di mettere in discussione l'ordine costituito? Dove trovano la forza? Perché non si spaventano? Perché gli atti di disobbedienza crescono di ordine e di numero? Ne è scaturita una repressione di inaudita violenza, con carcerazioni, torture e condanne a morte, davanti alla quale la comunità internazionale non può rimanere inattiva.

Una comunità internazionale non può esistere, se non reagisce davanti a una situazione come questa. Bene ha fatto quindi il presidente Mattarella a dare massima rilevanza all'indignazione italiana, convocando al Quirinale l'ambasciatore iraniano in Italia. Bene facciamo noi oggi a votare questa risoluzione, che condanna in modo netto gli eventi e soprattutto dà un mandato molto chiaro al Governo per attivare tutti i canali allo scopo di mettere fine alle violenze e per scongiurare il rischio di un coinvolgimento anche indiretto di aziende italiane nell'azione repressiva in atto.

Il nostro compito non si esaurisce però di certo qui. Come Senato, siamo chiamati a tenere alta

l'attenzione di tutto il nostro Paese su una mobilitazione che progressivamente sta coinvolgendo tutta la società iraniana. Lo dobbiamo fare per difendere i diritti universali in Iran e in senso lato nel mondo, ma anche per far sentire la nostra vicinanza a quelle ragazze e a quelle donne che, con il loro coraggio, stanno mandando un messaggio straordinario anche alle donne dell'Afghanistan e a tutte quelle che vivono, in tanti Paesi, in una condizione di oppressione e di privazione dei più elementari diritti.

Annuncio pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo alla risoluzione. (*Applausi*).

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, innanzitutto va apprezzata la prudenza con cui è stata scritta la risoluzione in esame. Tanti sono i condizionali usati e tanti i fatti riportati, come ovviamente sulla stampa. La prudenza in questi casi è d'obbligo, considerate le diverse fonti d'informazione, che vanno valutate. Per capirci, se oggi chi si trova all'estero dovesse leggere alcuni titoli e articoli di alcuni giornali italiani contro il Governo italiano, potrebbe pensare che sia responsabile del naufragio di Cutro; ma sappiamo benissimo che non è così. Va valutata anche l'evoluzione che nel frattempo si è avuta in Iran su diversi aspetti su cui si focalizza la risoluzione, che è la stessa dal dicembre 2022.

Questa è una premessa per evidenziare che le conoscenze dirette di quanto sta accadendo sono diverse e spesso contrastanti; è fondamentale quindi capirne la reale portata. Come sempre accade, sappiamo che a una notizia ne è sempre contrapposta un'altra. Molti dei fatti che vengono narrati stanno anche nella dinamica tra Governo e opposizione iraniana. Siamo certi di una cosa: l'Iran - o, meglio, la Persia - che conoscevo non è più tale, ha subito un'evoluzione dopo l'avvento della Repubblica islamica. È però un fatto che ci siano stati importanti moti di piazza per cambiare e arrivare a maggiore libertà.

La risoluzione è quindi prudente, ma anche concreta negli impegni del Governo italiano, impegni che certamente condividiamo. Siamo attenti a non usare troppo la parola "democrazia". Troppi sono stati ormai i tentativi di imporre la democrazia da parte dell'Occidente e altrettanti sono gli insuccessi che sono seguiti a quei tentativi, in varie parti del mondo. Il mondo diviso in buoni e cattivi, come lo conoscevo prima, non c'è più e noi, come Italia, dobbiamo fare in modo che certe alleanze tra Paesi e certe saldature di interessi non avvengano in chiave antioccidentale. Bisogna certamente lasciare che la coscienza del popolo iraniano cresca, bisogna fare in modo che la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero sia garantita, proprio per far crescere questa coscienza.

Stiamo attenti a non fare gli errori già commessi dall'Occidente in Afghanistan o in Libia, tanto per citare gli esempi più eclatanti e di cui subiamo le conseguenze, anche con le ondate migratorie. Vanno certamente evidenziate la recente pace diplomatica siglata tra Iran e Arabia Saudita e la riapertura delle rispettive sedi diplomatiche, proprio a indicare nuovi equilibri mondiali: a mediare questo accordo è stata la Cina, che ormai si impone anche come superpotenza diplomatica.

L'ostilità tra Iran e Arabia Saudita ha per lungo tempo provocato danni in larga parte del Medio Oriente.

La Regione mediorientale ha visto coinvolti in queste ostilità l'Iraq, il Libano, la Siria e lo Yemen. La ripresa dei rapporti è un'ottima notizia e ha ridotto l'isolamento in cui era finito per mesi il Governo iraniano.

Condividiamo anche l'impegno sul controllo del percorso delle armi. L'Italia, che è uno dei principali produttori di armi al mondo, deve avere su questo punto un ruolo preciso: ne conosce i mercati internazionali, è in grado di valutare eventuali triangolazioni e cessioni nel mercato nero; deve evitare quindi che le proprie armi finiscano in mani sbagliate o, peggio, di essere complice di eventuali traffici.

L'invito è dunque a usare le fonti certe e la diplomazia per riportare l'Italia al centro di una seria e concreta azione diplomatica. Ci riconosciamo certamente negli impegni che il Senato pone al Governo e li appoggiamo. È importante fare pressione sul Governo iraniano con l'uso della diplomazia, direttamente e nelle sedi multilaterali. Il fatto che a metà febbraio il Governo iraniano abbia concesso un'amnistia a oltre 20.000 manifestanti e abbia graziato in totale più di 80.000 iraniani coinvolti nelle proteste indica un'ulteriore presa di coscienza di Teheran.

Certamente bisogna lavorare ancora per porre fine a ogni eventuale forma di repressione, per fermare ogni tipo di violenza e di danni alle donne, ai pacifici manifestanti e alle minoranze etniche e religiose. Bisogna quindi fare in modo che vi sia un accesso libero e non condizionato dei cittadini iraniani sia all'informazione, sia a *Internet*, sia alle piattaforme per la messaggistica istantanea.

Certamente la diplomazia può sempre avere un ruolo per scongiurare il rischio che venga dato corso all'esecuzione delle sentenze di condanna a morte comminate nei confronti di alcuni manifestanti arrestati, un ruolo da esercitare soprattutto attraverso le decisioni e le risoluzioni nei consessi internazionali. In questo senso, è fondamentale la collaborazione con gli organismi della comunità internazionale, alcuni dei quali hanno già avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze commesse in questi mesi ai danni dei manifestanti in Iran.

Ciò che tuttavia potrà portare a maggiori risultati - lo ripetiamo - è il fatto di proseguire un'intensa azione diplomatica. L'obiettivo è convincere il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e per tutte le minoranze presenti nel Paese.

Per tali ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla risoluzione. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, qualcuno un giorno mi ha detto che i diritti civili sono il canarino dei minatori. Una volta le miniere - e probabilmente tuttora è ancora così, in qualche parte del mondo - non avevano sistemi di ventilazione, per cui i minatori portavano dei canarini in una gabbietta: se gli animalletti cominciavano a soffocare e a morire, significava che l'ambiente stava diventando tossico; era l'allarme per i minatori che le prossime vittime sarebbero stati loro.

I diritti delle donne sono il canarino per eccellenza. Ovunque nel mondo i primi diritti a essere violati e conculcati sono immancabilmente quelli delle donne. La spia della trasformazione di uno Stato in regime totalitario e illiberale è data dalle leggi che colpiscono la libertà delle donne, i loro spazi, la loro salute riproduttiva e la loro partecipazione alla vita politica, sociale ed economica. La loro violazione è così diffusa e pervicace che in un certo senso abbiamo accettato il fatto che in molte parti del mondo si pratici, in gradazioni diverse, un'*apartheid* di genere: alcune leggi valgono per gli uomini, altre valgono per le donne. Tutti i luoghi sono in genere consentiti agli uomini, solo alcuni alle donne.

In Iran non va diversamente. L'*apartheid* di genere non è però un'esclusiva dell'Iran, come la polizia morale non è una sua istituzione esclusiva. Tuttavia, come spesso accade, l'ennesima violenza compiuta da parte di quest'ultima - la polizia morale - è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo.

Il massacro di Mahsa Amini, avvenuto per un *hijab*, un velo, a loro dire indossato male, e il goffo tentativo del Governo di far passare la sua barbara morte per un incidente hanno provocato un'ondata d'indignazione che si è trasformata in imponenti manifestazioni pacifiche che, a partire dal 16 settembre scorso, ancora non si fermano.

La risposta del regime, però, è stata ancora una volta brutale. Da sei mesi le donne iraniane guidano le proteste, chiedendo libertà, diritti e democrazia. Le parole d'ordine sono: "Donna, vita, libertà". Un trinomio di origine curda, a quanto si sa, e assolutamente adeguato. Le donne danno la vita e la vita, senza libertà, non ha senso, si spegne.

Nelle rivolte generate dalla violenza, reazione delle autorità iraniane, sono state uccise oltre 750 manifestanti e 30.000 persone sono state arrestate. Ora, se è vero che ogni cambiamento non può che provenire dal popolo iraniano stesso e dalla sua resistenza, è pur vero che la comunità internazionale non può non fare tutto quanto in suo potere per sostenere le donne iraniane e gli uomini che sono al loro fianco.

I gruppi di resistenza iraniana che tutti, in quest'Aula, abbiamo qualche volta incontrato ci chiedono di non voltarci dall'altra parte. Siamo ben consapevoli dei delicati equilibri internazionali in gioco, ma la *realpolitik* deve trovare un punto d'incontro con la naturale propensione umana di stare al fianco di chi combatte per i propri diritti e per la propria libertà, anche al rischio della propria vita.

Dall'ultimo rapporto del Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran, è emerso che le

migliaia di persone arrestate nelle carceri iraniane a seguito delle proteste, tra le quali anche diversi cittadini europei ed occidentali, subiscono condizioni di detenzione inumane. Sono soggetti a torture e sono stati condannati addirittura alla pena di morte, dopo procedimenti giudiziari sommari, privi delle più elementari garanzie processuali.

Probabilmente abbiamo visto tutti il drammatico elenco dei nomi di coloro che, uomini e donne, attendono la morte nelle carceri iraniane. Spesso sono ragazze e ragazzi giovanissimi, di appena diciannove o vent'anni, di cui tuttora ignoriamo la sorte.

I movimenti di resistenza iraniani chiedono il riconoscimento dei diritti individuali e sociali ricompresi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di pensiero, di parola e di stampa, la libertà di organizzarsi politicamente, il divieto di torture e l'abolizione della pena di morte.

Il Movimento 5 Stelle appoggia queste richieste e sostiene con forza le aspirazioni di autodeterminazione del popolo iraniano, che vuole vivere in un Paese libero, stabile, inclusivo e democratico, che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali, a partire da quelli delle donne.

Ci uniamo alle richieste di questo Parlamento, di condannare con fermezza la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili, attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente libertà e diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne, nonché le violazioni dei loro diritti politici economici, sociali e culturali.

Chiediamo pertanto al Governo italiano di non essere timido e di intensificare l'azione diplomatica di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani delle proprie cittadine e dei propri cittadini, inclusi quelli delle minoranze presenti nel Paese.

All'inizio di questo mio intervento dicevo che i diritti civili e quelli umani sono il canarino dei minatori. Quando il canarino muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che rischi di morire anche tu. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, vengono messi in discussione i diritti acquisiti delle donne, nessuno può scrollare le spalle e dire che è roba da donne e che ci pensino loro. Per questo, quando ovunque nel mondo, anche nel nostro Paese, si negano i diritti e le tutele delle persone LGBT, nessuno può dire: non mi riguarda, io non sono gay, non sono mica lesbica. Quando il canarino dei diritti muore, vuol dire che l'ambiente è tossico e che la prossima vittima potresti essere tu. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, rivolgo un saluto alla rappresentante del Governo qui presente.

Quella che ci accingiamo a votare tra poco è una risoluzione elaborata dalla Commissione affari esteri e difesa sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla cessazione dell'azione repressiva delle manifestazioni pacifiche conseguenti la morte di Mahsa Amini.

Permettetemi di ringraziare innanzitutto la presidente Craxi e tutti i membri della Commissione per il loro contributo, che ha portato alla stesura di questo importante documento. Consentitemi anche di esprimere vicinanza all'amica europarlamentare Cinzia Bonfrisco, entrata nella *black list* dell'Iran, perché, vorrei ricordarlo, è stata la prima firmataria di una lettera inviata a novembre all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, la quale ha portato alla risoluzione, con l'esclusione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sulle condizioni delle donne. Cinzia Bonfrisco da allora è entrata quindi nel mirino del regime.

Quel regime, secondo Amnesty International, dall'inizio delle manifestazioni di ottobre dello scorso anno ha portato alla morte di oltre 500 persone, di cui una settantina sono bambini. È un regime che non si ferma nel condannare a morte donne incinte o che consente alle proprie forze di sicurezza di prenderle a calci nella pancia facendo perdere loro il bambino. Essere nel mirino di un regime come quello iraniano fa paura, perché non c'è limite alla crudeltà, scatenata da un fanatismo religioso che consente di stuprare una bambina di dodici anni semplicemente per il fatto che non indossa il velo a

scuola e di farla morire a causa delle lacerazioni interne. Purtroppo non è l'unica barbarie.

Sempre secondo Amnesty International, le forze di sicurezza e di *intelligence* iraniane hanno commesso orribili atti di tortura, tra cui percosse, fustigazioni, stupri, scosse elettriche ai testicoli contro bambini manifestanti di appena dodici anni. A questi vanno aggiunti i fenomeni di avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuti nell'ultimo mese, oggetto di un'interrogazione depositata dal Gruppo Lega ed oggetto anche di una risoluzione votata dal Parlamento europeo la scorsa settimana. L'ONU ha formulato accuse nei confronti delle autorità in Iran che e, secondo il rapporto del relatore ed osservatore dei diritti umani, sono basate su accertamenti di gravi violazioni della libertà con violenze accertate e omicidi compiuti nei confronti dei manifestanti che ultimamente stanno cercando di dimostrare il dissenso al regime imposto. Sono state identificate come le peggiori violazioni dei diritti degli ultimi quarant'anni.

L'Iran sta vivendo da molti anni una condizione dove la *sharia* genera oppressione, oscurantismo, degrado sociale ed economico, ma più di ogni altra cosa il Paese è una terrificante prigione per le donne che vivono segregate da un regime religioso teocratico e fondamentalista. L'Iran però non è sempre stato così: possiamo trovare fotografie che ritraggono ragazze iraniane sorridenti, truccate e con i capelli al vento, donne libere. Queste immagini non rappresentano soltanto le condizioni delle donne, ma il livello di civiltà e libertà di un popolo. Il velo venne bandito intorno agli anni Trenta e sempre in quel periodo fu aperta l'università di Teheran anche alle donne. Nel 1963 arrivò il diritto al voto per le donne e nel 1967 fu innalzata da quindici a diciotto anni l'età per il matrimonio, fu limitata la poligamia e fu introdotto il diritto delle donne al divorzio, attraverso la riforma del codice di famiglia. Con la rivoluzione iraniana del 1979 però e la trasformazione dell'Iran in una Repubblica islamica la cui Costituzione si ispira alla legge coranica e alla *sharia*, le donne sono state quelle che ne hanno pagato maggiormente le conseguenze. Il loro destino fu immediatamente segnato, a partire dalla reintroduzione dell'obbligo del velo e dall'abbassamento dell'età per il matrimonio a nove anni, con l'abolizione appunto del codice di famiglia.

Mi chiedo quale credo o quale dio possano autorizzare un uomo ad obbligare una bambina di nove anni a sposarlo e quale uomo possa trovare naturale abusare di una bambina. Questo non è essere uomini.

Questo non è credere in qualcosa o in qualcuno, il termine giusto è pedofilia e, come tale, dev'essere duramente combattuta. (*Applausi*).

Le proteste iniziate a settembre dello scorso anno, che hanno visto l'uccisione di Mahsa Amini, hanno evidenziato il malessere delle donne iraniane e non solo. Contrariamente alle altre proteste avvenute in passato, oggi in Iran assistiamo a un fenomeno che si è diffuso a macchia di leopardo in tutto il Paese, coinvolgendo ampie fette della popolazione, a prescindere dall'età, dal genere e dall'appartenenza sociale. Molto significative sono le parole contenute in un messaggio rivolto al popolo iraniano dal filosofo sloveno Slavoj Žyžek nel commentare le rivolte iraniane: gli uomini che partecipano alle manifestazioni «Donna, vita e libertà» sanno bene che la lotta per i diritti delle donne è anche la lotta per la propria libertà. L'oppressione delle donne non è un caso speciale, è il momento in cui l'oppressione che permea l'intera società è più visibile. Questo a me pare il punto centrale: laddove le donne non hanno cittadinanza, i diritti di ogni essere umano sono in pericolo. I diritti delle donne sono alla base dei diritti universali e non ci sono diritti universali dove non c'è la completa separazione della religione dallo Stato: la libertà di religione o di credo è un importante diritto umano, è una questione di coscienza; quando però la religione è parte integrante dello Stato o della legge non si tratta più di credo personale, ma di potere e controllo sulla collettività. La difesa della laicità è una sfida importante per i progetti islamisti che aumentano in Europa, come le corti della *sharia*, il *burqa* o la segregazione di genere nelle università britanniche.

Ebbene, proprio partendo dal messaggio del filosofo vorrei fare una riflessione su quello che accade anche in Italia: penso al caso Saman, ai tanti matrimoni forzati e alle donne con il *burqa* sempre più presenti nelle nostre città. Abbiamo visto un'involuzione proprio in questo senso: mentre fino a qualche tempo addietro in Italia le donne con il *burqa* erano pochissime, oggi sono molte.

Avviandomi alla conclusione, signora Presidente, rubo le parole di Oriana Fallaci: «C'è molto sole sui

Paesi dell'Islam, un sole bianco, violento, che acceca. Ma le donne musulmane non lo vedono mai: i loro occhi sono abituati all'ombra come gli occhi delle talpe. Dal buio del ventre materno esse passano al buio della casa paterna, da questa al buio della casa coniugale, da questa al buio della tomba».

Con la proposta di risoluzione in esame, per la quale annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, aiutiamo le donne iraniane a tornare a vedere il sole ed aggiungo che aiutiamo anche quelle che vivono in Italia a far sì che proprio in casa nostra non vengano nuovamente avvolte dal buio. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, penso sia molto opportuno portare anche qui in Aula questa discussione che avevamo svolto all'interno della 3a Commissione permanente e come Gruppo Partito Democratico abbiamo insistito in questo senso. È il modo in cui possiamo testimoniare la vicinanza più alta di coloro che rappresentano il popolo italiano, al Senato come alla Camera, e riprendere le tante manifestazioni che sono state fatte sul territorio in maniera molto libera da associazioni e persone davanti al consolato e all'ambasciata iraniani per dimostrarsi accanto a quelle donne, a quei giovani, al popolo iraniano. In tali contesti, si sono saldate anche componenti diverse che in passato non si erano ritrovate per manifestare contro un regime anche per ragioni diverse.

Ritengo pertanto che sia stato molto opportuno farlo in questa sede, ringrazio del lavoro fatto all'interno della 3a Commissione permanente ed è inevitabile annunciare da subito il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

Tuttavia, seppur velocemente, bisogna ripercorrere quello che è successo in Iran, che era già una polveriera e in cui c'erano già le condizioni di una manifestazione che poteva diventare davvero virale nel suo passaggio su Internet. Non a caso, le piattaforme per messaggistica di Internet più utilizzate dai più giovani sono state il primo obiettivo del regime.

Già le aveva vietate nel 2009, quelle più conosciute e più diffuse (penso a Facebook e Twitter), ma lo ha subito fatto nei giorni successivi a fine settembre, provando a cercare di arginare un moto di popolo che invece non si è fermato, perché il passaparola funziona ancora, al di là delle tecnologie, ed è stato impetuoso, dopo quel 16 settembre in cui hanno ucciso Mahsa Amini e da cui tutto è partito, iniziando da Teheran e dal Nord, dalla zona del Kurdistan iraniano.

Poi si è diffuso qualcosa di imprevedibile, perché si è saldata la protesta dei più giovani e delle donne, che inizialmente bruciavano il velo e si tagliavano ciocche di capelli (quindi in maniera pacifica), raggiungendo anche i centri rurali, quelli più lontani e che non venivano mai coinvolti in manifestazioni di piazza, portate avanti dal ceto più istruito e dagli intellettuali e che partivano dalle università, dai centri dell'istruzione e della formazione, che spesso erano appunto i luoghi da cui partivano le principali manifestazioni. Questa volta il fenomeno si è esteso anche nelle realtà più piccole, perché è inevitabile che si siano saldate le richieste profonde di cambiamento nei confronti di una società oppressiva, nella direzione delle libertà, soprattutto dei diritti fondamentali delle donne, dei più giovani e delle giovani generazioni, con le proteste di alcuni strati popolari, certamente in difficoltà per le pesanti sanzioni occidentali, soprattutto durante il regime di Ahmadinejad. Queste proteste diverse si sono saldate, ma non hanno ancora trovato il favore di alcuni strati: penso ad alcuni settori lavorativi, ad esempio quello del gas e del petrolio, in cui la morsa del potere e del regime è ancora molto forte.

La reazione del regime è stata devastante: quella di chi ha paura di perdere tutto davanti a una morsa che mette insieme le migliori energie del Paese, ma anche appunto strati popolari profondamente scontenti della loro situazione economica e che si sentono abbandonati ed emarginati. È una miscela esplosiva, i cui esiti possono essere i più nefasti.

Il regime, oltre a intervenire in maniera pervicace con la violenza, nonostante gli appelli delle principali organizzazioni internazionali, di Amnesty International, di Human Watch e delle principali agenzie delle Nazioni Unite, non si è fermato e ha raggiunto il culmine a dicembre e a gennaio con esecuzioni capitali di giovani e anche l'uccisione di minori e donne, di ragazzine (penso a mia figlia che ha sedici anni), per il solo fatto di aggiustarsi il velo in maniera diversa, sono state uccise dalla

repressione. L'ONU si è mossa con un'indagine conoscitiva ed è stato ricostruito come siano stati dati ordini precisi di rispondere con armi da fuoco alle proteste di ragazzi e di giovani che avevano l'unica colpa di voler chiedere maggiori libertà e manifestare per i diritti civili.

Da questo punto di vista, serve una reazione forte di tutto il mondo occidentale. Le Nazioni Unite hanno avviato le loro indagini su un elemento davvero inquietante, com'è stato già ricordato: l'intossicazione di migliaia di ragazzi e di studentesse, su cui il regime ha abbozzato all'inizio. Poi, davanti a una manifestazione ampia che raccoglieva sicuramente il consenso di tante parti e anche di quelle preoccupate dalle manifestazioni, ha dato una prima risposta, ma è stata evasiva e non sufficiente.

Ora, che cosa fare? Questo è il punto e anche diversi analisti si interrogano su quello che sta succedendo e su quello che può provocare anche qualche mossa sbagliata da parte dell'Occidente. Ricordavo ieri, in dichiarazione di voto, come le Guardie della rivoluzione, ad esempio i *pasdaran*, spingano molto più spesso per un'alleanza non solo con Mosca (la collega Camusso ricordava prima la partecipazione attiva degli iraniani nella guerra in Ucraina, con la fornitura di droni), ma ormai da tempo con la Cina, che esercita una funzione di *patronage* non solo sul blocco Est, ma anche sul blocco Sud, nel tentativo di costruire un asse anche con quelli che una volta erano considerati non allineati. Lo dimostra l'accordo raggiunto con i responsabili della sicurezza iraniana e saudita: un tentativo di riunificare. In passato vedevamo le foto dei Presidenti americani fra Sadat e Begin (quello era il turno di Carter).

Poi abbiamo visto, in epoche successive, Clinton fra Ehud Barak e Yasser Arafat. Abbiamo visto i presidenti americani provare a patrocinare in quella zona strategica del Medio Oriente, delicata dal punto di vista degli assetti geopolitici; oggi vediamo la Cina intervenire in quell'asse. Occorre quindi ragionare anche sulla capacità dell'Occidente di intervenire con attenzione, con le misure giuste, facendo ripartire il JCPOA (Joint comprehensive Plan of action), l'accordo delicato sul nucleare iraniano, che allenta la pressione delle sanzioni sul popolo iraniano, perché poi si rischia di non colpire il regime, ma il popolo iraniano.

Sono tutti ragionamenti che vanno fatti, anche dal Governo italiano e in ambito europeo, su come vogliamo agire, utilizzando gli strumenti della diplomazia internazionale, per evitare che l'Iran venga sempre più attirato dall'egemonia cinese. Hanno già partecipato a esercitazioni militari congiunte, fanno parte - perché gli è stato richiesto - dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e da questo punto di vista non è facile intervenire, però l'Europa ha il vantaggio di poter insistere, appunto, sull'accordo sul nucleare per arrivare ad allentare le sanzioni sul popolo iraniano e allo stesso tempo, però, perché noi siamo diversi da questo punto di vista, esercitare il *soft power*. Da questo punto di vista, possiamo offrire un modello diverso rispetto alla Cina, che è quello - con una battuta - del *business* senza diritti.

Noi abbiamo un'arma fondamentale nella politica estera italiana, che certamente è quella della cooperazione; ci sono la politica commerciale, l'azione politico-militare, la partecipazione nelle operazioni di *peace-keeping*, ma anche la lotta, la tutela e la difesa dei diritti umani e dei principi fondamentali. In quello siamo diversi e dobbiamo dimostrare in tutte le sedi che la battaglia che stanno facendo le donne e i giovani iraniani è parte integrante della nostra politica estera e la deve caratterizzare. (*Applausi*)

Ha ragione la collega Camusso quando dice che non a caso vengono colpite le giovani generazioni e le donne, che rappresentano una speranza per il futuro. Non a caso vengono colpite le diverse forme d'arte, il libero pensiero, la possibilità che qualcuno la possa pensare in maniera diversa, perché quella è la prima crepa per i regimi. La forza dei regimi è la possibilità di contare sull'omertà delle persone. Coloro che stanno manifestando, mettendo a rischio la propria vita, devono quindi sapere che in Italia, come in Europa e nei Paesi occidentali, ci sono altre persone che non fanno calcoli, non applicano il realismo politico che spesso viene applicato nelle relazioni internazionali di politica estera, ma sanno che questa volta si gioca una partita per la libertà e i principi; quelle stesse libertà e principi che sono scolpiti nelle nostre Costituzioni e che abbiamo il dovere di difendere, a fianco di quelle donne e di quegli uomini che con coraggio manifestano per la libertà. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdi). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare ed esprimere, anche da parte di Fratelli d'Italia, un vivissimo apprezzamento alla presidente Craxi, a tutti i colleghi della Commissione esteri e ai colleghi che hanno parlato in questo momento, per aver assunto l'iniziativa di una risoluzione che è importante per una serie di motivi.

Il motivo principale riguarda una vicenda spaventosamente triste e violenta. Abbiamo citato il caso di Masha Amini, ma migliaia e migliaia di donne, di dimostranti e di persone sono state incarcerate, impiccate e torturate in Iran negli ultimi cinque-sei mesi; ricordiamoci che questi cinque o sei mesi sono però soltanto la punta di un *iceberg* ancora più orrendo, che affonda le radici nel khomeinismo di uno Stato che è teocratico, fondamentalista sciita, e che può essere benissimo definito islamico terrorista, come definivamo l'ISIS di matrice sunnita.

Uno Stato sciita terrorista, contro il suo popolo e contro i popoli vicini, che ha però la prerogativa di essere un grande Paese fornitore di *business*, di petrolio e di affari a troppa gente che ci va con grande leggerezza, magari perdendoli anche gli affari, è uno Stato che solleva illusioni straordinarie. Consentitemi di dire che anche oggi ne ho sentita qualcuna, cioè che ci sia una riformabilità del regime khomeinista, del *velāyat-e faqih*, del potere dei giureconsulti, dell'identificazione che tutto quello che avviene è la legge di Dio e chi fa qualcosa, anche una contravvenzione stradale, è un apostata, un *mohareb*, una persona da torturare, da impiccare, e lo decidono i giureconsulti. Questo è lo stato immutabile del potere khomeinista, signor Presidente, onorevoli colleghi.

Scorriamo la lista dei Presidenti, guardiamo negli occhi chi sono questi signori: Khomeyni, Khamenei, Rafsanjani, Montazeri, Khatami, Rouhani e ne potrei citare altri. Tra questi ci sono i più riformisti che il Paese abbia prodotto, che hanno continuato ad impiccare a più non posso. Rouhani, il grande riformista, era quello che uccideva e impiccava più persone, ogni giorno, di ognuno dei suoi predecessori (*Applausi*) e abbiamo fatto affari, mandato delegazioni e sollecitato l'Unione europea. Tanti Governi negli ultimi dieci anni lo hanno fatto, troppi, ed è ora di cambiare. Questa è una risoluzione importante per la politica estera italiana.

Si è parlato di diritti umani in politica estera, di Stato di diritto e di legalità: è fondamentale. Per questo motivo, ascoltando le dichiarazioni di voto, ho il piacere di constatare oggi, non certo per i pochissimi accenni che ho fatto anche ieri su questo tema, l'importanza di una maggior coesione, ampiezza e base parlamentare per i grandi temi di politica estera. (*Applausi*). Questo è uno dei grandi temi di politica estera. È un tema che riguarda l'Ucraina, perché l'Iran è combattente sul terreno in Donbass, con sue milizie, reclutate in Siria, Afghanistan e Yemen. Con i suoi droni, le sue armi e i suoi missili ammazza gli ucraini direttamente, non per interposta persona. Queste milizie sono comandate dal corpo dei *pasdaran*, dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Non facciamo finta di non sapere tutto questo. Lo sappiamo benissimo, non l'abbiamo letto solo sui giornali, ma in molti casi l'abbiamo ascoltato di persona.

Perché l'Iran è un Paese terrorista all'esterno, oltre che al suo interno, facendo quello che è stato ampiamente descritto? Voltandomi verso qualche collega che era presente con me, in quell'aula di 40.000 o 50.000 persone, a Villepinte, quattro anni fa, penso che eravamo stati oggetto di un attentato mostruoso. Un diplomatico, accreditato all'ambasciata iraniana a Vienna, Assadollah Assadi, è stato processato perché colto con un esplosivo ad altissimo potenziale, che stava portando all'interno di quell'aula, dove c'erano tante persone, perlomeno con una trentina di amministratori locali, di personalità, di giornalisti, di parlamentari italiani. Egli stava cercando di far esplodere quella manifestazione del Consiglio della resistenza iraniana, per creare una strage che sarebbe stata, se non simile, per lo meno non molto distante da quelle delle Torri gemelle.

È quindi uno Stato terrorista. Assadi cos'era, anzi cos'è? Lo vogliono scambiare, adesso: è stato condannato a vent'anni di reclusione, il massimo della pena in Belgio, ma si cerca naturalmente di scambiarlo e l'Iran cattura poveri innocenti, che acchiappa in giro per il mondo, che transitano dai Paesi vicini, per tenerli in carcere e scambiarli con Assadollah Assadi. Assadi chi era? Era una persona che, in due anni, aveva fatto centottanta viaggi in Europa, era capo di una rete terrorista

iraniana ed era un diplomatico iraniano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui si pone un problema serio. Vogliamo continuare a fingere che tutto questo non esista? Vogliamo lasciare scorrazzare queste bande iraniane in giro per l'Europa e anche in Italia?

Vogliamo lasciare che continuino a uccidere personalità politiche, dissidenti politici, persone (*Applausi*), uomini, donne, ragazzi, che siano davanti ai loro carnefici? Questi casi sono infiniti; li conosciamo tutti, o molti di noi.

Smettiamo di credere e di cadere nelle trappole che questo Paese si riforma col dialogo. Certo, serve il dialogo, ma servono anche le forze vive, libere, della società iraniana: una società giovane, splendida, di gente magnifica, di grandi intellettuali, di persone di enorme coraggio.

Dobbiamo parlare con loro; ci sono grandi organizzazioni: quella guidata dalla signora Rajavi è una di queste; è quella che raccoglie più sostegno all'interno del Paese probabilmente, ma ce ne sono anche altre; sono democratici con carte vere, credenziali serie. Se andiamo a visitare i loro luoghi - anche in Albania sono rappresentati - vediamo che hanno un culto delle persone, della memoria di coloro che sono caduti.

Ne dico una per tutte: nel 1988 sono caduti 30.000 martiri dei *mujaheddin*, del popolo soprattutto, anche di altre etnie, non soltanto politiche, ma etnico-culturali del Paese. I *mujaheddin* del popolo hanno perso 30.000 persone impiccate da una commissione che rispondeva a una *fatwa* dell'*ayatollah* Khomeini. E da chi era guidata la commissione della morte? Penso che molti lo sappiano: dall'attuale presidente della Repubblica islamica Raisi.

Su questo Iran non dobbiamo illuderci; ci dev'essere un segnale forte da parte della comunità internazionale.

Mi ha fatto piacere sentire la senatrice Camusso proporre l'inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche del corpo dei *pasdaran*, che fra l'altro governa (per parte mia, ma credo anche per il mio Gruppo, è un elemento che voglio sollevare, ma sarà il Governo a deciderlo); è uno dei più grandi organizzatori del superamento del sistema sanzionatorio contro la Russia attraverso il controllo dell'economia. Le forze della sicurezza iraniana controllano più della metà dell'economia del Paese.

Per questi motivi, perché quanto fatto con questa risoluzione è un passo importante, ho l'onore di dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia, nell'auspicio che sia un voto unanime di tutta l'Assemblea. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, sono intervenuta prima in fase di discussione, per cui ora vorrei semplicemente dichiarare il voto favorevole a nome del Terzo Polo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il documento XXIV, n. 1.

È approvato.

Il documento è approvato all'unanimità. (*Applausi*).

In attesa che venga completata l'analisi del prossimo documento all'ordine del giorno, che è ancora in Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 16,04*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Discussione dalla sede redigente dei documenti:

[\(Doc. XXII, n. 9\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

[\(Doc. XXII, n. 5\)](#) **CAMUSSO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia*

[\(Doc. XXII, n. 6\)](#) **LOMBARDO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati*

[\(Doc. XXII, n. 11\)](#) **FLORIDIA ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*

(Relazione orale) (ore 16,04)

Approvazione del documento XXII, n. 9

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9, 5, 6 e 11.

Il relatore, senatore Magni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

MAGNI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, vorrei rivolgere innanzitutto un ringraziamento a tutti i componenti della 10a Commissione del Senato, a cominciare dal Presidente, per avermi affidato il compito di svolgere la relazione su questo importante documento che siamo chiamati ad approvare, riguardante la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Si tratta di una proposta condivisa da tutto il Parlamento, visto che, di fronte al fatto che c'erano altri documenti e altre proposte di legge, il testo base preso a riferimento è quello contenente una proposta avanzata da tutti i Gruppi parlamentari e voluta quindi dall'insieme del Parlamento, cosa che mi pare molto importante.

Ringrazio quindi vivamente ancora una volta per l'incarico affidatomi per il quale, tra l'altro, essendo la mia prima volta come relatore, sono anche un po' emozionato per il fatto di assumermi una tale responsabilità.

Venendo alla relazione, il documento in esame prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Si prevede, oltre alla relazione conclusiva da presentare al Senato al termine della legislatura, una relazione con cadenza annua.

In base alla disciplina istitutiva in esame, la Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e con la garanzia di almeno un componente per ogni Gruppo. Sono inoltre stabilite le disposizioni sulla costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione e sull'adozione del regolamento interno e si specifica che le sedute della stessa sono pubbliche, eccettuati i casi in cui la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Per l'adempimento delle proprie funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato e può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti (il documento demanda al regolamento interno la definizione del numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione).

I compiti di accertamento della Commissione sono individuati analiticamente dall'articolo 3. Si ricorda, in via di sintesi, che essi riguardano: l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, alla sussistenza di differenze tra i sessi, tra le fasce di età, tra le aree territoriali e i settori lavorativi, nonché con particolare riguardo agli interventi di assistenza prestati alle vittime e alle loro famiglie; le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro; l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti; l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro; l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla sicurezza sul lavoro; l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro per i lavoratori e le loro famiglie, per la produttività delle imprese, per il Servizio sanitario nazionale e per il sistema economico; l'incidenza della formazione permanente, l'efficacia dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione in Italia rispetto agli altri Paesi; gli eventuali nuovi strumenti legislativi e

amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il documento disciplina, poi, i poteri e i limiti della Commissione, i quali, in conformità al principio costituzionale sulle Commissioni parlamentari di inchiesta, sono definiti con riferimento a quelli per le autorità giudiziarie; la modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti di inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipano o vengono a conoscenza di tali atti.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Magni. Nonostante l'emozione della prima volta, abbiamo apprezzato la sua relazione. *(Applausi)*.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo perché ritengo che l'importanza di questa Commissione sia davvero grande. Purtroppo, ogni giorno vediamo che continuano ad esserci incidenti sul lavoro. Continuano, purtroppo, ad esserci lavoratori che escono di casa e non tornano più alle proprie famiglie.

Avere una Commissione a tale tema dedicata anche in questo ramo del Parlamento è sicuramente un fattore positivo per il Governo, che potrà attingere sicuramente ad opinioni ed idee, che potremo mettere in campo per valutare, appunto, le norme che servono in questo momento a dare risposte e a far sì che non si verifichi più nessuna morte: zero morti sul lavoro.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere non ostativo espresso dalla 5a Commissione permanente sul documento in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del documento XXII, n. 9, nel testo formulato dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che sono davvero molto contento che tutta l'Aula abbia votato a favore degli articoli che istituiscono questa Commissione e che, presumibilmente, farà lo stesso quando si tratterà di esprimere il voto finale.

Non è la prima volta, ma è dalla XIV legislatura che il Senato della Repubblica, giustamente, istituisce una Commissione di inchiesta sul mondo del lavoro e sulle condizioni del lavoro. Il fatto che il Senato abbia deciso di istituirla anche in questa legislatura e che l'abbia fatto all'unanimità mi sembra un elemento molto importante. Ci tenevo a sottolinearlo, come anche volevo ringraziare i colleghi ed i Capigruppo, per aver sostenuto questa scelta insieme a tutti noi. Naturalmente considero non rituale l'istituzione di questa Commissione, anche se questa è già la quinta legislatura in cui si decide di dar

vita ad una Commissione come questa. Penso, al contrario, che sia una scelta dovuta e anche molto connessa ai profondi, giganteschi cambiamenti che sono intervenuti negli anni. Abbiamo detto tante volte e in tante occasioni di dibattito che ci sono state anche qui al Senato, ma non solo, di quanto siano intervenute una serie di profonde modifiche strutturali che hanno significativamente, in qualche caso addirittura clamorosamente, cambiato l'organizzazione del lavoro, rendendola molto diversa da quella che conoscevamo in passato. Intorno a una diversa organizzazione del lavoro, si è evidentemente definita e strutturata anche una società particolarmente diversa, ma questi mutamenti hanno generato anche una enorme, in qualche caso drammatica, frammentazione che certamente non aiuta e anzi spesso mette le lavoratrici e i lavoratori in una condizione di maggiore difficoltà e anche una materia come quella relativa alla sicurezza delle condizioni di lavoro in qualche modo ha profondamente a che fare con questi elementi di frammentazione.

Penso che si potrà fare un buon lavoro, che sarà utile a tutto il Paese, anche quando ci sarà da intervenire in termini di legislazione. Esprimo pertanto un grande apprezzamento per la scelta che l'Assemblea sta compiendo oggi.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, gentili colleghi, gentile Sottosegretario, credo di capire bene l'emozione con cui il senatore Magni ha voluto aprire la discussione e credo che non fosse solo legata al luogo nel quale presentava il disegno di legge, ma anche e soprattutto al tema, vista l'affinità con tante battaglie che ha affrontato. Lo capisco, perché questo è stato il primo disegno di legge che ho voluto presentare come senatore e l'ho voluto fare anche simbolicamente, rispetto alla mia precedente esperienza di amministratore locale come assessore al lavoro del Comune di Bologna. Oggi siamo contenti di affrontare una votazione che, al di là delle appartenenze ai Gruppi politici, riconosce l'utilità dell'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Vorrei che la parola giusta, che purtroppo è risuonata anche in quest'Aula per vicende diverse estere, risuonasse nella sua crudezza anche rispetto all'argomento trattato e la parola è "guerra". Presidente, ogni giorno muoiono tre persone in Italia sul luogo di lavoro e non ci sono solo i morti, ci sono anche gli infortuni sul lavoro che sono oltre 600.000 l'anno; stiamo parlando di oltre 2.000 infortuni al giorno; sono i numeri di una guerra. Questi sono i numeri ufficiali che l'INAIL ci dà ogni anno in occasione del 22 ottobre, la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituita per riflettere sul tema, ma non è detto che questi siano i numeri che davvero certificano la realtà, perché purtroppo sappiamo che esistono tanti casi di infortuni sui luoghi del lavoro che non vengono neanche certificati come tali. Il voto di oggi significa che per noi tutti lavorare non può significare porre a rischio la propria vita; il voto condiviso odierno significa che per tutti noi, per un Paese moderno e democratico, questo è inaccettabile. Dirò di più: questi numeri sono il segno di un tradimento del sogno dei nostri Padri costituenti che volevano porre il lavoro a fondamento della nostra vita democratica e della nostra comunità. Riaffermare i diritti sui luoghi di lavoro, a partire dalla vita e dalla salute, è un generatore di valore per la società. Con questa Commissione non solo abbiamo il dovere di continuare a lavorare sul monitoraggio, sull'informazione e sulla prevenzione, ma a mio avviso abbiamo anche il dovere culturale di evitare l'assuefazione sui numeri dei morti e degli infortuni sul lavoro. Evitiamo l'assuefazione rispetto alla contabilità.

Morire sul lavoro non è mai una fatalità: evitiamo anche l'utilizzo di termini che non descrivono la verità. È una sconfitta per tutti, è una ferita sociale che lacera il Paese, ma non è una ferita sociale che lacera le nostre coscienze; se fosse così anche noi, in quest'Aula, a volte non saremmo complici di alcune delle cause che determinano gli infortuni sul lavoro. Tutti noi, infatti, sappiamo benissimo che dove c'è lavoro precario il rischio di infortunio sul lavoro è più alto e che tutte le volte che non contrastiamo la precarizzazione del lavoro, aumentiamo l'incidenza dei rischi di infortunio e di decesso; tutte le volte che non siamo contro il lavoro irregolare non diminuiamo i rischi di infortuni e decessi; tutte le volte che non contrastiamo il lavoro nero, diventiamo complici di quello che succede. Non a caso i settori più colpiti sono sempre gli stessi: cantieristica, edilizia, logistica e agricoltura. Soprattutto il settore della logistica è profondamente cambiato in questi anni e gli infortuni e i decessi

nei luoghi di lavoro in tale comparto ci dovrebbero far riflettere molto su quali sono le condizioni di lavoro in tale ambito nel nostro Paese.

Noi dovremmo essere consapevoli che il costo della sicurezza non può essere un elemento di competizione economica. Quando determiniamo il tema del minor costo delle gare al massimo ribasso, dobbiamo essere consapevoli che le prime voci di taglio che vengono fatte sono quelle sul costo del lavoro, sulla sicurezza e sulla formazione. Quando non riusciamo a contrastare il fenomeno delle cooperative di comodo o delle cooperative spurie, che sono molto attive nei settori della logistica e dell'agricoltura, non riusciamo a determinare le condizioni per le quali ci può essere sicurezza nei luoghi di lavoro. Dobbiamo sapere che quando non riusciamo a contrastare i contratti collettivi di comodo, cioè quelli non fatti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, questo ha un impatto sulle condizioni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un ulteriore aspetto di questa Commissione può essere utile. Noi abbiamo avuto l'esperienza del Covid: cerchiamo di far luce sul perché non eravamo pronti a valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro a causa della pandemia. Evitiamo che lo stesso problema si possa ripetere, come ci dicono le organizzazioni internazionali e le strategie che richiedono investimenti nelle infrastrutture per aumentarne la resilienza.

Ce lo fanno capire temi sui quali non vorrei che noi, per distrazione, superata l'emergenza della stretta fase pandemica, non cogliessimo il lavoro che c'è da fare sulla prevenzione e sulla formazione. Questo non lo si può fare per parti separate: lo devono fare tutti i partiti politici insieme e lo devono fare le istituzioni, l'ispettorato del lavoro, le autorità locali, le amministrazioni locali, le organizzazioni sindacali. Si tratta di una guerra da combattere tutti insieme come sistema Paese.

Vorrei che questo fosse un ambito dell'attività di questa Commissione di inchiesta: non solo assumere tutte le informazioni che possono essere utili al Parlamento per legiferare e per rendere effettive le misure di controllo, ma riuscire anche a fare un lavoro di sensibilizzazione per non essere noi indifferenti rispetto ai numeri sui decessi e sugli infortuni, rispetto ai numeri di una guerra silenziosa che il nostro Paese purtroppo ogni giorno si trova ad affrontare. Ripeto, ci sono tre morti al giorno dichiarati e più di 2.000 infortuni sui luoghi di lavoro. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i docenti e gli studenti del Liceo classico «Quinto Orazio Flacco» di Potenza. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9 , 5 , 6 e 11 (ore 16,27)

TERNULLO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la proposta che istituisce la Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha avuto un consenso pressoché unanime. Di questa proposta credo sia doveroso apprezzare il fatto che non verrà trattato soltanto il tema degli infortuni sul lavoro o della sicurezza, come nelle precedenti Commissioni infortuni; rimangono temi ancora centrali, naturalmente, ma lo spettro di indagine della nuova Commissione sarà molto più ampio. Oggi dobbiamo riconoscere che il testo ampliato dal lavoro della 10a Commissione ha messo a fuoco nuove e ulteriori tematiche da approfondire, come ad esempio la differenza tra sessi nel mondo del lavoro, argomento che porta con sé altri temi estremamente attuali come la parità di retribuzione o il diritto ad avere congedi parentali.

La 10a Commissione ha inoltre aggiunto un punto importante di cui occuparsi, che riguarda la digitalizzazione e l'impatto delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.

Voglio infine sottolineare la questione della formazione, il collegamento di questa col percorso di studi, il raffronto tra il livello di formazione italiano e quello estero.

Questo nuovo perimetro di lavoro definito per la Commissione di inchiesta è uno scenario che oggi abbiamo il dovere di sostenere, perché permetterà al Parlamento di poter avere una lente di ingrandimento su tutti gli aspetti attuali, sui quali è giusto accendere una luce neutrale e terza. Tutto

ciò permetterà al legislatore di comprendere le criticità e offrire spunti per migliorare le condizioni di lavoro di tutti i cittadini italiani. L'obiettivo, quindi, dovrà essere quello di analizzare, studiare e mettere a disposizione, con il consenso più vasto possibile, una serie di puntualizzazioni sulla legislazione vigente.

Forza Italia ha da sempre posto la questione lavoro come tema centrale di tutti i programmi di Governo e delle iniziative politiche intraprese, sia quando siamo stati all'opposizione, sia quando siamo stati - come oggi - al Governo. Nel rispetto dei valori, degli ideali e di quella tradizione che da sempre accompagna le nostre battaglie, oggi siamo qui a sostenere la costituzione di questa Commissione, che riteniamo utile e indispensabile in avvio di questa XIX legislatura. Il nostro impegno non mancherà, soprattutto sui temi della semplificazione, che ritengo debbano tornare a essere centrali nelle politiche sul lavoro e incidere positivamente nella vita di ogni lavoratore di questo Paese.

Per queste ragioni, con estrema convinzione annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza-Berlusconi Presidente. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, dico in partenza che il MoVimento 5 Stelle appoggia pienamente l'istituzione di questa Commissione di inchiesta.

Presidente, noi in questo momento abbiamo delle emergenze gravi da risolvere in questo Paese e queste emergenze non sono i *rave*, non è il tetto al contante, ma è certamente il lavoro, in tutte le sue facce. Il lavoro povero: oggi abbiamo 4,5 milioni di lavoratori poveri, persone che, nonostante lavorino, non riescono ad uscire dalla condizione di povertà. Eppure, quando parliamo di salario minimo, ancora ci viene detto che è impossibile inserire il salario minimo legale e che basta invece rafforzare la contrattazione collettiva.

Abbiamo l'emergenza lavoro precario: oggi i lavoratori precari sono oltre 3 milioni e moltissimi di questi sono giovani. I dati Eures ci dicono che il 43 per cento dei giovani al di sotto dei trentacinque anni guadagna meno di 1.000 euro nel nostro Paese. Questo chiaramente spinge moltissimi giovani ad andare via: sono oltre 120.000 i giovani che ogni anno lasciano il nostro Paese per non fare più ritorno e spesso sono giovani anche altamente formati.

Abbiamo certamente l'emergenza dei servizi al lavoro, che purtroppo in questo Paese non esistono: le cosiddette politiche attive del lavoro. Negli anni abbiamo investito appena lo 0,03 per cento del PIL; pensiamo che la Germania investe dieci volte tanto. Vorrei ricordare che le Regioni che hanno la competenza sui servizi al lavoro non sono nemmeno riuscite a spendere il miliardo di euro che avevamo stanziato in legge di bilancio 2020 per assumere i lavoratori nei centri dell'impiego (*Applausi*), che sono i luoghi deputati ai servizi al lavoro.

Certamente tra le emergenze da affrontare per il lavoro ci sono le condizioni dei lavoratori e i turni massacranti. Penso, ad esempio, ai lavoratori del comparto sanitario: li abbiamo costretti a lavorare in condizioni estreme, li abbiamo chiamati eroi, eppure ancora non sono partiti i censimenti per stabilizzare i tanti lavoratori precari (*Applausi*), nonostante abbiamo fatto delle leggi che permettono alle Regioni di stabilizzare chi abbia maturato diciotto mesi di lavoro durante la pandemia.

Questo lavoro così precario, così sottopagato, così massacrante, con turni che non sono tollerabili, è evidente che causi anche dei problemi di sicurezza. Qui parliamo di una vera e propria mattanza, Presidente, come ricordavano i miei colleghi: più di mille morti all'anno sul lavoro, quasi tre morti al giorno. Le chiamiamo "morti bianche", ma di candido non hanno assolutamente nulla. Spesso sono giovani; è capitato che a morire fossero anche giovani durante l'apprendistato o il tirocinio, spesso sono madri o padri che escono per andare al lavoro e non fanno più ritorno nelle proprie famiglie.

Questa Commissione di inchiesta deve avere - a nostro avviso - tre obiettivi principali. Il primo è quello della formazione: a questo Paese, purtroppo, manca la costruzione di una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro, che secondo noi deve partire dalla scuola. Per questo abbiamo depositato un disegno di legge che istituisce l'insegnamento della sicurezza sul lavoro già nel percorso scolastico.

Il secondo obiettivo fondamentale è quello della prevenzione, perché, Presidente, anche in questo

campo l'arma più potente che abbiamo e che come Stato possiamo mettere in campo è certamente quella della prevenzione. Eppure, spesso ci sentiamo dire che investire in prevenzione è troppo costoso, ma non si tiene conto che quegli investimenti a lungo termine significano certamente risparmio di spesa in termini di invalidità.

Il terzo obiettivo fondamentale è quello della conoscenza e dell'informazione: conoscenza di quali sono i comportamenti corretti da seguire; conoscenza e informazione anche su quegli incidenti che si chiamano *near miss*, ovvero quasi incidenti, che spesso non vengono neppure registrati, eppure sono proprio l'indicatore di una condizione lavorativa in sicurezza, oppure non in sicurezza, o in sicurezza apparente.

Signor Presidente, riteniamo che bisogna anche fare un altro passo, con l'istituzione di una vera e propria procura nazionale del lavoro (*Applausi*). Ci stiamo provando dalla scorsa legislatura: purtroppo non abbiamo mai avuto i numeri per approvare questa proposta di legge, perché anche su questo siamo stati sempre isolati in Parlamento. Eppure, avere una procura nazionale sul lavoro, con dei magistrati che seguono quegli infortuni, renderebbe molto più rapide tutte le indagini successive, che oggi invece richiedono moltissimo tempo.

Signor Presidente, oggi abbiamo un'idea di lavoro che andrebbe totalmente stravolta, ma credo che un po' i nostri giovani stiano andando in quella direzione. Oggi i giovani parlano di *YOLO economy* (*you only live once*), per cui si vive una sola volta, non si vive solo per lavorare e non si vive solo per guadagnare. Quindi, anche le espressioni che usiamo spesso, come guadagnare per vivere, andrebbero totalmente riviste: il lavoro deve diventare un valore aggiunto, uno strumento che permetta a ciascuna persona di realizzare il proprio progetto di vita, il proprio sogno. Questo è quello a cui dovremmo mirare. Ricordiamolo anche quando diciamo ai nostri giovani che tutto sommato dovrebbero accontentarsi di qualsiasi lavoro venga loro offerto. Lo abbiamo fatto tutti, signor Presidente, ma tutti poi abbiamo avuto e dobbiamo avere l'ambizione di realizzare, anche attraverso il lavoro, il nostro sogno, il nostro progetto di vita. Potremo fare le leggi più belle del mondo ma, se non capiamo che la società non può guardare solo alla produttività, non avremo mai davvero un futuro migliore.

Ho già annunciato il voto favorevole del mio Gruppo al documento in esame e voglio concludere il mio intervento con le parole del presidente Mattarella, secondo cui i morti sul lavoro «feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza di ogni lavoratore riguarda il valore aggiunto che attribuiamo alla vita». (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei documenti XXII, nn. 9 , 5 , 6 e 11 (ore 16,38)

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, illustrissimi colleghe e colleghi, la tematica della sicurezza sul lavoro ritorna in Assemblea, finalmente, perché purtroppo le statistiche sono terribili. Circa 6.300 persone muoiono ogni giorno nel mondo a causa di incidenti sul lavoro o malattie professionali. Condivido quanto detto dalla collega Castellone, del Gruppo Movimento 5 Stelle, che l'emergenza non sono i *rave party*. Ebbene, cara collega, non lo sono più grazie alla legge voluta dal Governo. (*Applausi*).

Purtroppo l'emergenza è la sicurezza sul lavoro, visto quello che succede. Onorevoli colleghi, se guardate sul vostro telefonino, troverete una notizia ANSA sull'ennesimo episodio di una persona morta nel veronese, schiacciata in una fabbrica. Mandiamo le condoglianze alla famiglia ed esprimiamo il sostegno del Governo (*Applausi*), con l'obiettivo di arrivare a zero morti sul lavoro, come diceva il sottosegretario Durigon.

Già nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati, in Commissione lavoro, si erano incardinate alcune proposte di legge, di cui ero stata relatrice, ma dopo audizioni varie, a causa del Covid-19 e di altre urgenze, non si è potuti arrivare a una conclusione. Istituire una Commissione di inchiesta sulle

condizioni di lavoro e sulla sicurezza è importante. Si tratta di temi importanti, che voglio analizzare in dettaglio. Prima di tutto si parla delle condizioni di lavoro, nei vari ambienti e settori, per verificare i diversi contratti che vengono applicati, perché sappiamo benissimo che esistono contratti pirata o contratti inadeguati al luogo o alla mansione che una persona viene chiamata a svolgere. Già è stato fatto in agricoltura con la Commissione di inchiesta sul caporalato, nella scorsa legislatura, ma quello è solo un ambito, purtroppo, di contratti irregolari e di sfruttamento.

Basta aprire un quotidiano locale: indagini della Guardia di finanza vengono fatte ogni giorno, e a loro va il nostro elogio per il loro operato. Purtroppo, scoprono situazioni irregolari o di lavoro nero in diversi ambiti e settori. Per non parlare delle gare d'appalto, dove si parla di massimo ribasso, il cui primo taglio arriva proprio dal costo del personale o, infine, delle cooperative spurie, che applicano condizioni contrattuali illecite e sono le stesse cooperative regolari - possiamo chiamarle così - che ci chiedono di arrivare direttamente a una situazione per vagliare e migliorare il loro operato.

È importante analizzare nella Commissione anche la sicurezza sul lavoro a 360 gradi, con un ampio e incisivo intervento di semplificazione e aggiornamento del testo unico sulla sicurezza sul lavoro e del sistema assicurativo, anche sotto il profilo della vigilanza. Ci chiedono non solo le aziende, ma gli stessi ispettori del lavoro e di vigilanza di riformare il sistema, perché sono sempre meno e soprattutto perché utilizzano risorse per adempiere a infinita burocrazia, togliendo in tal modo tempo alle reali verifiche che devono essere fatte e sottraendo risorse necessarie alla formazione, che è una tematica importante su cui bisogna investire. Infatti, come si suol dire anche nell'ambito della sicurezza sul lavoro, prevenire è meglio che curare.

Concludo, Presidente, ritenendo necessaria e fondamentale questa Commissione, per la quale, per il Gruppo Lega, annuncio il voto favorevole. Tuttavia, riteniamo altrettanto necessario e fondamentale arrivare alla conclusione dei lavori della Commissione non solo con una relazione, ma anche con un atto concreto e condiviso che porti a cambiamenti veritieri per giungere a condizioni regolari per tutti, con la conciliazione di vita, lavoro e famiglia, prospettive di contratto innovativo di un mercato del lavoro che cambia ed è flessibile, ma soprattutto - come dicevamo - con l'obiettivo morti zero.
(Applausi).

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, tramite lei, Presidente, vorrei ringraziare il relatore e la 10^a Commissione per il lavoro fatto.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico, vorrei anche sottolineare che mi pare si possa dire che questo sarà un voto unanime dell'intera Assemblea; il che rende quella di istituire una Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro una scelta impegnativa per il Parlamento; una scelta che deve partire dal fatto che vi sono nel nostro Paese alcuni milioni di lavoratori e di lavoratrici che vivono in una condizione di precarietà, perché fanno il *part time* involontario, perché hanno contratti brevissimi, magari solo di alcuni giorni.

Bisogna sapere che, quando si ha un contratto a termine che dura solo alcuni giorni, per esempio, la formazione obbligatoria non viene fatta, perché non c'è il tempo materiale per farla.

Bisogna sapere che, se ci si abitua all'idea di contratti che continuano a essere reiterati per brevissimo periodo, ciò significa che l'investimento sulla formazione e sulla sicurezza non c'è.

Non si può avere l'idea che una formazione compiuta per affrontare i temi della sicurezza possa avvenire nella logica del temporaneo, breve, del meno costoso possibile.

Sto parlando di lavoro legale, neanche di tutto quel mondo, che invece esiste, indubbiamente, di lavoro informale o di lavoro nero.

Il problema è che più si destruttura il lavoro e i suoi diritti, più si riduce la sicurezza; più si riduce la qualità del lavoro più, in realtà, si introduce l'idea di un sistema di produttivo, di un sistema di servizi che non è in grado di dare certezze ai lavoratori. Questo anche perché, per esempio, quando si fa un codice degli appalti che prevede il subappalto a gogò come se nulla fosse, si introducono grandi elementi di ricattabilità dei singoli lavoratori che, di fronte alla necessità, rinunciano anche a

pretendere condizioni sicure di lavoro.

Il lavoro, quindi, non è insicuro soltanto perché possono presentarsi imprevisti e imprevedibilità. Il lavoro spesso è insicuro perché non lo si conosce o non lo si affronta e perché non si investe in termini di prevenzione e condizioni positive.

Nel documento che ci apprestiamo ad approvare per insediare la Commissione ci sono molti impegni, che sono indicati nell'articolo 3 - come ci ricordava il relatore - e che hanno l'idea, che io credo sia fondamentale, che nessuno dei temi riguardanti le condizioni di lavoro può essere isolato rispetto agli altri. C'è una trasversalità, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di contratto che hai, c'è una relazione tra la sicurezza e il tipo di formazione che hai. Dobbiamo anche cominciare a ragionare sul fatto che c'è una relazione tra la sicurezza e le trasformazioni tecnologiche che sono in atto in termini di cambiamento dei sistemi produttivi, ma forse anche in termini di opportunità.

Vorrei soffermarmi per un momento su uno dei temi che abbiamo affidato a questa Commissione, di cui si parla in genere solo in occasione della Giornata internazionale: il lavoro minorile. Noi diamo in qualche modo per scontato che nel nostro Paese questo tema non ci sia. Non è vero. Lo diciamo perché in realtà non abbiamo alcuna rilevazione statistica che ci permetta di dire se esiste o non esiste il lavoro minorile nel nostro Paese. Nel 2021 i consulenti del lavoro indicavano in 2,4 milioni i lavoratori che avevano cominciato a lavorare prima dei sedici anni. Nel 2019 l'Ispettorato del lavoro rileva, durante le sue ispezioni, 243 casi di illiceità dal punto di vista dell'età; di nuovo, ne rileva altri 127 del 2020 e poi non abbiamo altri dati. Possiamo sempre pensare che sia un fenomeno minoritario. La verità è che, per esempio, una delle attività a cui potrebbe dedicarsi la Commissione di indagine è iniziare a rilevare statisticamente questo fenomeno e a vedere come possiamo intervenire affinché non ci sia quella che io considero un'onta sull'immagine del nostro Paese e sulla sua scelta rispetto al lavoro.

Come dicevano già altre colleghe e colleghi, si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Nessun lavoro può chiedere alle persone di perdere la salute o, ancora peggio, la vita. Eppure, c'è una strage che si ripete anno su anno e che troppo spesso si risolve in qualche minuto di ricordo o in qualche ora di cordoglio, ma non diventa mai un tema centrale dell'iniziativa. Il dato del 2022 (l'ultimo dato disponibile) ci dice che gli infortuni sono stati 697.773 e che sono aumentati del 25,7 per cento rispetto al 2021; che gli incidenti mortali sono stati 1.090, più di tre al giorno. So che qualcuno ha commentato dicendo che siamo di fronte a una lieve differenza rispetto al 2021 e al 2020. Purtroppo quella differenza è data dal fatto che la pandemia da Covid è stata anche un acceleratore delle morti sul lavoro.

Ma c'è una quota consistente (oltre mille morti ogni anno) di incidenti che si ripetono negli stessi settori e con le stesse caratteristiche, che si ripetono da circa sessanta anni. Molta attenzione dobbiamo dedicare e contemporaneamente dobbiamo sapere che crescono, e spesso non le riconosciamo, le malattie che derivano dal lavoro, quelle che chiamiamo malattie professionali, così come crescono le patologie da lavoro correlato.

Questa Commissione, allora, non è solo un luogo per riepilogare le cose che già conosciamo o quelle che magari non conosciamo (per esempio che nel 2021 gli infortuni femminili sono cresciuti del 42,9 per cento). Aumentano in generale, per uomini e donne, gli infortuni *in itinere*; forse vuol dire che si corre troppo, ci si deve troppo spostare per rincorrere i lavori e viene meno la sicurezza. Potremmo dirci - e lo dirà senz'altro la Commissione - che gli infortuni mortali, nel solo gennaio di quest'anno, sono già stati 43; e non abbiamo i dati degli ultimi due mesi.

Allora cosa possiamo fare per affrontare il fatto che esistono delle dinamiche di infortunio che continuano a ripetersi? Credo che non possiamo continuare a dire che l'unico strumento è quello della formazione. La formazione è sicuramente uno strumento essenziale, ma non è l'unico. Dobbiamo esplorare quel mondo nuovo, di cui spesso diamo di per sé un giudizio positivo: il mondo delle tecnologie, dell'innovazione, del digitale. È un mondo che ci offre grandi contraddizioni. Quello dei *rider* non è un lavoro sicuro, anzi, abbiamo purtroppo la testimonianza di come sia molto pericoloso.

Ci sono invece altre situazioni in cui la tecnologia sui cicli produttivi ha determinato la riduzione delle condizioni di sicurezza, ma quello delle tecnologie è un mondo vasto. Per esempio, potremmo

ragionare sul fatto che, se non si entrasse in una cisterna quando i sensori indicano la presenza di gas, forse non si ripeterebbero degli infortuni che c'erano prima?

Dobbiamo sconfiggere allora l'idea che la sicurezza sia un costo e non un investimento. Dobbiamo sconfiggere l'idea, che spesso è presente nella discussione del nostro Paese, che in fondo basta che il lavoratore sappia e questo di per sé impedisce che si generino infortuni.

Non basta che il lavoratore o la lavoratrice sappiano. Non possiamo cioè non ragionare sulla gravità e sulla ripetitività degli infortuni sul lavoro. Abbiamo bisogno di riflettere, anche pensando che non abbiamo fatto abbastanza in passato, anche se certamente il nostro Paese ha delle leggi importanti e positive sulla sicurezza sul lavoro. Forse abbiamo bisogno di rimettere energie, fantasia, proposte e di cogliere l'insieme di quelle trasversalità che indagare sulla sicurezza sul lavoro, ma soprattutto abbiamo bisogno di prevenire e di determinare condizioni sicure.

Credo che in fondo possiamo dirci che questo è uno dei migliori compiti che può essere affidato a un'Aula parlamentare. È una delle migliori espressioni di potestà legislativa alla quale possiamo ambire quella di rendere il lavoro per le persone una certezza per la loro qualità della vita e, soprattutto, la certezza di tornare a casa la sera. *(Applausi)*.

[MANCINI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è da sempre un tema di grande centralità nel nostro Paese e si condivide pienamente la necessità di trovare soluzioni in grado di ridurre il numero di infortuni e di vittime, purtroppo ancora molto alto.

La proposta in esame tratta - come si è già detto - molte tematiche complesse e solo apparentemente slegate tra loro, in quanto gli incidenti sul lavoro sono spesso correlati alla legalità o, meglio, all'illegalità del lavoro.

Troppo spesso ci si occupa delle cosiddette morti bianche solo in occasione degli eventi di cronaca più eclatanti, dimenticando che ogni giorno decine di lavoratori vengono coinvolte in incidenti sul lavoro, spesso non correttamente identificati.

Responsabilità della politica è quindi occuparsi del tema con continuità e programmazione su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti comparti, consapevoli che gli infortuni pesano in modo rilevante dal punto di vista economico e gravano sul sistema sanitario, previdenziale, assicurativo, amministrativo e giudiziario.

La sicurezza è da considerarsi, pertanto, un investimento in positivo e non meramente un costo e questo passaggio necessita di un cambio culturale importante.

Le cause alla base degli infortuni sul lavoro sono molteplici. Sicuramente rilevanti sono le cause organizzative (legate a un processo di ammodernamento tecnologico, di macchine e di attrezzature), la scarsa prevenzione, la disattenzione e la superficialità spesso legata a scarsa informazione e formazione dei lavoratori e, in particolare, l'illegalità, perché gli infortuni aumentano proprio laddove ci sono meno controlli e comunque in realtà imprenditoriali dove prolifera il lavoro nero o sommerso.

L'orientamento maggiormente utilizzato sino ad oggi, ovvero il solo approccio repressivo, non basta. Vanno sviluppate e incentivate tutte le politiche di carattere preventivo. Per fare ciò serve davvero un cambio culturale. Investire in sicurezza non significa necessariamente spendere in sicurezza: investire in sicurezza ripaga ampiamente a livello aziendale, ma soprattutto a livello sociale (spesa sanitaria, previdenziale, assicurativa).

Sul tema della consapevolezza e della cultura della sicurezza, pur riconoscendo che l'Italia è dotata di un quadro normativo certamente avanzato, potrebbe essere opportuno riflettere sulla realizzazione di una campagna mediatica che metta al centro del suo messaggio l'importanza della prevenzione. È necessario incentivare l'ammodernamento tecnologico, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, potenziando e sfruttando al meglio anche le iniziative e le agevolazioni promosse dall'INAIL. Bisogna riconoscere, valorizzare e incentivare gli sforzi delle aziende virtuose che operano nel rispetto delle regole e che investono in sicurezza.

Occorre migliorare l'informazione. È indispensabile avere un sistema informativo moderno e aggiornato, conoscere non solo gli infortuni indennizzati dall'INAIL, ma anche i rischi a cui i

lavoratori sono esposti, comprendendo anche quelli in condizione di fragilità, rapporti di lavoro variegati, instabili, orari e turni, che vanno ad aggiungersi ai normali rischi lavorativi; ciò tanto più oggi alla luce dei profondi cambiamenti del mondo del lavoro che hanno spostato il baricentro del luogo stesso, definito ormai da una pluralità di possibili luoghi di lavoro.

Occorre far dialogare tutti i dati disponibili; anche dati dell'INAIL, del Ministero della salute, dell'Istat, dell'ARPA, dell'Agea e anche, perché no, quelle di tutte le Regioni e degli ispettorati nazionali del lavoro. Occorre però soprattutto responsabilizzare i lavoratori tramite la formazione, strumento culturale di prevenzione perché coinvolgere e responsabilizzare lo stesso lavoratore rispetto ai pericoli è fondamentale. La sua consapevolezza e la sua preparazione sono la prima neutralizzazione del rischio, dove non si può operare l'eliminazione totale alla fonte.

Deve trattarsi però di una formazione di qualità. Taluni operatori della formazione spesso offrono alle aziende servizi formali, non effettivamente formativi, e questo svuota il significato dell'obbligo formativo a tutto svantaggio delle imprese sane, che invece sostengono importanti costi per una formazione permanente, seria ed efficiente. Il tema della formazione merita di essere svolto e considerato in relazione anche al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici e fondamentale è la vigilanza, intesa soprattutto come controllo preventivo. In un'ottica di investimento in sicurezza anche il ruolo repressivo a cui siamo abituati, accompagnato da politiche sanzionatorie eccessivamente onerose, va rivisto, mentre va potenziata la vigilanza là dove vi sia il sospetto di coinvolgimento di lavori invisibili, in nero o comunque rapporti non regolari.

È opportuno che gli interventi ispettivi prendano in considerazione soprattutto queste realtà imprenditoriali e lavorative al fine di supportare le imprese che intendono mettersi a norma e individuare quelle che operano nell'illegalità. In tale direzione si colloca proprio il piano nazionale per l'emersione del lavoro sommerso, approvato dal Governo a dicembre. La sfida sarà soprattutto quella di rendere superiore per le imprese i benefici dell'operare nella legalità rispetto ai costi connessi all'utilizzo del lavoro irregolare, rendendosi a tal fine necessario un *mix* di procedure di prevenzione e promozione del lavoro regolare accanto a una ridefinizione delle misure di deterrenza.

È sempre quindi necessario ricercare il giusto equilibrio tra l'esigenza delle aziende e la tutela circolare dei diritti dei lavoratori. Ciò significa dare dignità e valore a chi lavora, garantendo il rispetto di orari, riposo, formazione e professionalità, senza però dimenticare che la centralità del lavoratore è sul fronte non solo dei diritti, ma anche dei doveri, intesi soprattutto come attenzione e responsabilizzazione, fattori necessari per fronteggiare e prevenire in maniera adeguata il rischio di infortuni gravi. Dall'altra parte, le imprese devono avvertire la presenza di uno Stato che supporta e aiuta perché la sicurezza deve essere patrimonio collettivo.

Il dialogo sociale su una materia così delicata è avvertito anche dall'opinione pubblica. Oggi più che mai dobbiamo investire tutti: le istituzioni, ad ogni livello, le organizzazioni sociali di rappresentanza, i corpi intermedi e la stessa società civile.

Per tutte queste ragioni, annuncio il parere favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il documento XXII, n. 9.

È approvato. (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i documenti XXII, nn. 5, 6 e 11.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, oggi si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Quest'anno il tema è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Il messaggio è ridurre gli sprechi e assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Stiamo vivendo un allarme mondiale e il fatto che la siccità si stia protraendo da ormai due anni ci induce a riflettere sulle nostre responsabilità e sul nostro modo di abitare la terra e di non considerare che le risorse sono scarse.

Occorre mettere in relazione tra loro le risorse, considerandole interdipendenti e facenti parte di un unico grande ecosistema: l'acqua con il suolo, il suolo con le piante, le piante con l'aria e l'aria con il

suolo. Ed occorre comprendere che danneggiare una parte significa finire per danneggiare le altre.

Come ricordato il 21 aprile scorso nella risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione del suolo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Sironi, scusi se la interrompo, ma devo invitare i colleghi non interessati ad ascoltare ad uscire dall'Aula, così da permetterle di svolgere il suo intervento.

SIRONI (M5S). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, il suolo è l'ecosistema più essenziale di tutti. Quindi, se manca l'acqua è anche perché trascuriamo i suoli, che potrebbero trattenerla. Perché consumiamo il suolo, alterando il ciclo delle acque, con tutti i danni che ne conseguono? Perché siamo pervicacemente fissati su agricolture intensive, non più ammissibili e perché promuoviamo una dieta alimentare super idroesigente. Occorre, dunque, avviare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare altrettanto.

Urbanizzare un prato significa rinunciare a far infiltrare un quantitativo di acqua fino a quattro o cinque volte di meno e questo aggrava gli effetti della siccità. Lo deve sapere l'urbanista e lo deve sapere il sindaco che approva un piano urbanistico con nuove e vecchie urbanizzazioni. Il 50 per cento della pioggia si infiltra solo se incontra superfici a prato o a bosco. Se queste diminuiscono, specie in pianura, è un grave problema. La metà dell'acqua che si infiltra scende giù in falda e l'altra metà rimane nei primi centimetri di suolo.

Dobbiamo pensare ad una grande cisterna, che accumula acqua preziosa per restituirla poco alla volta alle piante. Quindi, anche quando non piove, soprattutto quando non piove, tutta l'acqua che rimane in campo è acqua preziosa che non perdiamo. Se, invece cementifichiamo, le poche acque di pioggia scorreranno via velocemente; e se la pioggia sarà intensa e breve, rischiamo pure di fare gravi danni.

Un suolo non urbanizzato può trattenere fino a 3,8 milioni di litri di acqua, ovvero 150 TIR di bottiglie di acqua. Quindi, queste sono buone ragioni per parlare, proprio nella Giornata mondiale dell'acqua, dell'azzeramento, ora, del consumo di suolo. La Giornata dell'acqua non serve per invocare la pioggia, ma per capire che la politica deve darsi da fare per avviare i necessari cambiamenti radicali. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di portare rispetto nei confronti dei colleghi che stanno parlando, anche quando si tratta di un intervento di fine seduta.

Come già ho detto in più di un'occasione rispetto a colleghi che ridono, scherzano e fanno di tutto anziché ascoltare, c'è la *buvette*, dove si mangia e si beve bene. Nell'Aula del Senato si ascoltano i colleghi che intervengono. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 23 marzo 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (**495**)

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(*Definizione*)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

Approvato

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

Approvato

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

Approvato

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Approvato

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

Approvato

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

Approvato

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

Approvato

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di

classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

Approvato

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato « Osservatorio ».
2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3. È compito dell'Osservatorio:
 - a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
 - b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);
 - c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

Approvato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali ([182](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
 - a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

- d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
- e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

(Indennizzo in favore del professionista)

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

(Disciplina dell'equo compenso)

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui,

per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

Art. 7.

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

(Azione di classe)

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso,

di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 495.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019 ([453](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
([454](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 ([494](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999 ([541](#))

ARTICOLI DA 1 A 6

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Atto stesso.

Art. 3.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. L'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - *(Deposito di domande internazionali di disegni e modelli)* - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato "Accordo del 1999".

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda internazionale è presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo del 1999, la data di tale deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi vale come data di deposito presso l'Ufficio internazionale a condizione che la domanda internazionale sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli elementi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli elementi indicati al paragrafo 3 del medesimo articolo 5 ».

Art. 4.

Approvato

(Durata della protezione dei disegni e modelli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Atto di cui all'articolo 1, la protezione internazionale del disegno o modello può durare fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta ([Doc. XXIV, n. 1](#))

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della proposta di risoluzione sul rispetto dei diritti delle donne in Iran e sulla repressione delle manifestazioni di protesta,

premessi che:

da decenni in Iran donne e uomini lottano con determinazione per il ripristino di condizioni di libertà, democrazia e per il rispetto dei diritti umani;

le autorità iraniane hanno sempre replicato alle legittime richieste di riforma con una dura repressione, provocando morti e arresti anno dopo anno. Si contano infatti migliaia di casi tra esecuzioni di dissidenti politici, incarcerazioni e torture, che pure non hanno soffocato quel sentimento di resistenza che ha spinto i cittadini iraniani a rischiare la vita per chiedere libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani;

il 13 settembre 2022, una giovane iraniana di origini curde, Mahsa Jina Amini, è stata arrestata a Teheran dalla cosiddetta «polizia morale» della Repubblica islamica (*Gasht-e-Ershad*)-l'organismo di sicurezza istituito ufficialmente nel 2005 a seguito dell'elezione a Presidente di Mahmoud Ahmadinejad, deputato a vigilare, arrestare e rieducare chi violi il rigido codice di abbigliamento e a proteggere l'etica e i valori stabiliti dall'attuale governo dell'Iran-per avere indossato il velo in modo inappropriato ed in ogni caso in difformità da quanto previsto dalla normativa locale che obbliga le donne in Iran all'utilizzo dello *hijab*;

secondo testimoni oculari, la «polizia morale» avrebbe spinto la ventiduenne Mahsa Jina Amini in un furgone, l'avrebbe picchiata durante il tragitto verso il centro di detenzione di Vozara a Teheran, fino a farla entrare in coma;

la giovane, ricoverata in stato di fermo presso un vicino ospedale, è morta il successivo 16 settembre 2022, ufficialmente, secondo quanto sostenuto dalle autorità iraniane, per cause naturali, senza tuttavia che risulti essere stata condotta alcuna approfondita indagine sull'accaduto e senza chele

autorità locali abbiano consegnato ai familiari della vittima la cartella clinica e i risultati dell'esame autoptico sul suo corpo;

considerato che:

la morte di Mahsa Jina Amini ha dato origine ad una ondata di manifestazioni pacifiche di protesta in tutto il Paese, che ha interessato oltre 150 città e 140 università - a partire dalla prestigiosa Università di tecnologia Sharif di Teheran - in tutte le 31 province dell'Iran, e a cui stanno prendendo parte attivi cittadini iraniani espressione di tutte le componenti della società civile;

le proteste femminili, che hanno trovato eco anche nei principali *social media*, hanno destato la piena solidarietà da parte di molti uomini iraniani, e coinvolto persino la nazionale maschile di calcio, impegnata di recente nei mondiali di calcio in Qatar;

tali proteste, promosse spontaneamente dalle donne della società civile iraniana, nascono inizialmente con l'obiettivo di chiedere alle autorità iraniane un'assunzione di responsabilità per la morte di Mahsa Jina Amini e la fine delle violenze e delle discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il Paese, con particolare riferimento all'obbligo del velo; con il passare dei giorni, e con l'aumento della portata delle proteste, le manifestazioni hanno assunto una dimensione di massa, e mirano al cambiamento dell'attuale sistema teocratico e la conseguente fine dell'oppressione delle libertà personali e dei diritti civili;

come evidenziano alcuni osservatori, le proteste di questi mesi, che sembrano indipendenti da fattori di matrice politica, sono esacerbate, oltre che dalle legittime aspirazioni dell'universo femminile e della società civile iraniana, certamente anche da un profondo e diffuso malcontento popolare e da un montante sentimento di angoscia per il futuro, che ha radici sociali, economiche e occupazionali, che è aggravato dallo stato di isolamento in cui versa il Paese, dal deterioramento del sistema economico e alimentato dalla frustrazione e dalla rabbia per la diffusa corruzione del regime;

alla base delle proteste vi è la richiesta di riconoscere i diritti individuali e sociali sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché di superare il sistema normativo attuale che ha di fatto istituzionalizzato la discriminazione sessuale e la repressione delle donne, con la conseguente compressione di tutti i loro fondamentali diritti civili;

nonostante i reiterati appelli alla moderazione rivolti da organismi internazionali, da molti Paesi e da personalità della Comunità internazionale alle autorità di Teheran, la risposta delle forze di sicurezza e di polizia iraniane alle manifestazioni di protesta è ancora improntata alla rigidità, oltre che indiscriminata, sproporzionata e non necessaria, e ha causato finora la perdita di numerose vite umane ed un elevato numero di feriti;

dall'inizio delle proteste, in particolare, le forze di sicurezza avrebbero risposto alle manifestazioni di piazza di manifestanti disarmati usando anche armi letali contro persone che non rappresentavano alcuna reale minaccia;

le forze di sicurezza, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche e le forze dei Basij, il reparto delle forze dell'ordine della Repubblica islamica dell'Iran, la polizia antisommossa e gli agenti di sicurezza in borghese avrebbero fatto ampio uso di proiettili, di gas lacrimogeni e di manganelli per reprimere le manifestazioni di protesta;

Amnesty International riferisce di aver raccolto prove che dimostrano come il comando generale delle Forze armate abbia ordinato ai comandanti di tutte le province di affrontare i manifestanti pacifici ricorrendo all'uso generalizzato delle armi da fuoco;

l'azione repressiva appare particolarmente stringente nei confronti di alcuni difensori dei diritti umani, studenti, avvocati, attivisti della società civile e giornalisti, avendo coinvolto, fra gli altri, anche Niloofar Hamedì,

la giornalista che per prima diffuse la notizia dell'arresto e dell'ospedalizzazione di Mahsa Jina Amini e che pubblicò la foto dei genitori della giovane abbracciati fuori dal reparto in cui era ricoverata, e la collega Elahe Mohammadi, che raccontò il funerale della ragazza, entrambe arrestate e a rischio di essere condannate alla pena di morte;

a cadere vittime delle azioni repressive sarebbero state inoltre altre vittime innocenti, giovanissime donne colpevoli unicamente di aver dato voce ad un disagio e ad un afflato di libertà,

come Mahak Hashemi, uccisa a 16 anni a manganellate dalle forze di sicurezza a Shiraz, nella regione centromeridionale dell'Iran, per aver indossato un berretto da *baseball* al posto del tradizionale velo, come Asra Panahi, morta anch'ella a 16 anni ad Ardabil, nell'estremo nord del Paese, dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza per essersi rifiutata di cantare un inno dedicato alla Guida suprema, o come Hadis Najafi, la ragazza che legandosi i capelli era divenuta ella stessa simbolo della protesta, uccisa nel corso di una manifestazione nella città di Karaj, a nord ovest di Teheran;

le repressioni avrebbero interessato in particolar modo le regioni del Paese dove vivono comunità etnico-religiose minoritarie, inclusi i Curdi, i Baluchi, gli Arabi, le minoranze religiose non sciite, i Baha'i e i Cristiani, che continuano a essere colpite in modo sproporzionato, soprattutto in termini di vittime e di arresti;

secondo stime attendibili fornite dall'organizzazione non governativa *Iran Human Rights* (IHRNGO), avente sede ad Oslo, dall'inizio delle manifestazioni di protesta alla data del 17 dicembre scorso, almeno 469 persone, tra cui 63 bambini e 32 donne, sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza;

anche l'organizzazione non governativa internazionale *Human Rights Watch* (HRW) ha a sua volta documentato l'utilizzo eccessivo ed illegale della forza da parte delle autorità iraniane contro i manifestanti in dozzine di casi in diverse città del Paese;

la stessa UNICEF, nel condannare le numerose violenze perpetrate nei confronti dei bambini, ha chiesto di porre fine ad ogni forma di violenza e abuso in Iran, confermando le notizie secondo cui nei disordini di questi mesi avrebbero trovato la morte oltre 50 bambini;

l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, nel chiedere al Consiglio per i diritti umani della massima assise internazionale, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali perpetrate in questi mesi nei confronti dei manifestanti in Iran, ha parlato di circa 14.000 persone, compresi i bambini, arrestate nel contesto delle proteste;

secondo i dati forniti dalla stessa magistratura iraniana dall'inizio delle manifestazioni di protesta, più di 2.000 persone sono state incriminate dalle autorità giudiziarie locali, la metà delle quali nella sola città di Teheran, e alcune di esse già condannate a morte, accusate di aver provocato disordini o causato danni a persone e beni pubblici;

alcune organizzazioni per i diritti umani, fra cui il *Center for Human Rights in Iran*, accusano apertamente la magistratura iraniana di aver celebrato processi farsa a carico dei manifestanti arrestati, comminando sentenze capitali ai loro danni senza il rispetto delle necessarie garanzie legali e procedurali;

fonti giornalistiche riportano la notizia relativa alla esecuzione delle prime due condanne a morte ai danni di due ventitreenni arrestati nel corso delle manifestazioni di questi ultimi mesi, rispettivamente Moshen Shekari e Majidreza Rahnavard, avvenute l'8 e il 12 dicembre scorsi;

oltre ad aver fortemente conculcato il diritto dei cittadini iraniani di riunirsi e di manifestare liberamente, le autorità iraniane avrebbero deciso di minare gravemente anche il loro diritto alla libertà di espressione, limitando drasticamente l'accesso a *internet* e bloccando le piattaforme per la messaggistica istantanea in tutto il Paese;

fonti giornalistiche, che hanno trovato conferma nelle parole del portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi, raccontano inoltre che dall'inizio delle proteste seguite alla morte di Mahsa Jina Amini almeno 40 cittadini stranieri sono stati arrestati per il loro coinvolgimento nelle manifestazioni;

considerato altresì che:

in Iran, ai sensi di alcune norme esplicative del codice penale islamico, le donne che vengono viste in pubblico senza il velo sono passibili di pene detentive da dieci giorni a due mesi o ad una multa in denaro; tali disposizioni si applicano anche a bambine di nove anni, ovvero al raggiungimento dell'età minima per la loro imputabilità penale;

simili disposizioni normative e prassi applicative autorizzano la polizia e le forze paramilitari iraniane ad arrestare e imprigionare decine di migliaia di donne ogni anno per aver mostrato ciocche di capelli sotto il velo o per aver indossato soprabiti, pantaloni o abiti a maniche corte e colorati e che il

gesto del taglio di una ciocca di capelli ha finito col diventare simbolo della protesta in atto, internazionalmente riconosciuto;

ricordato che:

l'Iran è vincolato al rispetto del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, strumenti internazionali che le autorità di Teheran hanno espressamente sottoscritto e in seguito ratificato, rispettivamente nel 1975 e nel 1994;

il Paese asiatico, inoltre, pur non avendo aderito alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, è tenuto in ogni caso al rispetto del principio di non discriminazione, ed in particolare a quello di uguaglianza tra uomini e donne, giacché esso costituisce un principio chiave del *corpus* internazionale a tutela dei diritti umani, sancito peraltro, oltre che dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, anche dalla Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco, a cui Teheran aderisce sin dal 24 ottobre 1945;

rilevato altresì che:

lo scorso 24 novembre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha tenuto una sessione speciale sulle continue e gravi violazioni dei diritti umani in Iran, e nell'accogliere la richiesta dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk, di aprire un'indagine indipendente sulle violenze mortali in corso contro i manifestanti in Iran, ha istituito una missione conoscitiva sulle proteste iniziate il 16 settembre nel Paese asiatico, missione conoscitiva a cui peraltro l'Iran ha già fatto sapere di non voler collaborare;

lo scorso 14 dicembre il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato a maggioranza una bozza di risoluzione, proposta dagli Stati Uniti, per rimuovere con effetto immediato la Repubblica islamica dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne (UNCSW), il principale organismo intergovernativo globale dedicato alla promozione dell'uguaglianza di genere e all'emancipazione femminile, fino alla scadenza del suo mandato, prevista per il 2026;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15 dicembre 2022 viene espressa una ferma condanna per le recenti condanne a morte pronunciate ed eseguite nel contesto delle proteste in corso in Iran, e chiesto alle autorità iraniane di porre immediatamente fine a tale pratica, di annullare senza indugio le recenti condanne e di porre fine all'ingiustificabile uso della forza nei confronti dei manifestanti pacifici, in particolare delle donne;

numerose sono in questi mesi le attestazioni di solidarietà e di stima nel mondo occidentale nei confronti delle donne iraniane e dei manifestanti che pacificamente stanno esprimendo il loro aperto dissenso nei confronti di norme così pesantemente restrittive della libertà individuale e di espressione in Iran;

manifestazioni di vicinanza alla popolazione iraniana, e con l'obiettivo di spingere le istituzioni a prendere una posizione netta rispetto al massacro dei manifestanti perpetrato dal regime teocratico, sono state anche accompagnate da iniziative oltremodo coraggiose come lo sciopero della fame che la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa, ha avviato per chiedere azioni contro la violazione dei diritti umani in Iran;

parole di solidarietà sono state espresse anche da Alessia Piperno, la giovane viaggiatrice e *blogger* italiana arrestata, come altri cittadini dell'Unione europea per il loro presunto coinvolgimento nelle proteste, liberata di recente, dopo settimane trascorse in stato di detenzione presso la prigione di Ebrat, grazie all'opera di mediazione delle varie articolazioni del Governo italiano coinvolte;

Tarane Alidoosti, una delle attrici iraniane più celebri anche a livello internazionale, è stata arrestata nella sua abitazione a Teheran dopo una perquisizione effettuata dalle forze di sicurezza per aver «pubblicato contenuti falsi e distorti e incitato al caos» e secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim sarebbe stata rinchiusa nel carcere di Evin. L'attrice sin dall'inizio ha espresso il suo pieno sostegno alle proteste e denunciato negli ultimi giorni l'inizio delle esecuzioni capitali utilizzando il

suo profilo *Instagram* che conta più di 8 milioni di *follower*;

preso atto che:

nonostante diverse informazioni giornalistiche abbiano riportato dell'indicazione fornita dal procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Mantazeri in merito alla possibile abolizione della «polizia morale», ad oggi non si ha alcuna conferma ufficiale;

la Commissione,

ricordando le misure sanzionatorie adottate di recente dall'Unione europea nei confronti di singole personalità ed entità statali del regime iraniano in risposta alle ripetute violazioni dei diritti umani nel Paese;

esprimendo vicinanza e solidarietà a tutte le donne iraniane e ai tanti giovani uomini iraniani che in questi giorni stanno con coraggio protestando per rivendicare i propri elementari diritti di libertà di espressione;

ribadendo il pieno e convinto appoggio al popolo iraniano per la sua aspirazione alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

impegna il Governo:

a fare pressione sul Governo iraniano, direttamente e nelle sedi multilaterali, perché ponga fine all'opera di repressione e alle violenze in atto nel Paese ai danni delle donne, di pacifici manifestanti e delle minoranze etniche e religiose ivi presenti, consentendo nuovamente il pieno e libero accesso dei cittadini a *internet* e alle piattaforme per la messaggistica istantanea;

ad adoperarsi con la massima sollecitudine, sul piano bilaterale e nelle opportune sedi internazionali, per scongiurare il rischio che venga dato corso ad ulteriori esecuzioni delle sentenze di condanna a morte comminate dalla locale magistratura nei confronti dei manifestanti arrestati e processati in questi mesi;

a chiedere alle autorità iraniane di rilasciare immediatamente e incondizionatamente, ritirando ogni accusa nei loro confronti, tutti i detenuti che sono stati arrestati unicamente per aver esercitato pacificamente i propri diritti di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica nel quadro delle attuali proteste;

a condannare la discriminazione sistematica attuata dalla Repubblica islamica dell'Iran contro le donne e altri gruppi vulnerabili attraverso leggi e normative che ne limitano gravemente le libertà e i diritti, tra cui la legge sull'obbligo del velo e la sua applicazione violenta, le severe restrizioni in materia di salute sessuale e riproduttiva delle donne nonché le violazioni dei loro diritti politici, sociali, economici e culturali;

a collaborare con gli organismi della Comunità internazionale che hanno avviato missioni conoscitive per fare piena luce sulle violenze perpetrate in Iran in questi mesi ai danni di pacifici manifestanti;

a proseguire l'intensa azione diplomatica, di concerto con gli altri Paesi dell'Unione europea, per indurre il Governo iraniano a garantire il pieno rispetto dei diritti umani per i propri cittadini e le minoranze presenti nel Paese;

a vigilare attivamente sulle operazioni di esportazione di materiali di armamento e munizioni che riguardino anche Paesi limitrofi all'Iran o con i quali esso commerci abitualmente, per scongiurare il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, di aziende italiane nel sostegno all'azione repressiva in atto nel Paese asiatico;

a sostenere, in accordo con la *policy* dell'Unione europea, le sanzioni in materia di diritti umani in Iran già emesse ed eventuali nuove misure che saranno emanate.

DOCUMENTO NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ([Doc. XXII, n. 9](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

Approvato

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro, con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

d) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili, quali l'edilizia e la logistica;

e) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

f) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;

g) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

h) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

- i) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- l) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- m) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- n) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- o) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.
- p) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica e universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi.

Art. 4.

Approvato

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

Approvato

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.
5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte

le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 8.

Approvato

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia ([Doc. XXII, n. 5](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione e organizzazione interna)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.
6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione accerta:

- a) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- b) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- c) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;
- d) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo;
- e) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- f) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- h) nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- i) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a

procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria.

Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati ([Doc. XXII, n. 6](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

- a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
- b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
- c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
- d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione;
- e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
- f) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;
- g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
- h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
- i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
- l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del

segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

DOCUMENTO DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ([Doc. XXII, n. 11](#))

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, con cadenza annuale e una volta conclusi i lavori, presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce al Senato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

e) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

f) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

g) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

h) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

i) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della

repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

l) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

m) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

n) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire, nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

4. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7

(Organizzazione interna)

1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

N.B. Documento dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del *Doc. XXII*, n. 9

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 495 e 182

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso del Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 495 e 182

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, riproduce il contenuto di una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati ed esaminata dalla Commissione giustizia del Senato in sede redigente nella scorsa legislatura, il cui *iter* non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere; la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese è modificata con la finalità di rafforzare la tutela del professionista; in tale ottica, l'ambito applicativo dell'equo compenso è esteso alle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da essa partecipate; presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni e segnalare al Ministro della giustizia pratiche contrastanti con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie; entro il 30 settembre di ogni anno, l'Osservatorio presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza; in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi; sotto il profilo della qualità della legislazione: ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 453

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 454

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 494

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 541

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui Docc. XXII, nn. 9, 5, 6 e 11

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, D'Elia, De Poli, Dreosto, Durigon, Fazzolari, Florida Barbara, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestro e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Versace, per attività della 7ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il senatore Giacobbe.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Parrini Dario

Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (552)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 22/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità (475)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 22/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Regione Toscana

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (477)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/03/2023);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Segre Liliana

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (551)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/03/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

sen. La Pietra Patrizio Giacomo, Sen. Malan Lucio

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico (241)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 22/03/2023).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Meloni Marco

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (405)

previ pareri delle Commissioni 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 22/03/2023).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 21 marzo 2023 è stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare: *alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):*

Romeo, Bizzotto, Pucciarelli, Stefani, Bergesio, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Murelli, Pirovano, Potenti, Spelgatti, Testor e Tosato. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in materia di minori scomparsi", previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 10*).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, recante l'esercizio del potere di opposizione all'acquisto, in ordine alla notifica delle società Nebius B:V: e Tecnologia Intelligente S.r.l - Acquisizione da parte della società olandese Nebius B.V. dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l..

Il predetto documento è deferito, predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1ª, alla 8ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 118).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della

legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. LXII*, n. 1).

Il Ministro della Salute, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 14 agosto 2020, n. 113, la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nel corso dell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCXXII*, n. 1).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al secondo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLIII*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 marzo 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole (FHT) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 63).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 13 febbraio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. XIII-bis*, n. 1).

Mozioni

[PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [CASTELLONE](#), [LOREFICE](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [PATUANELLI](#), [DAMANTE](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#), [CATALDI](#), [SIRONI](#), [CASTIELLO](#), [ALOISIO](#) - Il Senato,

premessi che:

la salute e la sicurezza sono elementi fondamentali alla base di qualsiasi attività lavorativa e andrebbero garantiti a prescindere;

nel settore del comparto ferroviario negli anni sono stati molteplici gli incidenti verificatisi e nella maggior parte dei casi sono dipesi da una scarsa attenzione al rispetto della normativa vigente;

il tema della sicurezza in ambito ferroviario non riguarda semplicemente la sicurezza dei lavoratori, ma la sicurezza pubblica, cioè l'incolumità di tutti gli utenti e dell'intera collettività;

gli infortuni complessivamente denunciati all'INAIL nel quinquennio 2015-2019 sono stati mediamente 2.400 all'anno, con circa 5 casi per anno di infortuni con esito mortale. In particolare, è emerso che le professioni maggiormente coinvolte sono: capotreno ferroviario, aggiustatore meccanico di utensili, perito meccanico, capo stazione ferroviario per gli infortuni in complesso e macchinista ferroviario per gli eventi mortali;

la normativa applicabile riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (quindi la sicurezza sul lavoro), la tutela, la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario nei riguardi degli utenti viaggiatori e delle merci trasportate (sicurezza dell'esercizio ferroviario), e la tutela del patrimonio aziendale, per preservarlo da comportamenti impropri e fraudolenti (sicurezza del patrimonio aziendale);

ritenuto che:

molto spesso viene evocato l'errore umano, come se fosse l'indice di una mera fatalità, senza considerare che l'errore umano, o la mera fatalità, nelle organizzazioni non esiste. Non può, infatti, essere considerato come una causa, in quanto è semmai la conseguenza della mancata formazione, della mancata organizzazione e dei mancati controlli su una determinata attività;

al fine del buon funzionamento della "macchina" del comparto ferroviario, la salute e la sicurezza non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con queste ultime, oltre che, naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

evidenziato che:

nel corso della XVIII Legislatura nella Commissione 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato è stata approvata all'unanimità una risoluzione in esito all'istruttoria sull'affare assegnato n. 149 (Doc. XXIV, n. 63) in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario;

è emerso che, a differenza dei sistemi aperti, quali, per esempio, le strade, la ferrovia è un "sistema chiuso" controllabile in modo centralizzato, grazie alle tecnologie già implementate sia a terra che a bordo senza soluzione di continuità. Proprio questa caratteristica del sistema ferroviario è normalmente utilizzata in tutta Europa e nel mondo per la gestione tempestiva delle situazioni di emergenza. Le imprese ferroviarie non intendono affrontare la questione con posizioni di principio, ma chiedono che la materia venga considerata innanzitutto con un approccio di visione strategica di sistema, e non soltanto a livello nazionale, perché un servizio che per sua natura si sviluppa su tutta la rete nazionale e si connette sempre più alla rete ferroviaria unica europea, sia per il continuo sviluppo dei flussi di merci su scala internazionale che per l'attuazione di una coerente politica dei trasporti comunitaria, non può essere condizionato da iniziative intraprese autonomamente da autorità locali. Si evidenzia tuttavia a livello infrastrutturale un *gap* che riguarda i collegamenti da e per le isole maggiori;

la normativa applicata al personale turnista delle Ferrovie (per "turnista" si intendono macchinisti e capitreno *in primis*, avendo questi dei turni aciclici, manovratori, operai della manutenzione e via discorrendo) non risulta essere adeguata alle esigenze di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori interessati. Tale dato emerge anche dalle audizioni. Infatti, le pause e i riposi giornalieri tra un servizio e l'altro sono ormai ridotte a tal punto che non è più esistente il contemperamento tra maggior *stress* dovuto alle prestazioni di lavoro e un recupero efficace derivante dal riposo successivo;

la problematica connessa alle turnazioni assume un carattere ben più grave laddove la condizione del lavoratore interessato presenti caratteri di fragilità a causa di familiari o di minori da accudire. Infatti, le attuali disposizioni normative a tutela di tali soggetti intervengono soltanto in situazioni particolarmente gravi, lasciando di fatto un vuoto importante in ordine a tutte quelle circostanze in cui l'esigenza comprovata è di minore entità, ma non per questo meno necessaria;

nel corso delle audizioni sono altresì emerse criticità derivanti dall'applicazione difforme delle norme di legge in materia di soccorso in caso di malore del macchinista, con particolare riguardo al macchinista di equipaggio ad "agente solo" nei treni per viaggiatori (o unico agente abilitato alla condotta del treno, nel caso di treno merci), nonché al vuoto normativo in merito al soccorso ai viaggiatori. A tal riguardo, e a conferma di quanto riferito nel corso delle audizioni, sono numerosi i provvedimenti prescrittivi da parte di organi di vigilanza in alcune regioni italiane, nonché della Corte di cassazione;

è altresì emerso che il lavoro nel settore ferroviario è escluso dalla categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in quanto i lavoratori turnisti con turni aciclici registrano un basso numero di infortuni e di malattie professionali, pur avendo paradossalmente un'aspettativa di vita molto bassa, verosimilmente 64 anni. È doveroso aggiungere che, se nel passato i ferrovieri potevano godere delle agevolazioni pensionistiche previste dalla legge 26 marzo 1958, n. 425, consentendo loro di andare in pensione a 58 anni, tali effetti furono cancellati con la "legge Fornero", aggiungendo, di fatto, ben 9 anni ai requisiti e spostando quindi l'età pensionabile a 67 anni, impegna il Governo:

- 1) a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con quanto esposto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, con un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili;
- 2) a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci;
- 3) a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti;
- 4) a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie di lavoro usurante di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011.

(1-00034)

[DI GIROLAMO](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [ALOISIO](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [CASTELLONE](#), [CASTIELLO](#), [CATALDI](#), [CROATTI](#), [DAMANTE](#), [DE ROSA](#), [GUIDOLIN](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOPREIATO](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [MAZZELLA](#), [NATURALE](#), [NAVE](#), [PATUANELLI](#), [PIRONDINI](#), [PIRRO](#), [SCARPINATO](#), [TURCO](#)

- Il Senato,

premessò che:

secondo il rapporto della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), "Drought in numbers 2022", in mancanza di un'efficace strategia e di un impegno condiviso a livello globale, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre i tre quarti della popolazione mondiale;

il degrado dei terreni nelle aree più esposte alla desertificazione è causato principalmente dallo sfruttamento eccessivo e dall'uso inappropriato del suolo e delle acque, oltre che dalle variazioni climatiche;

la siccità è una delle principali cause della desertificazione, che a sua volta comporta il declino della fertilità dei terreni, della biodiversità che ospitano, con evidenti danni complessivi anche alla salute umana, azioni i cui impatti sono fortemente inaspriti dai cambiamenti climatici;

come rilevato dalle categorie di settore e dalle istituzioni competenti in materia, tali fattori hanno un pesante impatto sulla disponibilità di risorse idriche, anche nel nostro Paese;

negli ultimi due anni il fenomeno della siccità sta investendo soprattutto le regioni del Nord Italia, dove i laghi alpini presentano livelli di riempimento ai minimi storici, con altrettanta minima quantità dei flussi di risorsa idrica rilasciata. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, dove i 5 laghi prealpini più importanti, che secondo i dati ARPA potrebbero consentire lo stoccaggio di 1,3 miliardi di metri cubi di acqua, a causa della scarsità degli immissari hanno raggiunto solo 350 milioni di metri cubi, 200 milioni in meno rispetto al 2022;

anche la portata del Po continua a diminuire e risulta più che dimezzata rispetto allo scorso anno. Secondo l'ultimo *report* dell'ANBI, l'associazione che rappresenta i consorzi di bonifica e irrigazione, in alcuni punti del fiume si registra una riduzione perfino dell'80 per cento, e si preannuncia una situazione particolarmente critica per diversi bacini idrici dal Nord al Sud Italia;

tutti gli indici presi in considerazione dall'Osservatorio siccità dell'Istituto di bioeconomia del CNR nei mesi primaverili del 2022, a cominciare dall'indice SPI (*standard precipitation index*), indicatori di *surplus* o *deficit* pluviometrico, sono univoci nell'indicare un *deficit* abbastanza diffuso nelle regioni settentrionali e su Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria, soprattutto sul medio e lungo periodo, con buona parte del Nord e diverse aree del Centro-Sud in siccità, da moderata a estrema. Anomalie negative, indicative di un forte disseccamento del suolo, sono evidenziate anche dall'indice ESI (*evaporative stress index*), che quantifica anomalie temporali standardizzate del rapporto fra evapotraspirazione reale e potenziale, e dall'indice TCI (*temperature condition index*), che mostra anche per le temperature valori superiori rispetto alla serie storica di riferimento concentrate fra Piemonte e Lombardia occidentale, Lazio e regioni meridionali, eccetto Molise, e buona parte della Campania. Da quanto riportato emerge che la popolazione esposta al rischio siccità severa o estrema risulta oscillare fra il 2,3 per cento sul breve periodo fino ad arrivare al 30,6 per cento sul medio periodo;

i rilievi elaborati dall'osservatorio del CNR compongono una grave situazione di siccità di tipo

idrologico, tale cioè da intaccare le riserve idriche superficiali. Dai dati ARPA relativi al bacino padano emerge che, fra manto nevoso, invasi e laghi, nel febbraio 2015 si stimavano 4 miliardi di metri cubi di acqua e 2,6 miliardi nel 2018, a fronte di 1,5 miliardi nel febbraio 2022. Che nel bacino padano sia in atto una progressiva desertificazione è inoltre comprovato dalle immagini satellitari messe a confronto nell'arco dei decenni (*change detection*), dalle quali emerge con evidenza l'aumento della superficie non coperta da vegetazione nelle aree della pianura del Po;

la Società meteorologica italiana ("Nimbus web") ha rilevato che il 2022 è entrato nella storia della climatologia italiana ed europea come un anno tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni, e in particolare in Italia si è rivelato il più caldo e siccitoso nella serie climatica nazionale, iniziata nel 1800 e gestita dal CNR-ISAC di Bologna, con pesanti ripercussioni sulle portate fluviali, sull'agricoltura e la produzione idroelettrica;

le prospettive non sembrano incoraggianti anche per il 2023. Il 10 gennaio 2023 il programma di osservazione satellitare della Terra EU-Copernicus (servizi sui cambiamenti climatici e il monitoraggio dell'atmosfera, C3S e CAMS) ha diramato l'analisi delle anomalie climatiche del 2022 in Europa e nel mondo ed evidenziato che un nuovo episodio di mitezza eccezionale ha interessato gran parte d'Europa anche tra fine dicembre 2022 e inizio gennaio 2023. Inoltre il medesimo programma segnala che la concentrazione media planetaria di anidride carbonica atmosferica nel 2022 ha toccato un nuovo *record*, più 2,1 parti per milione, rispetto al 2021;

si rileva inoltre che il già precario equilibrio del territorio è sempre più spesso aggravato da fenomeni pluviometrici estremi di segno diametralmente opposto, come violenti nubifragi, che comportano erosione del suolo, rischio di frane, mareggiate intense, trombe d'aria e sbalzi termici, provocando frequenti e ingenti danni al territorio e al sistema produttivo;

oltre all'aspetto quantitativo legato all'approvvigionamento, va considerato che il fenomeno della siccità comporta anche un decadimento della qualità della risorsa idrica, con gravi ripercussioni soprattutto per il settore agricolo. Si tratta del cosiddetto fenomeno dell'intrusione del cuneo salino, per il quale la progressiva intrusione di acqua marina a un elevato grado di salinità determina una salinizzazione dei pozzi con cui vengono irrigate le colture, che risultano così irrimediabilmente danneggiate ed un conseguente degrado dei suoli (salinizzati);

va inoltre considerato che le infrazioni per la presenza di nitrati in falda permangono in molte zone d'Italia e gli indici di eutrofizzazione peggiorano lo stato di molti corpi idrici, con la conseguenza che la diminuzione dell'acqua in falda non può che aggravare la concentrazione dei nitrati e di altri inquinanti chimici nelle acque;

secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006) tutte le derivazioni superficiali di acqua pubblica nei corsi d'acqua naturali sono soggette all'obbligo del mantenimento in alveo di una portata minima d'acqua, definita "deflusso minimo vitale". Tale concetto è stato poi integrato da quello di "deflusso ecologico", che ne rappresenta un'evoluzione: con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla direttiva comunitaria quadro in materia di acque 2000/60/CE, volta a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo della risorsa, a favorire il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, ma anche a contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;

il piano di gestione del distretto idrografico è lo strumento operativo previsto dalla direttiva, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici rapportati alla scala di distretto idrografico. Nell'ambito degli strumenti del piano di gestione è stata introdotta l'istituzione degli osservatori per la gestione delle risorse idriche. Essi rappresentano uno strumento permanente di condivisione delle conoscenze e di dialogo tra enti istituzionali e portatori di interesse ed hanno tra le loro finalità principali quelle di: favorire la raccolta sistematica ed unitaria delle informazioni relative agli scenari climatici ed idrologici e al monitoraggio in tempo reale delle disponibilità e dei consumi idrici, proporre linee strategiche di impiego stagionale delle risorse idriche di distretto, definire gli strumenti tecnici di

supporto alla pianificazione del bilancio idrico a scala di bacino e di modalità di *reporting* idrologico, ambientale ed economico da effettuarsi al termine di ogni anno idrologico;

l'introduzione degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici costituisce una misura fondamentale nell'ambito del programma di misure del piano di gestione acque e ha mostrato la sua efficacia nella *governance* della risorsa idrica sin dalla crisi idrica del 2017, contribuendo a risolvere o mitigare in maniera significativa criticità che avrebbero avuto impatti sicuramente molto più pesanti sul tessuto socio-economico;

il risparmio della risorsa idrica e la riduzione degli sprechi richiede la transizione da un modello di gestione delle acque reflue di tipo lineare ad uno, maggiormente virtuoso, basato sui principi dell'economia circolare, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell'ambiente e della salute. Nel settore agricolo il riutilizzo delle acque reflue depurate ha un potenziale rilevante, quantificabile in 9 miliardi di metri cubi all'anno, sfruttato solo per il 5 per cento, ossia 475 milioni di metri cubi;

occorre inoltre promuovere tecnologie innovative che consentano di conservare la risorsa idrica mediante lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne o nel sottosuolo, rendendole meno soggette all'evaporazione resa più intensa dall'aumento delle temperature, ed incrementare il contenuto della sostanza organica nei suoli al fine di aumentare la capacità di campo, che definisce il contenuto d'acqua nel terreno, in termini di umidità percentuale (un incremento dell'1 per cento nel contenuto di sostanza organica può garantire fino a 300 metri cubi all'ettaro di accumulo idrico nel suolo, disponibile per la vegetazione e le colture agricole);

tra le *milestone* del piano nazionale di ripresa e resilienza sono state inserite misure importanti per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. Si fa riferimento alla missione M2C4, che prevede "investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" e, in particolare, all'investimento 1.1 "volto ad azioni di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e indotti sul territorio italiano, sfruttando le conoscenze e le tecnologie esistenti e all'avanguardia, al fine di garantire l'elaborazione e l'attuazione di piani di prevenzione e resilienza adeguati al territorio e alle infrastrutture, a difesa e protezione delle risorse nazionali esistenti e future",

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per disciplinare, con apposite disposizioni normative, gli "osservatori permanenti sugli utilizzi idrici" nei distretti idrografici presso le autorità di bacino distrettuali, ad oggi affidati a protocolli d'intesa e pertanto costituiti solo come strutture operative volontarie e di tipo sussidiario, a supporto della gestione delle risorse idriche nel distretto idrografico;

2) ad adottare adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi inerenti alle infrastrutture, anche a carattere emergenziale, all'attuazione dei programmi di recupero delle perdite idriche, e all'aggiornamento e all'attuazione del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mediante il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo piano, in coerenza con l'obiettivo della missione 2, componente 4, del PNRR;

3) a promuovere politiche intersettoriali sulla gestione della quantità e della qualità dell'acqua per accrescere la resilienza dei sistemi di approvvigionamento idrico, di trattamento, di stoccaggio e di trasporto, nonché dei sistemi di igiene, assicurando adeguate conoscenze ai fini decisionali e della corretta comunicazione ambientale;

4) ad adottare iniziative per prevedere la creazione di un catasto a scala distrettuale, interoperabile con i catasti regionali, delle concessioni degli utilizzi delle acque pubbliche, comprensivo dell'indicazione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologie di uso, della scadenza dei titoli, oltre a provvedere all'acquisizione, anche in tempo reale, e all'archiviazione delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, affinché sia consentito di conoscere la ripartizione idrica tra i diversi usi e

di assumere le decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della protezione civile e delle altre autorità competenti coinvolte;

5) ad adottare iniziative volte a prevedere una ricognizione puntuale degli scopi delle principali captazioni idriche, anche in vista di piani di riduzione differenziata delle captazioni in caso di emergenza idrica quantitativa e qualitativa in funzione dell'utilizzo primario;

6) a predisporre idonee iniziative normative, in raccordo con gli enti territoriali competenti, finalizzate alla gestione della crisi idrica da parte delle Regioni in una fase precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza, mediante ordinanze che abbiano la finalità di ridurre o sospendere i prelievi idrici e di ottimizzare l'invasamento di acqua;

7) a monitorare il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, consentendo l'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale;

8) ad adottare iniziative volte a rendere pubblici i dati relativi alla concentrazione dei nitrati e di altri elementi inquinanti nelle acque potabili erogate, al fine di consentire un'adeguata informazione ai cittadini ed il costante monitoraggio della qualità delle acque;

9) ad assumere iniziative finalizzate ad aumentare gli investimenti nella ricerca sulle tecnologie volte a migliorare lo stoccaggio e il risparmio idrico e su sistemi e tecniche di irrigazione di precisione che consentano di regolare le portate e di ridurre l'inutile spreco della risorsa idrica;

10) a promuovere l'attivazione di misure e progetti che consentano di ampliare la capacità di depurazione ai fini del riutilizzo delle acque reflue, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela dell'ambiente e della salute;

11) ad avviare ogni iniziativa utile volta a promuovere lo stoccaggio delle acque piovane in cisterne o nel sottosuolo, rendendole meno soggette ai fenomeni evaporativi, resi più intensi dall'aumento delle temperature, e ad aumentare la capacità idrica di campo incrementando il contenuto della sostanza organica nei suoli;

12) a fornire elementi in merito allo stato delle attività di rinaturazione dei corsi d'acqua previste dal PNRR;

13) ad adottare iniziative per potenziare, nell'ambito dei piani di bacino dei distretti idrografici, gli strumenti e le regole di esercizio volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, garantendo un'equa ripartizione della risorsa tra territori regionali contigui, con particolare attenzione per le deficienze idriche connesse ai periodi di siccità e scarsità della risorsa;

14) a monitorare lo stato quantitativo dei corpi idrici e pianificare, di concerto con le autorità di bacino regionali, le azioni volte a contrastare gli effetti negativi delle scarse precipitazioni mediante l'acquisizione mensile dei volumi degli invasi da parte di tutti i gestori, quale condizione preventiva e necessaria per pianificare le risorse finanziarie e mitigare gli effetti della siccità su tutta la penisola;

15) ad accrescere le conoscenze sull'effettiva disponibilità e la gestione attenta delle risorse idriche sotterranee, caratterizzate da una più elevata qualità e da un notevole potenziale in un contesto di crescente scarsità idrica;

16) ad adottare iniziative per prevedere una riduzione di prelievi e captazioni da parte dei concessionari delle acque minerali nelle aree in cui la crisi idrica si presenti critica;

17) a promuovere campagne di sensibilizzazione, volte a condividere in modo solidaristico e secondo principi di proporzionalità la necessità di riduzione dei prelievi da aste fluviali e bacini da parte di tutti i soggetti derivatori.

(1-00035)

Interrogazioni

[RANDO](#), [MALPEZZI](#), [BASSO](#), [BORGHI Enrico](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

in Italia, come conferma un primo studio condotto dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (CNR-IFC), almeno 54.000 adolescenti italiani si possono definire

hikikomori: una condizione e un fenomeno che prende spunto da un termine giapponese e che può tradursi con "ritirati sociali";
tale fenomeno indica la tendenza, nei giovani o giovanissimi, di smettere di uscire di casa, di frequentare scuola e amici, per chiudersi nelle proprie stanze e limitare al minimo i rapporti con l'esterno, mantenendo i contatti prevalentemente attraverso *internet*;
il fenomeno è anche oggetto di uno studio promosso dal "gruppo Abele" in collaborazione con l'università della Strada, volto a definire una prima stima quantitativa attendibile, il *report* integrale è disponibile sul sito *web* della *onlus*. La ricerca ha preso le mosse dallo studio ESPAD Italia (European school survey project on alcohol and other drugs), condotto annualmente dal CNR-IFC rispetto al consumo di sostanze psicoattive coinvolgendo un campione di oltre 12.000 studenti rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni;
i ragazzi sono stati intervistati attraverso un apposito *set* di domande volte a intercettare sia i comportamenti che le loro cause percepite e i risultati si basano sull'autovalutazione dei partecipanti;
il 2,1 per cento del campione attribuisce a sé stesso la definizione di *hikikomori*; pertanto, proiettando il dato sulla popolazione studentesca 15-19enne a livello nazionale, si può stimare che circa 54.000 studenti italiani di scuola superiore si identifichino in una situazione di "ritiro sociale";
il dato sembra trovare conferma anche dalle risposte sui periodi di ritiro effettivo: il 18,7 per cento degli intervistati afferma, infatti, di non essere uscito per un tempo significativo, escludendo i periodi di *lockdown*, e di questi l'8,2 per cento non è uscito per un tempo da uno a 6 mesi e oltre; in quest'area si collocano sia le situazioni più gravi (oltre 6 mesi di chiusura), sia quelle a maggiore rischio (da 3 a 6 mesi). Le proiezioni parlano di circa l'1,7 per cento degli studenti totali (44.000 ragazzi a livello nazionale) che si possono definire *hikikomori*, mentre il 2,6 per cento (67.000 giovani) sarebbero a rischio grave di diventarlo;
l'età che si rivela maggiormente a rischio per la scelta di ritiro è quella che va dai 15 ai 17 anni, con un'incubazione delle cause del comportamento di autoreclusione già nel periodo della scuola media;
le differenze di genere si rivelano nella percezione del ritiro (i maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, ma le femmine si attribuiscono più facilmente la definizione di *hikikomori*) così come nell'utilizzo del tempo, con le ragazze più propense al sonno, alla lettura e alla televisione, mentre i ragazzi al *gaming on line*;
fra le cause dell'isolamento assume un peso determinante il senso di inadeguatezza rispetto ai compagni;
considerato che:
sebbene il fenomeno non registri la stessa portata di Paesi come il Giappone, dove esso nasce e trova ragioni e radici culturali profonde, anche in Italia sembra assumere forme ben definite. Anche nel nostro Paese, infatti, i giovani che sperimentano una forte ansia sociale faticano a relazionarsi con i coetanei e ad adattarsi alla società. Sono spesso ragazzi molto intelligenti, con un elevato quoziente intellettivo, ma di carattere molto introverso e introspettivo, sensibili e inibiti socialmente, convinti di stare meglio da soli, lontani da tutti. Tale condizione, oltre ad aumentare il rischio dello sviluppo di uno stato depressivo, ha impatto negativo su alimentazione e attività fisica, totalmente trascurate, così come sulla cura della propria persona. Generalmente, gli *hikikomori* vivono di notte e dormono di giorno, invertendo completamente il ritmo sonno-veglia. Ciò determina lo sviluppo di una tendenza autodistruttiva: autolesionismo e abuso di sostanze sono infatti pratiche diffuse;
per gli *hikikomori* si registra un'altissima probabilità di abbandono e dispersione scolastica: l'ambiente scolastico, infatti, viene vissuto come con particolare sofferenza e, non a caso, la maggior parte di loro inizia l'isolamento proprio durante gli anni delle scuole medie e delle superiori;
di frequente, il malessere provocato dall'ambiente scolastico non è dato solamente dal rapporto con i coetanei, ma anche da quello con gli insegnanti: se il ragazzo non si sente tutelato dall'insegnante, ma, al contrario, percepisce da parte di quest'ultimo disinteresse, superficialità o, addirittura, complicità con i suoi detrattori, allora la sua sfiducia nei confronti delle persone, delle relazioni e, di conseguenza, della società diventa tale da provocare in lui una grave perdita di motivazione nell'intraprendere qualsiasi carriera scolastica, lavorativa e sociale;

anche in Italia l'emergenza COVID ha messo a dura prova la socialità di bambini e ragazzi, la loro possibilità di incontrarsi con gli amici e fare le esperienze formative per quell'età, contribuendo al peggioramento della loro condizione psicologica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e della condizione di vita che vivono gli *hikikomori*, e se non ritengano di intervenire su una situazione che vede coinvolti tanti giovani ragazzi e famiglie;

quali iniziative stiano intraprendendo, nell'ambito delle rispettive competenze, per affrontare il disagio psicologico e la conseguente annosa questione della dispersione scolastica;

se non ritengano di dover lavorare ad una o più campagne di sensibilizzazione che permettano ai ragazzi un maggiore sostegno e, alle famiglie, la possibilità di conoscere e relazionarsi con fenomeni così gravi.

(3-00303)

[MANCA](#), [MALPEZZI](#), [MISIANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110 per cento per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Il successivo articolo 121 ha definito il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito) e l'ha esteso, oltre che per il *superbonus*, anche per tutti i principali *bonus* edilizi, fra cui il *bonus* facciate, l'*ecobonus*, il *sismabonus*, il *bonus* casa;

negli ultimi due anni, grazie a questi strumenti, sono stati ristrutturati dal punto di vista energetico, con il *superbonus* 110 per cento, 86 milioni di metri quadrati per 359.440 edifici già completati e ulteriori 122.000 edifici in fase di completamento per un totale di quasi 482.000 edifici. Il successo di queste misure è fortemente legato alla possibilità di cedere il credito d'imposta maturato con l'intervento, ma, a causa delle ripetute modifiche alla disciplina, il funzionamento della cessione del credito è stato fortemente rallentato;

con la recente emanazione del decreto-legge sugli incentivi fiscali, le misure del *superbonus* e gli altri incentivi fiscali, così come la cessione del credito, hanno subito un ulteriore blocco che rischia di provocare una preoccupante crisi per il settore delle costruzioni e nella relativa filiera, con conseguente fallimento di migliaia di imprese e la perdita di migliaia di occupati, nonché di mettere in seria difficoltà economica migliaia di famiglie;

considerato che:

attualmente la principale problematica del *superbonus* è rappresentata dall'ingente mole di crediti d'imposta bloccati a causa della capacità fiscale esaurita del sistema, a partire da banche ed altri intermediari finanziari, che non acquistano più i crediti, e dalle imprese con cassette fiscali saturi. Tali crediti ammonterebbero ad oltre 15 miliardi di euro e la mancata individuazione di una soluzione si sta traducendo, nel concreto, nel blocco dei cantieri già avviati o nelle difficoltà a iniziare i lavori per i quali sono stati già sottoscritti contratti;

per ogni miliardo di euro di crediti edilizi incagliati si bloccano circa 6.000 cantieri e rischiano il fallimento circa 1.700 imprese con un conseguenziale aumento potenziale della disoccupazione. Allo stato attuale, risultano gravi problemi in circa 90.000 cantieri, con il rischio di fallimento per oltre 25.000 imprese e la perdita di oltre 130.000 occupati nel settore delle costruzioni, senza considerare le imprese della filiera;

le soluzioni finora proposte dal Governo e da ultimo quelle attualmente in discussione con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, sono del tutto insufficienti e non consentiranno il superamento dei problemi legati ai crediti fiscali incagliati;

diverse associazioni di categoria, a partire da ABI, ANCE, Confedilizia, a più riprese nel corso degli ultimi mesi, hanno avanzato proposte di soluzione alle questioni principali determinate dall'assetto normativo vigente relativo ai crediti fiscali per i *bonus* edilizi;

la principale proposta riguarda la possibilità, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

che le banche e la società Poste italiane S.p.A. utilizzino in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi del *superbonus*, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario;

su tale proposta vi è stata finora una netta contrarietà del Governo, senza tuttavia individuare una soluzione alternativa in grado di garantire la prosecuzione o l'avvio dei lavori programmati ed evitare l'insorgere di enormi difficoltà per migliaia di imprese, lavoratori e famiglie, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire la continuità, il rafforzamento e una maggiore efficacia dei vigenti strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato e per porre rimedio ai principali nodi problematici manifestatisi in questi mesi e messi in luce, anche recentemente, anche dagli operatori dei settori coinvolti;

se intenda adottare iniziative urgenti volte a superare definitivamente gli ostacoli che attualmente bloccano la circolazione dei crediti fiscali, anche mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti come l'F24, il coinvolgimento di CDP S.p.A. o con altre soluzioni condivise con le associazioni di categoria e l'ABI, evitando per tale via il fallimento di migliaia di imprese e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e della filiera;

se intenda procedere ad un progressivo riordino condiviso con tutte le parti interessate della legislazione vigente in materia di incentivi fiscali edilizi, anche mediante stesura di un testo unico, che razionalizzi, stabilizzi, metta a sistema e preveda che tali strumenti siano commisurati in modo proporzionale agli interventi caratterizzati da maggiore efficacia dal punto di vista antisismico e dell'efficientamento energetico, al fine di consentire un orizzonte temporale di lungo termine per gli investimenti di famiglie e imprese;

se non ritenga opportuno, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Unione europea, con l'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, intervenire nelle sedi istituzionali UE, affinché gli ambiziosi obiettivi di efficientamento energetico degli immobili siano accompagnati da adeguati strumenti finanziari stanziati a livello europeo, in modo che i costi degli interventi non ricadano sulle famiglie, in particolar modo sulle fasce economicamente più deboli, e sulle imprese, e predisporre quindi, d'intesa con gli altri Ministri competenti, un piano nazionale di ristrutturazione degli immobili di durata pluriennale, includendo oltre agli edifici residenziali privati anche gli edifici pubblici e quelli di edilizia residenziale pubblica, con una valutazione d'impatto economico degli interventi nel corso degli anni.

(3-00304)

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Ufficio parlamentare di bilancio nella nota sulla congiuntura di febbraio, in cui aggiorna le previsioni per il biennio 2023-2024, avverte che lo scenario macroeconomico dell'economia italiana è "circondato da un'incertezza ancora molto ampia";

nel quadro delineato dall'UPB la crescita dell'economia è confermata per quest'anno in deciso rallentamento allo 0,6 per cento (dal 3,9 per cento in più del 2022). Mentre per il 2024 è rivista lievemente al rialzo all'1,4 per cento (0,1 punti percentuali in più), "ipotizzando il progressivo miglioramento del contesto geopolitico ed economico internazionale". Si tratta di una stima in linea con quella del Governo per quest'anno ma non per il prossimo, visto che la NADEF indica per il 2024 un 1,9 per cento in più;

il calo inoltre, avverte l'UPB, è dovuto alle componenti più volatili, soprattutto quelle energetiche, mentre l'inflazione di fondo continua ad aumentare: questo comporta che la dinamica dei prezzi resti molto più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, con la conseguenza di una forte erosione del potere d'acquisto tutta a discapito dei lavoratori e delle lavoratrici;

più di 4 italiani su 10 non sono riusciti a risparmiare nell'ultimo anno, schiacciati dal peso delle bollette e dei rincari in genere. Nel 2022 l'inflazione si è attestata all'8,7 per cento (indice armonizzato IPCA a livello europeo), un *record* dal 1985. I salari sono rimasti stagnanti: quelli contrattuali, ha

appena rilevato l'ISTAT, sono cresciuti solo dell'1,1 per cento. La differenza tra i due ritmi, 7,6 punti percentuali, non si vedeva dal 2001, anno di nascita dell'IPCA stesso;
questo fenomeno conduce ai dati sui consumi delle famiglie, che vengono finanziati soprattutto dai risparmi; così la spesa degli italiani, che lo scorso anno è aumentata di oltre 4 punti percentuali, nella media del 2023 e del 2024 dovrebbe crescere "di circa un punto percentuale";
con riguardo agli altri indicatori, l'UPB stima un rallentamento degli investimenti, una riduzione della dinamica delle esportazioni, che l'anno scorso hanno fortemente sostenuto l'attività economica, e una decelerazione ancora più marcata per le importazioni;
considerato che, come detto, le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR, comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, a livello generale, per contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari e se, in particolare, non ritenga opportuno introdurre normativamente meccanismi simili a quello introdotto dalla contrattazione nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici dove è previsto un meccanismo che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario.

(3-00305)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [ZEDDA](#), [MENIA](#), [BARCAIUOLO](#), [MIELI](#), [GELMETTI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la questione tunisina è stata, su richiesta italiana, uno dei temi più importanti discussi lo scorso lunedì 20 marzo 2023 a Bruxelles al Consiglio affari esteri della UE, dove è stata avanzata la richiesta di tempi rapidi per finanziare un Paese che vive un momento economico e finanziario molto difficile;
il Paese è giudicato "ad altissimo rischio" soprattutto dopo che, a fine gennaio, l'agenzia Moody's ha declassato il *rating* del credito della Tunisia, che fatica a ottenere i fondi necessari per finanziare l'azione del Governo, stretta tra le turbolenze economiche causate dalla pandemia di coronavirus e le ricadute della crisi ucraina;

la grave crisi economica che soffoca la Tunisia riguarda anche l'Italia, non solo per le ripercussioni sui flussi migratori e per l'approvvigionamento energetico, ma anche perché l'Italia è divenuta, nel 2022, il primo *partner* commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia;

il Paese nordafricano costituisce un'importante piattaforma manifatturiera per l'industria nazionale, in cui operano quasi mille società a capitale italiano;

si ritiene necessario garantire congrui finanziamenti, in modo che possano essere realizzate riforme che diano stabilità a quel Paese, scongiurando anche il pericolo del ritorno dell'estremismo islamico nel nord dell'Africa,

si chiede di sapere quali iniziative siano in corso o in programma, a livello europeo e italiano, a sostegno della Tunisia, che sta affrontando la crisi economica finanziaria peggiore dal 2011, al fine di garantire la stabilità di un Paese chiave per il nord Africa e straordinariamente vicino, non solo geograficamente, all'Italia.

(3-00306)

[PUCCIARELLI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

in Iran, presso le principali città del Paese, negli ultimi mesi si sono registrati migliaia di casi di bambine e ragazze ricoverate con sintomi di intossicazione grave per via respiratoria;

come riportato da organi di stampa locali e internazionali, nel corso dei mesi tali bambine o adolescenti sono rientrate da scuola con nausea, mal di testa, tosse, respiro difficile, palpitazioni e letargia;

considerato che:

il viceministro della salute iraniano, Younes Panahi, nel corso di una conferenza stampa organizzata per fornire chiarimenti su questi casi, ha confermato una delle teorie che circolava nella società civile iraniana;

il viceministro ha infatti parlato di "avvelenamenti intenzionali" nei confronti delle studentesse, che ha come obiettivo la chiusura delle scuole femminili;
i casi, inizialmente registrati nella città di Qom, si sono moltiplicati con il passare delle settimane, fino a coinvolgere l'intero Paese;
i *target* risultano essere sempre scuole femminili, che devono pertanto chiudere momentaneamente, in quanto impossibilitate a svolgere il loro servizio tutelando la salute delle studentesse;
casi simili si erano registrati anni fa in Afghanistan, ed avevano il medesimo obiettivo politico, cioè l'esclusione delle studentesse dai piani educativi del Paese;
secondo le prime ricostruzioni, la causa dei vari avvelenamenti sarebbe da ricondurre ad un particolare tipo di gas; le autorità iraniane comunicano di aver arrestato decine di persone che potrebbero essere collegate ai fatti esposti;
valutato infine che:
il 16 marzo 2023 il Parlamento europeo ha votato, ad ampia maggioranza, una risoluzione che, tra i vari impegni, esorta il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a incaricare la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti (IIFFM) di condurre un'indagine sugli avvelenamenti delle studentesse e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; esorta, inoltre, le autorità iraniane ad assicurare il pieno accesso all'IIFFM delle Nazioni Unite e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;
la società civile iraniana è già fortemente sotto pressione a causa della repressione condotta dalle istituzioni del Paese nel corso degli ultimi mesi; questi fatti si verificano, pertanto, in un momento in cui la repressione contro le donne che esercitano il loro diritto alla libertà è quanto mai grave e severa, si chiede di sapere, al fine di chiarire i gravi episodi di avvelenamento esposti, che rischiano di indebolire ulteriormente la società civile iraniana, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, insieme ai *partner* europei, per dar seguito alla volontà di incaricare una missione indipendente dell'accertamento dei fatti.

(3-00307)

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [PIRONDINI](#), [DE ROSA](#), [BEVILACQUA](#), [BILOTTI](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#), [ALOSIO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la lunghezza delle liste di attesa nel servizio sanitario nazionale è una criticità annosa che si è aggravata con l'arrivo e con l'incidenza della pandemia da COVID-19. Dati del Ministero della salute stimano che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2020 siano stati rinviati circa 30 milioni di prestazioni, anche e soprattutto a causa dell'acuirsi della pandemia;

nel febbraio 2019 è stato approvato il piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 che aveva l'obiettivo di far convergere Governo, Regioni e Province autonome su "azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell'equità d'accesso alle prestazioni";

lo stanziamento, dall'anno 2020 ad oggi, di circa un miliardo di euro per il miglioramento della gestione delle liste di attesa non ha fermato il *trend* negativo; l'attuale capacità del SSN di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie, infatti, sembra essere incontrovertibilmente insufficiente e con profonde differenze di gestione da parte delle singole Regioni;

secondo l'analisi "Cure mancate e PDTA per la cronicità", condotta da "Salutequità", nel primo semestre dell'anno 2022, una prima visita specialistica su 5 è venuta meno rispetto allo stesso periodo del 2019, comportando inevitabilmente profonde falle all'interno del SSN;

considerato che:

la lunghezza delle liste di attesa comporta gravi conseguenze che impattano sul sistema sanitario nazionale come, ad esempio, indurre il cittadino paziente a non procedere con i controlli necessari, causando possibili implicazioni sulla sua salute, o indurlo a procedere rivolgendosi a strutture sanitarie private;

tra le conseguenze vi è anche quella di indurre il cittadino paziente a rivolgersi allo stesso ospedale pubblico per svolgere una visita in regime *intramoenia* a pagamento, come denunciato dall'articolo

pubblicato il 22 febbraio 2023 dal giornale *on line* "fanpage.it" che riporta il caso di una paziente, in lista da settimane per un'urorisonanza magnetica (Uro-RMN) con impegnativa urgente a 10 giorni, a cui viene comunicato dallo stesso ospedale pubblico di non avere disponibilità e che "la sua richiesta era stata inserita in una lista di galleggiamento" ma anche che per la stessa prestazione, se fatta a pagamento per il costo di 490 euro, avrebbe trovato posto dopo 3 giorni. A questo si aggiunge che, nonostante la paziente "avesse detto di poter andare in qualunque provincia lombarda, non ne hanno proposto nessun'altra";

considerato inoltre che l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 124 del 1998 statuisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l'esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa e, inoltre, dispone che, qualora una struttura ospedaliera pubblica non sia in grado di eseguire un esame o una visita nei tempi garantiti per legge (30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici), la stessa prestazione sanitaria deve essere prenotata in altre strutture ospedaliere pubbliche dello stesso territorio o, come *extrema ratio*, la struttura sanitaria interessata è tenuta a prestare la visita in *intramoenia* o l'esame diagnostico con il solo pagamento del *ticket*, o, se si tratta di paziente esente, deve essere erogato gratuitamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia al corrente delle criticità rilevate;

se intenda attivarsi per promuovere un nuovo piano nazionale di governo delle liste di attesa per il prossimo triennio, tenendo conto delle problematiche evidenziate;

se, in riferimento a quanto pubblicato da "fanpage.it", risulti che l'ospedale abbia provveduto ad informare la paziente di poter richiedere che la medesima prestazione venisse fornita dal medico, in *intramoenia*, senza costi aggiuntivi rispetto al *ticket* che avrebbe pagato.

(3-00308)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel corso del 2022 ha sorpreso favorevolmente l'ottima tenuta dell'economia italiana, che ha frenato nel 3° trimestre, ma meno del previsto, per poi contrarsi nel 4° trimestre di 0,1 per cento. Qualora tale contrazione fosse confermata anche per i primi tre mesi del 2023, si sarebbe in recessione tecnica;

nella nota sulla congiuntura di febbraio 2023, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha evidenziato che, a fine 2022, l'incertezza fra le imprese è aumentata ancora nel nostro Paese. L'inflazione al consumo scende, ma quella di fondo sale ancora, rallentando il processo di disinflazione;

lo scorso anno le misure di politica economica hanno attenuato la dinamica dei prezzi di circa un punto percentuale e le misure contenute nell'ultima legge di bilancio per il 2023, che ricalcano interventi molto simili a quelli introdotti dal Governo precedente, garantiscono di continuare su questa strada solo fino all'imminente fine del primo trimestre del 2023;

secondo le previsioni dell'UPB sull'economia italiana rese nella predetta nota, il tasso di risparmio dovrebbe continuare la discesa graduale dai picchi raggiunti nel 2020. Anche per gli investimenti si stima un rallentamento (al 2,7 per cento in media nel biennio), meno pronunciato per la spesa in costruzioni (3,2 per cento) rispetto a quella in macchine e attrezzature (2,3 per cento). Per le esportazioni, che l'anno scorso hanno fortemente sostenuto l'attività economica, la dinamica si ridurrebbe. Per le importazioni è prevista una decelerazione ancora più marcata. Infine, pur se è atteso un calo graduale dell'inflazione per l'allentamento delle tensioni sui mercati delle materie prime (energetiche e non), la dinamica dei prezzi rimane tuttavia più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, causando una perdita rilevante di potere d'acquisto;

considerato che:

il fallimento, nell'ultima settimana, di tre banche statunitensi (ben centodieci dall'inizio dell'anno), tra cui l'importante Silicon Valley Bank, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sul mercato azionario ed aprire a scenari pericolosi che rimandano indietro alla crisi finanziaria del 2008;

l'economia italiana, già fortemente provata dalla pandemia, dalla guerra e dall'inflazione causata dal caro energia, si trova davanti ad un nuovo allarme che potrebbe rendere ancora più difficile la crescita del PIL. Il recente rapporto "Congiuntura Confcommercio" si spinge a prevedere una flessione di 0,3 punti percentuali;

valutato che:

nella nota di aggiornamento al DEF di novembre 2022, il Governo ha previsto una crescita dello 0,6 per cento del PIL;

in audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2023, il Ministro in indirizzo ha affermato che: "Non possiamo escludere una temporanea flessione del Pil nei trimestri a cavallo di fine anno", tuttavia "nell'ipotesi che non si verificano nuovi shock" e tenuto conto delle misure di sostegno a imprese e famiglie "prevediamo che l'economia riprenda slancio nel corso del 2023, anche grazie al maggior impulso generato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Più volte l'Esecutivo in carica ha dichiarato di lavorare per dare priorità alla crescita;

da ultimo, nell'ambito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023 rese nell'Aula del Senato nella giornata del 21 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che: "Abbiamo avuto un Patto di stabilità e crescita che negli anni passati era molto più attento al tema della stabilità; oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita: questa deve essere la nostra priorità. Le vecchie regole sarebbero oggi assolutamente irrealistiche e quelle nuove devono invece sostenere con efficacia i considerevoli investimenti pubblici necessari in questi anni in tutti i settori strategici, compresi l'ambiente, la difesa, la digitalizzazione. Il tempo dell'austerità è finito e il percorso di riequilibrio dei bilanci pubblici degli Stati maggiormente indebitati non dovrà sacrificare la dimensione dello sviluppo economico, non solo per evitare di colpire ulteriormente famiglie e imprese, ma perché la crescita economica stabile e duratura è anche l'unica vera garanzia di sostenibilità del debito pubblico";

le misure sinora adottate da un Governo che è intervenuto, a più riprese, per eliminare meccanismi di crescita, quali il cosiddetto *superbonus* 110 per cento e le agevolazioni legate agli investimenti in "Transizione 4.0" non appaiono, a giudizio dell'interrogante, né in linea con quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, né idonei a ridare slancio all'economia del Paese e alla crescita del PIL, attraverso la spinta a maggiori investimenti, ovvero a produrre effetti a cascata sui settori collegati e sulla crescita dell'occupazione;

appare evidente che la crescita dello 0,6 per cento del PIL prevista nella NADEF rischia, soprattutto alla luce della stretta di politica monetaria impressa dalla BCE, di essere anche inferiore e riportare l'Italia in quel funesto limbo tra stagnazione e recessione, il tutto dopo che il PIL italiano è cresciuto nell'ultimo biennio del 10,7 per cento, grazie alle coraggiose politiche espansive adottate dal Governo Conte II contro l'austerità, che hanno comportato sensibili effetti macroeconomici: il settore delle costruzioni è cresciuto in misura marcata nel biennio 2021-2022, più di quanto registrato negli altri maggiori Paesi europei. Secondo i più recenti dati di contabilità nazionale, che potranno essere rivisti nei prossimi trimestri, il contributo degli investimenti in costruzioni residenziali alla crescita del PIL nel biennio scorso, tra effetto diretto e indiretto, è stato di ben quattro punti percentuali;

considerato, infine, che:

anche per finanziare le misure chiave della delega fiscale senza toccare il disavanzo, dal passaggio a tre delle aliquote IRPEF, alla revisione dell'IVA o al taglio dell'IRAP e alla riduzione dell'IRES, sono necessarie misure tutt'altro che esigue, che al momento non risultano ancora precisamente individuate; tali risorse, oltre a essere reperite dalla revisione delle *tax expenditure* per "qualche miliardo", come ha annunciato il vice ministro dell'economia Maurizio Leo ad un evento a Milano, puntualizzando però di non volere indicare numeri, potrebbero essere rinvenute anche dal taglio del *superbonus*,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rilanciare gli investimenti e garantire almeno il raggiungimento degli obiettivi di crescita preannunciati a novembre e più volte ribaditi, anche alla luce del persistere dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse;

quali misure intenda adottare al fine di arginare le ripercussioni dell'inflazione, in particolare per supportare famiglie e imprese, anche tenuto conto che la dinamica dei prezzi rimane sostenuta rispetto alla crescita dei redditi da lavoro dipendente, causando una perdita rilevante di potere d'acquisto.

(3-00309)

[RONZULLI](#), [GASPARRI](#), [BERLUSCONI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

non è vero, come da qualcuno sostenuto, che i bambini che vivono con coppie dello stesso sesso, se nati all'estero, non possono essere iscritti all'anagrafe se vengono in Italia, e quindi non abbiano dei diritti, come il diritto all'assistenza sanitaria, eccetera;

in particolare: se due uomini all'estero ricorrono alla pratica dell'utero in affitto e sono riconosciuti entrambi padri di un bambino, quando vengono in Italia sarà padre quello il cui cognome compare nel certificato di nascita del piccolo, e solitamente coincide con il padre biologico; se due donne all'estero ricorrono alla fecondazione assistita e sono riconosciute entrambe madri di un bambino, quando vengono in Italia sarà riconosciuta madre quella che ha partorito;

in ogni caso il bambino viene registrato in Italia senza problemi all'anagrafe, con un solo genitore. Ci si chiede quali sarebbero i diritti negati: il bambino avrà gli stessi diritti di qualsiasi altro bambino con un genitore;

il problema delle trascrizioni sorge perché le coppie di uomini o donne che hanno avuto figli ricorrendo alla pratica dell'utero in affitto o alla fecondazione assistita eterologa, all'estero, vorrebbero essere riconosciuti anche in Italia entrambi padri o madri. Vogliono cioè che sia trascritto un atto che in Italia non esiste. E non vogliono risultare all'anagrafe genitori "single". Ma in Italia non ci sono diritti negati ai bambini, anche con un solo genitore: a giudizio degli interroganti la sola idea che con un solo genitore non si possa avere il pediatra è ridicola,

si chiede di sapere quale siano le politiche del Governo in materia, con particolare riguardo alle attività di competenza del Ministro in indirizzo.

(3-00310)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Italia è rimasto l'unico Paese a non aver ancora ratificato la riforma del Trattato istitutivo del meccanismo europeo di stabilità (MES);

la ratifica non imporrebbe all'Italia di ricorrervi, mentre la mancata ratifica comporterebbe di fatto l'impossibilità di accedere a questo strumento per tutti i Paesi che hanno già provveduto alla ratifica;

sul continente europeo torna ad aleggiare anche il pericolo di una crisi del sistema creditizio, dopo il fallimento della Silicon Valley Bank e la gravissima crisi di Credit Suisse; gli istituti bancari dell'eurozona sono legati a requisiti di capitale e liquidità e a meccanismi di vigilanza particolarmente severi, ma in ogni caso, anche rispetto a questa minaccia, si pone il problema di assicurare la piena operatività del MES, per rafforzare la capacità dell'Unione di fronteggiare eventuali situazioni di dissesto;

se l'ostruzionismo italiano perdurasse e fosse legato alla pretesa di modificarne finalità e regole di funzionamento, ovvero a negoziare condizioni più favorevoli sulla modifica del patto di stabilità, questo contribuirebbe all'isolamento politico dell'Italia nell'Unione europea, con conseguenze imprevedibili, ma certamente negative;

il meccanismo europeo di stabilità non ha alcun compito di sorveglianza fiscale rispetto alle regole del patto di stabilità,

si chiede di sapere quando e come il Governo intenda decidere in ordine alla partecipazione dell'Italia all'accordo di riforma del meccanismo europeo di stabilità.

(3-00311)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [MUSOLINO](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

secondo il "Rapporto Plus 2022" dell'INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), i dati sull'effettiva fruizione in Italia dei congedi parentali sono emblematici di un'organizzazione familiare ancora fortemente incentrata su un maggiore carico delle donne nel lavoro di cura familiare e domestica;

nonostante la normativa vigente preveda che i congedi possano essere utilizzati da entrambi i genitori e che la coppia venga premiata con un mese in più se il padre prende almeno tre mesi di congedo, solo il

26,9 per cento degli uomini ne ha usufruito, a fronte del 68,6 per cento delle donne, con una forte differenziazione tra settore pubblico e privato, dove le percentuali di uomini che ne hanno usufruito ammonta, rispettivamente, al 34,1 e al 19,8 per cento;

in un tale contesto, le ripercussioni sull'occupazione femminile sono inevitabili e oggi, in Italia, quasi una donna su cinque (il 18 per cento) tra i 18 e i 49 anni non lavora più dopo la nascita di un figlio e solo il 43,6 per cento permane nell'occupazione, percentuale che scende al 29 per cento al Sud e nelle isole;

considerato che:

la fruizione del congedo spesso comporta una notevole perdita di reddito per la famiglia e il primo percettore di reddito (generalmente il padre) è in grado di esercitare il proprio diritto al congedo solo se quest'ultimo è sufficientemente retribuito, pertanto anche il premio per incentivare l'uso da parte dei padri di un periodo di congedo consistente funzionerà solo se questo sarà adeguatamente retribuito;

le esperienze degli altri Paesi europei, non solo Svezia, Norvegia e Finlandia, che costituiscono sicuramente modelli di eccellenza, ma anche più recentemente la Spagna, hanno dimostrato che tali politiche funzionano e sono efficaci solo se il congedo è ben retribuito;

per migliorare le condizioni di molte donne e redistribuire il carico di cura all'interno delle famiglie, favorendo così l'occupazione femminile e incentivando l'utilizzo del congedo parentale soprattutto da parte degli uomini, si dovrebbe prevedere un'indennità adeguata per chi (padre o madre) usufruisce del congedo;

la soglia del 30 per cento della retribuzione attualmente prevista andrebbe, pertanto, aumentata all'80 per cento, ma questo non solo per il primo mese;

la scorsa settimana, in risposta ad un'interrogazione durante lo svolgimento del *premier question time* alla Camera, la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha confermato, tra l'altro, che quello del sostegno alle madri lavoratrici è, per il Governo, un tema di "priorità assoluta",

si chiede di sapere se la Ministra in indirizzo non ritenga che lo strumento del congedo parentale, adeguatamente retribuito all'80 per cento, come attualmente avviene solo per il primo mese, sia la soluzione più efficace per dare effettivo sostegno alle madri lavoratrici e se possa essere una misura che, in concreto, si impegna a realizzare nell'ambito del suo dicastero.

(3-00312)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

le criticità legate al caro bollette, seppure in un contesto di minor gravità rispetto al 2022, continuano a perdurare, colpendo soprattutto le famiglie con i redditi più bassi e le imprese;

è imminente la scadenza delle misure in materia di prezzi dell'energia adottate dal Governo per il primo trimestre 2023;

si rende, pertanto, necessario intervenire al fine di continuare a prevedere forme di sostegno mirate, a favore delle famiglie maggiormente bisognose e delle imprese maggiormente esposte alle difficoltà connesse all'aumento dei prezzi e dal caro bollette,

si chiede di sapere quali misure il Governo, ed in particolare il Ministro in indirizzo per i profili di propria competenza, intenda adottare per fronteggiare gli effetti del caro energia e per quali periodi.

(3-00313)

[COTTARELLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i *fringe benefit* sono l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In questa categoria rientrano, ad esempio, le auto aziendali, i buoni acquisto erogati sotto forma di *welfare* aziendale e le concessioni di finanziamenti ai dipendenti a tassi agevolati;

i beni e servizi sono assoggettati a particolari regimi di imposizione fiscale come previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 51, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Se tale limite viene superato, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente;

per quanto riguarda lo specifico dei finanziamenti agevolati ai dipendenti, la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 51 recita che: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". In sostanza il testo unico stabilisce che concorre alla somma da considerare nei *fringe benefit* la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto) e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti;

tale metodo di calcolo presenta evidenti ricadute anomale per i prestiti a tasso fisso mentre per i prestiti a tasso variabile risulta adeguato. Per i prestiti concessi a tasso fisso, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato alla stessa data. Infatti, se il prenditore del prestito si fosse finanziato a tassi di mercato, quindi senza accedere al *fringe benefit*, si sarebbe indebitato a un tasso fisso più alto, più che al tasso fisso concesso dal suo datore di lavoro. Pertanto, è la differenza tra questi due tassi (fissi) che rappresenta il beneficio, vista la decisione di indebitarsi a tasso fisso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

(3-00314)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSOLINO](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

a seguito delle note vicende che riguardano la cattura del boss Matteo Messina Denaro, si sono susseguite diverse indagini per scoprire tutti i dettagli della sua latitanza trentennale e, soprattutto, individuare la rete di complici e fiancheggiatori che lo avrebbero agevolato;

di recente, tra le persone ritenute vicine a Messina Denaro, è emerso il nome dell'insegnante L.B., attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo "Capuana-Pardo" di Castelvetrano (Trapani); secondo quanto riferito dalla magistratura, si ritiene che la maestra L.B. abbia avuto un ruolo di spessore nella latitanza di Matteo Messina Denaro (così come si evince dalle numerose intercettazioni ambientali che la riprendono proprio in compagnia del boss), oltre ad aver intrattenuto con lui un fitto rapporto epistolare: tutti motivi per i quali L.B. risulta indagata per favoreggiamento aggravato; ritenuto che:

appare impensabile che, a tutt'oggi, la signora L.B. eserciti liberamente il ruolo di insegnante presso la scuola dell'infanzia di Castelvetrano, dove dovrebbe essere portavoce della legalità e educatrice contro ogni forma di violenza e di sopraffazione;

la scuola ha, infatti, un ruolo determinante contro la criminalità mafiosa, formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni;

le istituzioni scolastiche, tuttavia (al netto di ogni ulteriore profilo di indagine), hanno mostrato un blando interesse nei confronti dei fatti esposti, che appaiono gravi e dinnanzi ai quali si rende necessaria una presa di posizione da parte dello Stato che non può certamente ignorare una simile vicenda e deve immediatamente contrastare ogni possibile infiltrazione di fenomeni di illegalità nel mondo della scuola,

si chiede di sapere per quali motivi, ad oggi, non sia stata ancora intrapresa alcuna iniziativa per valutare l'idoneità della maestra L.B. nel proseguimento del proprio ruolo di insegnante e quali provvedimenti si intenda adottare ai fini della sua permanenza in servizio, atteso che ella, già indagata per favoreggiamento della latitanza di Matteo Messina Denaro, non costituisce certamente un modello per promuovere la cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona umana.

(3-00315)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#), [PIRRO](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [CATALDI](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

in data 10 novembre 2022 sul sito *web* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato

pubblicato un avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per veicoli leggeri e pesanti, recante "Realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale", di cui al decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022. In particolare, il provvedimento reca l'obiettivo di sviluppare una sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'uso dei combustibili alternativi, da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica";

relativamente alla componente "rivoluzione verde e transizione ecologica" di cui alla missione 2 del PNRR, nel testo approvato dal Governo Conte 2, il piano disponeva (a pagina 24) che per la componente "energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile" sarebbe stata stanziata una quota significativa di risorse pari al 50 per cento al Mezzogiorno;

nel PNRR approvato dal Governo Draghi non fu confermato questo riparto, prevedendo "misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno presso aree di servizio autostradali, magazzini logistici, porti ecc. tramite accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per definire le aree di rifornimento selezionate lungo il locale della stazione di rifornimento per la realizzazione di corridoi H2 partendo dalle Regioni del Nord Italia fino alla Pianura Padana";

pertanto, l'esito dell'avviso finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile ha previsto una concentrazione delle risorse nelle aree settentrionali, a discapito del Centro e del Sud Italia;

considerato che:

l'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che "in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno";

risulta agli interroganti che l'avviso recante "Realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale", di cui al decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022, avrebbe dovuto tener conto della suddetta clausola di riparto territoriale a favore delle regioni meridionali;

l'articolo 3, comma 2, del bando di cui al citato decreto direttoriale ha previsto che il rispetto della clausola del 40 per cento debba avvenire "tenendo conto dell'effettiva sussistenza della domanda", specifica che ha consentito di "eludere" la prescrizione territoriale prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021;

in tal senso si muove anche il comma 2 dell'articolo 6 del bando, secondo cui: "sono prioritariamente ammesse al finanziamento le stazioni di rifornimento localizzate a supporto delle esigenze delle seguenti aree: 1) l'asse stradale del Brennero in direzione nord-sud sino alla pianura padana, e le infrastrutture di trasporto ad esso contigue; 2) il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e le infrastrutture di trasporto ad esse contigue; 3) i corridoi delle reti trans-europee di trasporto (TEN-T) e i punti transfrontalieri (*cross-border*)";

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del bando, "l'incidenza massima del contributo riconoscibile per stazione di rifornimento risulta (...) nel limite massimo del 50% sul totale dei costi ammissibili".

Pertanto, si prevede che le aziende interessate debbano compartecipare nella misura del 50 per cento delle spese previste. Tuttavia, risulta agli interroganti che questo vincolo penalizzi le aziende centro-meridionali, che più difficilmente dispongono di un capitale sociale sufficiente a sopportare investimenti robusti;

l'esito dell'avviso è che, come già riferito, la distribuzione delle risorse messe a bando dal Ministero delle infrastrutture ha penalizzato le aree del Centro e del Sud Italia;

più dettagliatamente, come denunciato in un articolo pubblicato dalla testata "CentroSud 24" in data 17 marzo 2023, "su 36 progetti della graduatoria ammessi a contributo nell'ambito dell'Investimento del PNRR 3.3 'Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale', missione 2 componente 2 (M2C2)" solo 6 sono collocati nel Mezzogiorno. Pertanto, a fronte dei 103,5 milioni di euro stanziati, appena

13,4 milioni, e cioè il 13 per cento, verranno spesi nel Meridione, si chiede di sapere:

se, attesi gli sviluppi dell'idrogeno nel settore della mobilità, il Ministro in indirizzo ritenga che il riparto possa penalizzare le aree centro-meridionali;

se condivide l'opportunità di destinare finanziamenti specifici e ulteriori per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale nelle aree territoriali penalizzate dal bando;

se condivide l'opportunità di modificare la modalità attraverso cui bandire le risorse stanziati dal Ministero, con l'obiettivo di prevedere un'equa ripartizione dei fondi, nel rispetto della clausola del 40 per cento, di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021;

quale sia, relativamente alla dotazione prevista dal PNRR, l'allocazione territoriale degli importi stanziati dal Ministero.

(4-00324)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [NATURALE](#), [LOREFICE](#), [CATALDI](#), [PIRRO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [TURCO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Ettore Antonio](#) - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 20 luglio 2021, come riportato sul sito *web* dell'Agenzia per la coesione territoriale, è stato delineato un progetto relativo alla rifunzionalizzazione di palazzo Fienga di Torre Annunziata (Napoli), storica roccaforte del *clan* Gionta, confiscato al sodalizio camorristico oplontino. Più specificamente, ai sensi di un accordo siglato dall'Agenzia per la coesione territoriale, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'Agenzia del demanio, il sito dovrebbe divenire "operativo per la sicurezza e per il presidio del territorio attraverso la realizzazione di ingenti opere di ristrutturazione e adeguamento";

in particolare, come riportato sul portale *web*, il progetto concordato prevede di ristrutturare l'area allestendo presidi, uffici e alloggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia giudiziaria, della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Torre Annunziata;

analogamente, sono previsti spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi, demandando all'Agenzia del demanio lo svolgimento dei rilievi architettonici e strutturali, la verifica di vulnerabilità sismica, le indagini geologiche e geotecniche, e tutte le attività preliminari necessarie alla redazione del primo livello di progettazione;

la gestione del complesso, che conta 72 appartamenti dislocati in una zona di circa 12.000 metri quadrati, è stata affidata a un commissario straordinario, che avrà il compito di trasformare palazzo Fienga in un presidio di legalità, con un impegno economico stimato di circa 25 milioni di euro. Tuttavia, ad oggi, non si registrano significativi passi in avanti sostanziali rispetto al progetto definito da circa 2 anni;

considerato che, a parere degli interroganti:

la fase di stallo offre l'opportunità di riflettere sull'utilizzo di palazzo Fienga, anche alla luce dell'evolversi della legislazione nazionale ed europea che rema verso l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. Fattispecie, quest'ultima, rafforzata dalla legge regionale della Campania n. 21 del 2003, che ha disciplinato l'avvio di una pianificazione per ridurre il numero dei cittadini che risiedono nella "zona rossa" (in cui rientra Torre Annunziata), esposti al rischio potenziale di eruzione del Vesuvio. A questo, inoltre, s'aggiunge il rischio idrogeologico, che vede il comune oplontino soggetto a numerosi episodi di allagamento (ben 17 solo nel 2022);

sotto il profilo strettamente funzionale, occorre riflettere sull'effettiva opportunità di concentrare in un unico complesso tutte le forze di polizia cittadine, atteso il rischio che la criminalità possa bloccare i pochi assi viari che connettono palazzo Fienga al resto della città, per sterilizzare e neutralizzare l'operato dei tutori dell'ordine in determinate circostanze criminose o terroristiche;

le aree destinate al verde pubblico a Torre Annunziata si estendono per circa 1,9 metri quadrati per abitante, a fronte dei 9 metri quadrati previsti dalla normativa vigente. Pertanto, il sito potrebbe essere

oggetto di abbattimento col fine ultimo di adibire l'area, così "liberata" dal consumo di suolo, a parco urbano fruibile dalla cittadinanza,
si chiede di sapere:
quali siano lo stato dell'arte del progetto di riutilizzo di palazzo Fienga e il cronoprogramma dei lavori eventualmente previsti;
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi nelle sedi opportune al fine di rivedere il progetto di rifunzionalizzazione di palazzo Fienga;
se condividano l'opportunità di procedere alla demolizione della struttura, con l'obiettivo di utilizzare gli spazi per un parco pubblico urbano, limitando il consumo di suolo.
(4-00325)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 21 marzo 2023 la piattaforma "YouTube" ha rimosso il video "Un frammento dell'ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo", che la fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato sul proprio canale ufficiale in ricordo del professor Antonio Martino, venuto a mancare esattamente un anno fa;
la stessa piattaforma ha poi oscurato per una settimana il canale della medesima fondazione, perché, in un passaggio del suddetto video, il professor Martino esprimeva la sua posizione in merito alla gestione della pandemia da parte del Governo italiano allora in carica;
nella comunicazione del provvedimento alla fondazione, "YouTube" sottolinea come la piattaforma non ammetta "affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all'Oms";
in numerose occasioni ed esternazioni la fondazione ha preso una posizione netta sulla gestione pandemica a sostegno delle ragioni scientifiche della campagna vaccinale e del *green pass*;
la pubblicazione della lezione del professor Martino, politico ed economista con un passato trascorso tra accademia e istituzioni, non coincideva in assoluto con la posizione della fondazione Einaudi, ma rappresentava la mera diffusione di una lezione da lui tenuta;
a quanto risulta all'interrogante, "YouTube" avrebbe giustificato la rimozione del video e l'oscuramento del canale sulla base di specifici indirizzi elaborati nell'ambito delle istituzioni europee, si chiede di sapere:
se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sia a conoscenza di specifici indirizzi elaborati nell'ambito dell'Unione europea al fine di comprimere, per mezzo delle piattaforme *social*, l'espressione di idee e pensieri su determinate tematiche e, in caso positivo, quali siano e in che cosa consistono;
quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo, al fine di garantire che l'esigenza assoluta e primaria di contrastare il dilagante fenomeno delle *fake news*, anche e soprattutto nell'ambito delle posizioni antiscientifiche, non possa trascendere in arbitrarie limitazioni della manifestazione del pensiero, senza la preventiva verifica delle circostanze, dei soggetti e del contesto in cui le idee vengono espresse.

(4-00326)

[VERSACE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

con decreto direttoriale 2 febbraio 2022, n. 104, del Ministero dell'università e della ricerca è stato pubblicato il programma progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 2022 ("bando PRIN 2022"), con uno stanziamento pari a 781,8 milioni di euro, finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica di durata biennale, con scadenza di presentazione delle domande al 31 marzo 2022;
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del bando, la procedura di valutazione dei progetti è stata affidata a 27 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, i cui componenti sono scelti dal comitato nazionale per la valutazione della ricerca;
con decreto direttoriale 19 maggio 2022, n. 836, del Ministero è stata pubblicata la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore ERC, in base alle richieste economiche totali delle 7.817 proposte progettuali pervenute alla data di scadenza del bando;
successivamente, con decreto direttoriale 14 settembre 2022, n. 1409, è stato pubblicato il programma

PRIN piano nazionale di ripresa e resilienza 2022 ("bando PRIN PNRR 2022"), finanziato con 420 milioni di euro e con termine di presentazione delle candidature fissato al 30 novembre 2022, destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica volti alla promozione del sistema nazionale della ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal PNRR e alla migliore partecipazione italiana alle iniziative relative;

sono ad oggi trascorsi quasi 12 mesi senza che le fasi del processo di valutazione siano ancora state completate ed il ritardo sta producendo significativi effetti negativi, sia perché pone i ricercatori italiani in situazione competitiva di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali, sia perché gli obiettivi di ricerca oggetto dei progetti proposti possono aver perso parte del loro carattere innovativo a distanza di quasi un anno dalla loro formulazione,

si chiede di sapere quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di valutazione delle proposte progettuali relative al bando PRIN 2022 e, in particolare, quale delle fasi del processo di valutazione sia già stata completata, nonché quali iniziative abbia adottato o intenda assumere il Governo per rendere più veloci le valutazioni delle proposte progettuali, anche in previsione della fase valutativa del successivo bando PRIN PNRR 2022.

(4-00327)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Enrico Forti, detto Chico, è un cittadino italiano, nato a Trento nel 1959, che, dal 2000, si trova in carcere negli Stati Uniti per una condanna all'ergastolo con sentenza diventata definitiva nel 2010 relativa all'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami;

Forti si è sempre dichiarato innocente e ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un gravissimo errore giudiziario. Un amplissimo movimento di opinione si è creato in Italia affinché egli possa fare ritorno in Italia;

nel dicembre 2020 il governatore della Florida ha accolto l'istanza presentata da Chico Forti al fine di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di conseguenza essere trasferito in Italia;

il 23 dicembre 2020 il Ministro *pro tempore* Di Maio ha annunciato l'impegno del Governo ad accelerare il più possibile il rientro di Chico Forti in Italia;

l'interrogante riconosce l'impegno profuso a livello diplomatico, attraverso gli ambasciatori italiani negli USA, con il governatore della Florida e le autorità americane per l'ottenimento di questo importante risultato per Chico e per la sua famiglia, ma deve constatare che sono, ormai, trascorsi circa 3 anni da quell'annuncio e sulla vicenda è ripiombato un silenzio preoccupante;

non si hanno più notizie ufficiali sullo stato del procedimento di trasferimento di Forti e questo preoccupa molto per il rischio che il suo caso venga nuovamente dimenticato e che passino ancora anni, troppi, per riportarlo in Italia,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della procedura di trasferimento di Chico Forti in Italia e quali siano i motivi di questo ritardo;

quali azioni concrete i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per mantenere alta l'attenzione sul caso e quali ulteriori interventi diplomatici siano programmati per ottenere al più presto il suo trasferimento in Italia.

(4-00328)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00211, della senatrice Mancini, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-00070 della senatrice D'Elia ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00314 del senatore Cottarelli, sull'incidenza dei *fringe benefit* ai dipendenti sui loro prestiti a tasso fisso;

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00303 della senatrice Rando ed altri, sul fenomeno degli *hikikomori* in Italia;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00308 della senatrice Pirro ed altri, sulle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie in ambito pubblico.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.